

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 24 giugno 1998

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

AVVISO

*Le decisioni dal n. 213 al n. 225 e quelle dal n. 227 al n. 234 del 1998
saranno pubblicate nelle prossime edizioni della 1^a Serie speciale*

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 212. Sentenza 1° giugno 1998-19 giugno 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Polizia di Stato - Accesso ai ruoli - Agenti ausiliari che per motivi di malattia si assentino dal corso quadrimestrale per più di trenta giorni - Cessazione da ogni rapporto con l'amministrazione - Recupero dell'idoneità psicofisica - Riferimento alla sentenza della Corte n. 195 del 1998 - Irragionevolezza dell'automatismo della dimissione dal corso - Illegittimità costituzionale.

[D.-L. 4 agosto 1987, n. 325, art. 4, punto 1, lettera d), e punto 5, convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402]

Pag. 11

N. 226. Sentenza 1° giugno 1998-19 giugno 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Concessioni di pubblico servizio - Lavoratori dipendenti - Inserzione della clausola esplicita determinante l'obbligo per il concessionario di applicare o di fare applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona (c.d. clausola sociale) - Omessa previsione - Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della p.a. e di tutela del lavoro subordinato - Illegittimità costituzionale.

(Legge 20 marzo 1970, n. 300, art. 36)

» 14

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 427. Ordinanza emessa dal tribunale di Torino del 20 febbraio 1997.

Processo penale - Dibattimento - Imputato contumace - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice di utilizzabilità di tali dichiarazioni nei confronti di altri senza il loro consenso - Lamentata attribuzione ad una delle parti del potere di disporre della prova - Irragionevolezza - Lesione del principio del libero convincimento del giudice e di quello di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 1).

(Cost., artt. 3, 101, 111 e 112)

» 19

N. 428. Ordinanza emessa del tribunale di Udine del 22 aprile 1998.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persone imputate in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione dei principi del libero convincimento del giudice e di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

(C.P.P. 1988 art. 513, comma 2, modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 1).

(Cost., artt. 3, 101 e 112) Pag. 25

N. 429. Ordinanza emessa del tribunale di Udine del 21 aprile 1998.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persone imputate in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione dei principi del libero convincimento del giudice e di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 2, modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 1).

(Cost., artt. 3, 101 e 112) » 27

N. 430. Ordinanza emessa del tribunale di Milano del 2 aprile 1998.

Imposte e tasse in genere - Imposta di bollo - Riscossione coattiva - Possibilità, per l'autorità giudiziaria, di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali - Esclusione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa.

(Legge 29 dicembre 1990, n. 408, art. 16).

(Cost., artt. 3 e 24) » 29

N. 431. Ordinanza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste del 30 gennaio 1998.

Tributi in genere - Imposte di registro, bollo, ipotecarie catastali e I.N.V.I.M., relative a trasferimenti immobiliari e attribuzioni patrimoniali disposti in sede di procedimento di separazione personale dei coniugi - Mancata previsione della esenzione da tali tributi - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto dalla disciplina del divorzio - Irragionevolezza - Disparità di trattamento tra situazioni omogenee, con incidenza sui principi della tutela del matrimonio e della famiglia - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 176/1992.

(Legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19, in relazione al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 1, 2 e 8, parte I, tab. all.; d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, artt. 10, 1, tab. all.; d.P.R. 26 ottobre 1972, nn. 642 e 643, art. 15 e 20, tarif. all.).

(Cost., artt. 3 e 31) » 31

N. 432. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Puglia del 26 marzo 1998.

Industria e commercio - Regione Puglia - Nulla osta di competenza regionale per l'apertura di grandi strutture di vendita - Sospensione fino all'emanazione di norme integrative e modificative della legge regionale 2 maggio 1995, n. 32 e non oltre il 30 settembre 1998 - Conseguente impossibilità per il giudice amministrativo di sospensione del silenzio rifiuto sull'istanza di rilascio di detto nulla osta - Violazione dei principi di uguaglianza, di libertà di iniziativa economica privata, d'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Eccedenza dai limiti della competenza regionale.

(Legge regione Puglia 24 dicembre 1997, n. 24).

Cost., artt. 3, 41, 97 e 117) Pag. 34

N. 433. Ordinanza del pretore di Pisa, sez. distaccata di Pontedera del 16 dicembre 1997.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persone imputate in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione dei principi del libero convincimento del giudice e di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

(C.P.P. 1998, artt. 238, comma 2-bis, e 513, comma 2, modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267).

(Cost., artt. 3, 101, 111 e 112) » 39

N. 434. Ordinanza (pervenuto alla Corte costituzionale il 1° giugno 1998) dalla commissione tributaria di secondo grado di Treviso del 21 gennaio 1986.

Imposte e tasse in genere - Norme per l'agevolazione delle pendenze in materia tributaria - Condizioni per l'estinzione delle controversie in materia di I.R.P.E.G. - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

[Legge 7 agosto 1982, n. 516 (*recte*: art. 16 d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni in legge 7 agosto 1982, n. 516)].

(Cost., artt. 3 e 97) » 42

N. 435. Ordinanza del tribunale per i minorenni di Messina del 26 marzo 1998.

Processo penale - Procedimento, nella specie, dinanzi a tribunale per i minorenni - Giudice astenuto o recusato - Impossibilità di sostituzione con altro magistrato dello stesso ufficio - Rimessione del procedimento al giudice egualmente competente per materia con sede nel capoluogo del distretto di Corte d'appello più vicino - Lamentata omessa previsione di detto trasferimento solo per i casi del tutto eccezionali - Violazione del principio del giudice naturale.

(C.P.P. 1988, art. 43, c.p.v.).

(Cost., art. 25) » 42

N. 436. Ordinanza dalla Corte di appello di Torino del 6 febbraio 1998.

Reato in genere - Ritrattazione - Estensione dell'esimente al reato di favoreggiamento personale commesso mediante false o reticenti dichiarazioni alla polizia giudiziaria - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per l'analogo reato di cui all'art. 371-bis c.p. (false informazioni al pubblico ministero) - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 416/1996.

(C.P., art. 376, comma 1, e 378).

(Cost., art. 3, primo comma) Pag. 44

N. 437. Ordinanza del pretore di Taranto del 27 marzo 1998.

Sanità pubblica - Specialisti ambulatoriali convenzionati - Inquadramento, a domanda e anche in sovrannumero, con decorrenza 1° luglio 1998, nel primo livello dirigenziale delle AA.SS.LL. - Incidenza sui principi della tutela del lavoro, della garanzia previdenziale e della contrattazione collettiva.

(Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 34, comma 1).

(Cost., artt. 35, 38 e 39) » 47

N. 438. Ordinanza del pretore di Lecce, sezione distaccata di Maglie del 15 aprile 1998.

Sanità pubblica - Previsione che, in nessun caso, possano essere inseriti nell'elenco dei farmaci somministrabili gratuitamente, di cui all'art. 1, comma 4, del d.-l. n. 536/1996, medicinali per i quali «non siano già disponibili risultati di studi clinici di fase seconda» - Conseguente esclusione dalla somministrazione gratuita dei farmaci del «Metodo Di Bella» - Discriminazione dei malati terminali esclusi dalla sperimentazione rispetto a quelli ammessi - Incidenza sul principio della tutela della salute.

Sanità pubblica - Obblighi dei medici e farmacisti in ordine rispettivamente alla prescrizione e alla somministrazione di medicinali per indicazione terapeutiche diverse da quelle autorizzate dal Ministro della sanità e alla spedizione allo stesso Ministro di copia delle ricette dei medicinali a base di somatostatina e di octeotride - Sanzioni disciplinari - Violazione del principio di uguaglianza.

(D.-L. 17 febbraio 1998, n. 23, preambolo, artt. 1, 2, 3, 4 e 5).

(Cost., art. 2, 3, 24 e 32) » 48

N. 439. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina del 5 dicembre 1997.

Impiego pubblico - Magistrati - Trattamento economico- Divieto di allineamento stipendiale - Efficacia retroattiva attribuita con norma qualificata di interpretazione autentica - Disparità di trattamento di situazioni identiche in base a mero elemento temporale e alla sollecitudine della p.a. nella liquidazione degli incrementi stipendiali conseguenti dell'allineamento - Violazione dei principi della retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 6/1994, di non fondatezza di analoga questione, ritenuta superabile dal giudice rimettente.

(D.-l. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7).

(Cost., art. 3, 36 e 97) » 58

N. 440. Ordinanza del tribunale di Venezia del 27 marzo 1998.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso che abbia reso dichiarazioni indizianti a carico di soggetti non presenti all'atto di assunzione davanti al pubblico ministero - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lamentata utilizzabilità di materiale probatorio ritualmente assunto subordinata al consenso della parte - Irragionevolezza - Lesione dei principi di indefettibilità della funzione giurisdizionale ed obbligatorietà dell'azione penale - Violazione del principio di indipendenza del giudice - Disparità di trattamento tra imputati con incidenza sul diritto di difesa.

Processo penale - Dibattimento - Nuova normativa in tema di valutazione delle prove - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo il consenso delle parti - Lamentata applicabilità della novella ai procedimenti in corso - Lesione dei principi di indefettibilità della funzione giurisdizionale ed obbligatorietà dell'azione penale - Violazione del principio di indipendenza del giudice - Disparità di trattamento tra imputati con incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, artt. 210, comma 4, 513, in relazione alla legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6, comma 1 e 5).

(Cost., art. 3, 24, 25, secondo comma, 101 e 112) Pag. 63

N. 441. Ordinanza del pretore di Milano del 26 marzo 1998.

Gratuito patrocinio - Ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato - Esclusione nei casi di procedimenti penali concernenti contravvenzioni - Ingiustificata disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa.

(Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 1, comma 8).

(Cost., art. 3 e 24) » 68

N. 442. Ordinanza emessa il 16 aprile 1998 dal tribunale di Frosinone nel procedimento penale a carico di Spagnoli Antonio ed altri.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice, salvo l'accordo delle parti - Irragionevolezza posta la prevista utilizzabilità di tali precedenti dichiarazioni nella diversa ipotesi in cui non sia possibile ottenere la presenza del dichiarante oppure procedere all'esame in altro modo - Violazione dei principi di indipendenza del giudice e di obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 2, modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 1).

(Cost., artt. 3, 101 e 112) » 70

N. 443. Ordinanza del pretore di Catania, sez. distaccata di Acireale del 30 dicembre 1997.

Locazione di immobili urbani - Procedimento per convalida di sfratto - Costituzione delle parti - Possibilità per il locatore e per il conduttore di costituirsi presentando al giudice, in udienza, l'intimazione di sfratto o la comparsa di risposta - Lesione del diritto di difesa.

Locazione di immobili urbani - Inadempimento del conduttore - Mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista - Configurabilità di causa di risoluzione del contratto - Possibilità, per il giudice, di valutare l'importanza dell'inadempimento - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alle locazioni non abitative, per le quali, invece, secondo il diritto vivente, tale possibilità è consentita - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione della tutela del diritto di proprietà.

(C.P.C., art. 660, comma 5; legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 5).

(Cost., artt. 3, 24 e 42)

Pag. 73

N. 444. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 giugno 1998) dal tribunale per minorenni di Cagliari del 21 gennaio 1997.

Pena - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Sopravvivenza di determinate condanne - Revoca della sanzione sostitutiva e conversione nella pena detentiva - Lamentato automatismo di detti provvedimenti nei confronti degli imputati minorenni (nel presupposto dell'estensione ad essi delle condizioni soggettive per l'applicazione delle sanzioni sostitutive) e nei confronti dei condannati «collaboratori di giustizia» - Disparità di trattamento per i primi rispetto agli imputati maggiorenni e per i secondi rispetto alla generalità dei condannati - Lesione del principio della protezione della gioventù e di quello della funzione rieducativa della pena.

(Legge 24 novembre 1981, n.689, art. 72, in relazione alla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 59; d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 30; d.-l. 15 gennaio 1991, n. 8, artt. 10, 12, 13-ter, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82 e modificato dal d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 27 e 31).

» 75

N. 445. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 giugno 1998) dalla Corte di cassazione del 27 giugno 1997.

Contenzioso tributario - Decisione della Commissione tributaria - Appello dell'Ufficio finanziario - Termini - Decorrenza dalla data della firma per ricevuta, apposta dal funzionario, destinatario della comunicazione del dispositivo, sul duplicato dell'avviso da restituire alla segreteria della Commissione tributaria - Mancata previsione, invece, della decorrenza di tale termine dalla consegna del plico da parte dell'ufficio postale - Lesione del principio di eguaglianza, in relazione a quanto disposto per il contribuente - Violazione del diritto di azione e di difesa.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 22, 32, comma primo e ultimo comma, e 38, comma terzo).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 83

- N. 446. Ordinanza emessa il 28 marzo 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Nola nel procedimento penale a carico di Chiacchio Umberto, Squame Giovanni ed altri.

Processo penale - Misure cautelari interdittive - Sospensione dell'esercizio di un pubblico ufficio o servizio - Obbligo per il giudice per le indagini preliminari di procedere all'interrogatorio dell'indagato - Lamentata previsione di tale obbligo soltanto in caso di previa richiesta della misura da parte del pubblico ministero - Disparità di trattamento tra indagati - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1998, art. 289, comma 2).

(Cost., artt. 3 e 24) Pag. 85

- N. 447. Ordinanza dalla Commissione tributaria provinciale di Biella del 24 marzo 1998.

Imposte e tasse in genere - Imposte sul reddito - Redditi fondiari - Dichiarazione di tali redditi e determinazione dell'imposta, indipendentemente dalla loro percezione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto agli altri redditi, soggetti a tassazione solo se effettivamente percepiti - Riconoscimento a favore del sulo Ufficio delle imposte della possibilità di avvalersi di presunzioni - Contrasto con l'art. 1 del t.u. delle imposte sui redditi, che stabilisce quale presupposto impositivo, il possesso di redditi in denaro o in natura - Violazione del principio della capacità contributiva.

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 23, comma 1).

(Cost., artt. 3, e 53) » 90

- N. 448. Ordinanza del pretore di Latina del 2 aprile 1998.

Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, comb. disp.; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 3 e 25) » 91

- N. 449. Ordinanza del pretore di Latina del 2 aprile 1998.

Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, comb. disp.; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 3 e 25) » 92

N. 450. Ordinanza del pretore di Trento del 24 marzo 1998.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso che abbia reso dichiarazioni indizianti al pubblico ministero - Possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere - Conseguente inutilizzabilità di dette dichiarazioni - Disparità di trattamento tra le parti - Lesione del principio di indefettibilità della funzione giurisdizionale e di obbligatorietà dell'azione penale - Incidenza sul principio del libero convincimento del giudice.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lesione dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Irragionevolezza - Disparità di trattamento tra le parti - Lesione del principio di indefettibilità della funzione giurisdizionale e di obbligatorietà dell'azione penale - Incidenza sul principio del libero convincimento del giudice.

(C.P.P. 1988, artt. 210, comma 4, e 513, comma 2, modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 101, 102, comma primo, 11 e 112)

Pag. 93

N. 451. Ordinanza del pretore di Torino del 4 aprile 1998.

Titoli di credito - Assegno bancario - Protesto per mancato pagamento - Pubblicazione ufficiale nell'elenco dei protesti, anche in caso di rifiuto legittimo al pagamento da parte del soggetto protestato (nella specie: per evidente contraffazione del titolo) - Lesione del diritto all'onore e alla identità personale e morale - Violazione del principio di eguaglianza, rispetto al protesto per mancanza di fondi - Incidenza sul diritto di difesa - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 151/1994.

(Legge 12 febbraio 1955, n. 77, artt. 1, e 3).

(Cost., art. 2, 3 e 24)

» 96

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 212 .

Sentenza 1^o-19 giugno 1998**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Impiego pubblico - Polizia di Stato - Accesso ai ruoli - Agenti ausiliari che per motivi di malattia si assentino dal corso quadrimestrale per più di trenta giorni - Cessazione da ogni rapporto con l'amministrazione - Recupero dell'idoneità psicofisica - Riferimento alla sentenza della Corte n. 195 del 1998 - Irragionevolezza dell'automatico della dimissione dal corso - Illegittimità costituzionale.****[D.-L. 4 agosto 1987, n. 325, art. 4, punto 1, lettera d) e punto 5, convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402].**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, punto 1, lettera d) e punto 5) del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 (Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli di Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402, promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1997 dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sul ricorso proposto da De Filippis Vincenzo contro il Ministero dell'interno, iscritta al n. 523 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, agente ausiliario di pubblica sicurezza, ammesso a frequentare il corso per il conseguimento della nomina quale agente di ruolo, aveva chiesto l'annullamento del decreto col quale il Capo della Polizia aveva disposto le sue dimissioni dal corso con conseguente cessazione dal servizio, il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con ordinanza emessa il 9 aprile 1997, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 97 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, punto 1, lettera d), e punto 5) del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402, nella parte in cui prevede la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione per gli agenti ausiliari della Polizia di Stato che si assentano per più di trenta giorni per motivi di malattia dal corso quadrimestrale per la nomina in ruolo ad agente di pubblica sicurezza (restando così preclusa la loro partecipazione ad un corso successivo).

Espone il giudice *a quo* che il ricorrente, dopo essere stato ammesso a frequentare il corso, era stato colpito da leucemia e che, a seguito di un trapianto di midollo osseo era successivamente guarito. Tuttavia la commissione medica competente lo aveva giudicato bisognoso di ulteriori centosessanta giorni di convalescenza, di talché

egli non aveva potuto frequentare il corso. Di qui il provvedimento impugnato, che, in applicazione della denunciata norma, aveva disposto la dimissione dal corso e la cessazione dal servizio, ricorrendo il caso di assenza protrattasi per più di trenta giorni.

Il rimettente prospetta innanzitutto il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il duplice profilo della violazione del principio di eguaglianza e del difetto di ragionevolezza, pur non ignorando che sotto tali profili la norma è già stata ritenuta conforme a Costituzione. Il primo aspetto della denunciata illegittimità costituzionale risiederebbe peraltro nel confronto con un *tertium comparationis* diverso da quelli a suo tempo offerti alla Corte e riguardanti la situazione dell'agente infortunatosi per causa di servizio e l'assenza per maternità per gli allievi di sesso femminile, risiederebbe cioè nella diversa e più favorevole disciplina cui va soggetto l'agente ausiliario il quale non partecipa al corso in parola: a carico di questi infatti non è prevista da alcuna norma l'immediata cessazione dal servizio in caso di assenza per malattia eccedente i trenta giorni.

A parere del TAR, i dipendenti pubblici — anche se non di ruolo — non possono essere tra loro discriminati, ai fini del mantenimento in servizio, in base al tipo di attività che stanno espletando. Se quindi l'assenza per malattia non è incompatibile con lo *status* di agente ausiliario, non si vede perché dovrebbe diventarlo allorché l'agente stesso frequenti il corso per il conseguimento della nomina in ruolo.

L'irragionevolezza risiederebbe poi nell'aver collegato al superamento del trentesimo giorno di assenza le descritte conseguenze risolutive del rapporto con l'amministrazione, senza consentire la possibilità di frequenza ad un corso successivo, così equiparandosi *quoad effectum* l'assenza volontaria, la rinuncia e perfino l'inedoneità alla ben diversa ipotesi dell'assenza per malattia.

La norma censurata risulterebbe altresì lesiva degli artt. 4 e 32 della Costituzione, in quanto l'agente ammaltato che provveda a curarsi incorrerebbe nella perdita del posto di lavoro oppure, per converso, ove scelga di partecipare al corso e di non curarsi, soffrirebbe nocumento alla propria salute. Il che non troverebbe giustificazione nell'esigenza di bilanciamento con il precetto di cui all'art. 97 della Costituzione, il quale, anzi, risulterebbe anch'esso vulnerato. La normativa in esame privilegia infatti le esigenze di incrementare i contingenti della Polizia di Stato attraverso una riduzione dei costi ottenuta attingendo ad una categoria già dotata di un certo livello di professionalità per avere svolto il servizio di leva come agente ed aver ottenuto un anno di prolungamento della ferma, così conseguendo, almeno presumibilmente, una certa esperienza.

Né, infine, la norma sarebbe giustificata dall'esigenza di evitare gli abusi, atteso che sullo stato di infermità potrebbero ben effettuarsi gli ordinari controlli previsti dall'ordinamento.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità e concluso, nel merito, per la declaratoria d'infondatezza della questione, stante l'ampia discrezionalità che caratterizza tale speciale forma di reclutamento, secondo quanto osservato da questa Corte con la sentenza n. 297 del 1994.

Considerato in diritto

1. — Il TAR per il Piemonte denuncia l'art. 4, punto 1, lettera d), e punto 5) del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402, nella parte in cui prevede la cessazione da ogni rapporto con l'Amministrazione anche per gli agenti ausiliari della Polizia di Stato che per motivi di malattia si assentano dal corso quadrimestrale per più di trenta giorni, impedendo così agli stessi di partecipare ad uno dei successivi corsi.

A parere del rimettente, la norma si pone in contrasto:

a) con l'art. 3 della Costituzione, sotto il duplice profilo della disparità di trattamento rispetto alla situazione dell'agente ausiliario che non partecipi ad alcun corso, per il quale non è prevista tale risoluzione del rapporto; nonché dell'irragionevolezza, consistente nella gravità delle conseguenze connesse al superamento, anche di un solo giorno, del periodo massimo di assenza consentito;

b) con gli artt. 4 e 32 della Costituzione, perché implica l'alternativa tra la perdita del posto di lavoro per chi decida di curarsi ed il pregiudizio per il diritto alla salute di chi trascuri la propria infermità pur di frequentare il corso;

c) con l'art. 97 della Costituzione in quanto, imponendo la cessazione del rapporto per un fatto morboso indipendente dalla volontà dell'interessato e dell'Amministrazione, non consente a quest'ultima alcuna verifica circa l'eventuale recupero dell'idoneità fisica e la costringe a privarsi di un elemento qualificato da una precedente esperienza professionale.

2. — La questione è fondata.

2.1. — Questa Corte è già stata investita in due precedenti occasioni dello scrutinio concernente la denunciata norma, come lo stesso giudice *a quo* ha ben presente. Ed entrambe le volte è pervenuta ad una pronuncia

di non fondatezza (v. sentenza n. 297 del 1994 e ordinanza n. 140 del 1995), traendo argomento dalla manifesta inidoneità delle situazioni indicate quali termini di confronto, ad essere assunte come *tertia comparationis*, in quanto riconducibili a principi del tutto diversi. Si trattava, infatti, delle ipotesi in cui l'assenza venga determinata da infermità contratta a causa di un'esercitazione pratica ovvero, per le allieve, da maternità.

Si era in proposito altresì accennato all'ampia latitudine della discrezionalità nella selezione degli aspiranti, che andava riconosciuta al legislatore in un sistema di reclutamento transitorio, ed alla non irrazionalità della scelta di accordare un più favorevole trattamento a chi si assentasse per causa di servizio o di maternità.

Il rimettente prospetta ora la questione adducendo, pur nell'identità delle fattispecie di causa, ulteriori termini di raffronto e profili diversi, alla cui stregua va dunque condotto questo nuovo scrutinio della stessa norma.

2.2. — Il comma 1 del denunciato art. 4 prevede che siano dimessi gli allievi e gli agenti di polizia ausiliari rimasti «per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche non consecutivi, ovvero quaranta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso». L'ultimo comma, parimenti censurato, stabilisce poi che «la dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione».

I corsi in parola sono stati istituiti allo scopo di sostituire il sistema ordinario di reclutamento — destinato ad andare «a regime» secondo la legge 1º aprile 1981, n. 121 — solo per il periodo di un quadriennio, successivamente prorogato dall'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276 e poi dall'art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 564 fino al 31 dicembre 1999.

I corsi si differenziano quanto a durata: per gli agenti ausiliari è previsto un periodo di quattro mesi, che diventa di sei per gli allievi agenti di polizia. Mentre di entrambi la finalità è quella della selezione attitudinale, previo giudizio di idoneità al servizio di polizia: superati gli esami, quanti hanno frequentato il corso compiono un periodo pratico, che in caso di giudizio sfavorevole sono ammessi a ripetere per una sola volta.

2.3. — Questa Corte, con sentenza n. 195 del 1998, ha già ritenuto manifestamente irragionevole una previsione analoga a quella della denunciata norma, che era riferita ai commissari di polizia in prova; conseguentemente dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, lettera d), della legge 1º aprile 1981, n. 121, nella parte in cui non consente all'Amministrazione di permettere la partecipazione ad un corso successivo dei commissari stessi, rimasti assenti per infermità oltre il previsto limite temporale, ove sia accertato l'avvenuto recupero della loro idoneità psicofisica.

La *ratio* argomentativa di tale sentenza circa la ragionevolezza interna del sistema, nonché la considerazione dei nuovi profili introdotti dal rimettente, insieme con la constatata ulteriore proroga del sistema «transitorio», indirizzano il presente scrutinio di costituzionalità secondo un'ottica diversa rispetto a quella in cui si ponevano le decisioni del 1994 e del 1995 sopra richiamate, necessariamente circoscritte dai limiti delle prospettazioni allora sottoposte alla Corte.

2.4. — Ebbene, manifestamente priva di alcuna giustificazione deve ritenersi la conseguenza sanzionatoria, espressamente assimilata all'espulsione, che la norma riconnette al provvedimento di dimissione dal corso, ove la si confronti con la situazione — addotta a paragone dal giudice *a quo* — dell'agente ausiliario non ancora ammesso al corso stesso, la cui assenza per infermità, pur protrattasi oltre i termini in detta norma indicati, non comporta l'automatica cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione.

L'irragionevolezza di codesto automatismo rimane confermata dal rilievo che l'impossibilità per l'Amministrazione — cui nella specie viene dalla legge imposta l'adozione di un provvedimento del tutto vincolato, non preceduto da alcuna istruttoria — di verificare l'eziologia e le conseguenze dell'infermità finisce col contraddire palesemente la discrezionalità di regola ad essa riconosciuta quando entri in gioco un interesse generale, come nella specie sarebbe quello di non privarsi della professionalità utile all'apparato statale, presumibilmente già acquisita nel suo precedente servizio dall'agente che abbia poi recuperato la sua idoneità psicofisica.

2.5. — Analogamente a quanto già constatato con riguardo all'ipotesi scrutinata nella sentenza n. 195 del 1998, viene dalla norma attribuito al mero dato della frequenza un valore addirittura preminente rispetto al rendimento. E ciò sino al punto di ricollegare alla assenza per infermità, protratta oltre un certo termine, la cessazione automatica del rapporto di servizio; impedendo all'Amministrazione di consentire — pur nel rispetto di ogni altro presupposto legalmente previsto — la partecipazione dell'allievo, che abbia nel frattempo recuperato l'idoneità psicofisica, ad un corso successivo. Quando poi, in base all'art. 48 della legge n. 121 del 1981 (che detta il regime ordinario dei corsi per la nomina ad agente di polizia), gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso sono ammessi a ripetere non più di una volta il secondo semestre; e lo stesso decreto-legge n. 325 del 1987, nell'art. 3, comma 5, consente agli agenti in prova di ripetere il periodo pratico nel caso di giudizio sfavorevole alla fine del periodo di prova cui siano ammessi al termine del corso in argomento.

2.6. — Tanto basta per dichiarare l'illegittimità costituzionale della denunciata norma, restando assorbita ogni ulteriore censura.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, punto 1, lettera d) e punto 5) del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 (Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli di Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402, nella parte in cui non consente all'Amministrazione di ammettere ad altro corso successivo gli agenti di polizia ausiliari che siano stati assenti per più di quaranta giorni per infermità contratta durante il corso ed abbiano nel frattempo recuperato l'idoneità psicofisica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 1° giugno 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.

Il cancelliere: FRUSCELLA

98C0740

N. 226

Sentenza 1°-19 giugno 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Concessioni di pubblico servizio - Lavoratori dipendenti - Inserzione della clausola esplicita determinante l'obbligo per il concessionario di applicare o di fare applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona (c.d. clausola sociale) - Omessa previsione - Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della p.a. e di tutela del lavoro subordinato - Illegittimità costituzionale.

(Legge 20 marzo 1970, n. 300, art. 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1996 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Pennisi Michele contro la Brumital S.p.a. ed altra, iscritta al n. 1358 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa l'8 febbraio 1996 (R.O. n. 1358 del 1996), la Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento).

Secondo il rimettente, la disposizione si pone in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede — contrariamente a quanto contemplato, invece, per i provvedimenti di concessione di benefici accordati dallo Stato e da enti pubblici ad imprenditori e per i capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche — l'inserzione obbligatoria, nei contratti aventi ad oggetto la concessione di pubblici servizi, della clausola di equo trattamento, determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

2. — La questione è stata sollevata nell'ambito del giudizio promosso da Pennisi Michele, medico alle dipendenze della Casa di cura «S. Maria Center» S.p.a. nel periodo dal gennaio 1980 al luglio 1988, per ottenere la condanna del datore di lavoro alla corresponsione di emolumenti ed indennità retributive sulla base del più favorevole trattamento economico previsto dal contratto collettivo 15 luglio 1987, laddove, invece, la società aveva continuato a far riferimento al previgente contratto collettivo.

Il giudice *a quo*, fra i vari motivi di impugnazione addotti dal ricorrente (erronea determinazione del giudice d'appello sull'inapplicabilità, al caso sottoposto a cognizione, dell'art. 36 della legge n. 300 del 1970; legittimazione diretta ed immediata del lavoratore ad esigere il rispetto del trattamento economico-normativo cui si riferisce il medesimo art. 36, nonostante la mancata inserzione della relativa clausola; efficacia nei confronti del datore di lavoro di contratto collettivo successivamente intervenuto, in virtù dell'adesione al contratto previgente), ritiene di dar la precedenza «sul piano logico» all'esame di quello relativo alla applicabilità o meno dell'art. 36 della legge n. 300 del 1970 alla fattispecie dedotta in giudizio.

In ordine a quest'ultima, l'ordinanza assume che la convenzione, stipulata dalla Casa di cura con il competente Assessorato regionale, per regolare la prestazione dei servizi resi dalla prima in favore degli assistiti ed in relazione ai quali veniva versato un corrispettivo dalla Regione Sicilia, rivesta — sulla base anche di quanto dedotto dal ricorrente — «al pari di quelle stipulate ai sensi dell'art. 44 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 tra le unità sanitarie locali e le case di cura (o altre strutture private), natura di contratto di diritto pubblico», dando, perciò vita ad un «rapporto qualificabile come concessione amministrativa di un pubblico servizio».

3. — Escluso tuttavia che, nel caso in esame, il rapporto giuridico fra privato concessionario e pubblica amministrazione possa essere, sia pure in via analogica, ricompreso nello specifico ambito di applicazione della disposizione di cui all'art. 36 della legge n. 300 del 1970, il giudice *a quo* rammenta i numerosi interventi normativi che hanno segnato nel tempo «la positiva ingerenza della pubblica amministrazione nella disciplina dei rapporti tra imprese appaltatrici di opere pubbliche o concessionari di pubblici servizi e lavoratori da essi dipendenti al fine di assicurare loro un equo trattamento». In questo quadro di riferimento si colloca, a suo avviso, anche l'art. 36 della legge n. 300 del 1970, quale disposizione che si prefigge di «assegnare dignità normativa» ai principi enunciati nella convenzione OIL n. 94 ed, al contempo, di superare il carattere settoriale dei pregressi interventi legislativi in materia, attribuendo così «una dimensione compiuta al principio già accolto» dagli stessi, con l'obiettivo di «estendere di fatto» il contenuto economico-normativo della contrattazione collettiva vigente (pur mantenendone inalterata la sfera di efficacia soggettiva) ai rapporti di lavoro attinenti ad un'attività imprenditoriale, «nella quale sia a vario titolo implicata la pubblica amministrazione»; e ciò tramite l'inserzione obbligatoria nei provvedimenti concessori di benefici ovvero nei capitolati di appalto della clausola di equo trattamento, da essa prevista.

4. — Individuata, perciò, la *ratio* della disposizione «nella esigenza che, ove nell'esercizio di un'attività imprenditoriale intervenga la pubblica amministrazione (in quanto questa eroghi in relazione ad essa benefici di carattere finanziario o creditizio ovvero ne affidi ad altri il compimento), sia assicurato uno standard minimo di tutela ai dipendenti che ne siano coinvolti», la Corte rimettente ritiene che, alla luce dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, non sia giustificata l'esclusione, dall'ambito di applicazione della disposizione medesima, dei rapporti di lavoro facenti capo a concessionari di pubblici servizi.

Nel senso dell'incostituzionalità di tale esclusione depone, secondo l'ordinanza, la sostanziale omogeneità fra le due fattispecie (appalti di opere pubbliche e concessioni di pubblici servizi), che, sebbene differenti quanto a natura giuridica e disciplina, evidenziano, entrambe, l'interesse della pubblica amministrazione alla predisposizione di un equo trattamento in favore del personale occupato nelle rispettive attività. Secondo l'ordinanza, «la

generalizzata estensione del principio che costituisce il fondamento» dell'art. 36 della legge n. 300 del 1970, «si rivela, del resto, aderente al dovere di imparzialità proprio della p.a. (art. 97 della Costituzione), che non troverebbe piena attuazione ove una tutela minima fosse garantita ai lavoratori in riferimento ad alcune soltanto delle attività imprenditoriali in cui la p.a. stessa sia implicata».

Oltretutto, sarebbe inaccettabile che le imprese operanti con la pubblica amministrazione possano «trarre un profitto aggiuntivo» a scapito dei propri dipendenti, sottraendosi all'osservanza della contrattazione collettiva, laddove, invece, il corrispettivo che ricevono, per la «realizzazione di un interesse pubblico», è rapportato anche ai presumibili oneri di carattere retributivo, «innegabilmente determinati con riferimento ad un trattamento adeguato quantomeno a quello previsto dai contratti collettivi di categoria».

Considerato in diritto

1. — Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento).

Il rimettente è dell'avviso che il predetto art. 36, «nella parte in cui non prevede l'inserzione obbligatoria della clausola di equo trattamento nei contratti aventi ad oggetto la concessione di pubblici servizi», si ponga in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, non trovando giustificazione alcuna la disparità di trattamento esistente tra i lavoratori che prestino la loro opera alle dipendenze di detti concessionari e quelli che la prestino, invece, alle dipendenze delle imprese appaltatrici di opere pubbliche.

2. — Chiamato a pronunciarsi in una controversia di lavoro, instaurata da un medico dipendente di una casa di cura, titolare di un rapporto concessorio riconducibile alla tipologia di cui all'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), il giudice *a quo* ha ritenuto, nella deliberazione dei motivi di ricorso a lui sottoposti, di dare la precedenza a quello riguardante l'applicabilità, alla fattispecie, dell'art. 36 della legge n. 300 del 1970 (c.d. statuto dei lavoratori), rispetto agli altri mezzi di gravame, concernenti, rispettivamente, la configurabilità della diretta legittimazione dei lavoratori ad esigere il rispetto del trattamento economico e normativo cui si riferisce la disposizione censurata, pur in mancanza del concreto inserimento della cosiddetta «clausola sociale» nel rapporto concessorio, nonché l'efficacia, nei confronti del datore di lavoro, di contratti collettivi successivi a quello cui il medesimo aveva prestato adesione.

Come questa Corte ha già avuto occasione più volte di affermare, l'ordine logico secondo il quale il rimettente reputa di affrontare le varie questioni o motivi di ricorso portati al suo esame non è sindacabile in questa sede. Nulla osta perciò all'ammissibilità della sollevata questione di costituzionalità, non potendosi negare la rilevanza della medesima ai fini del decidere.

3. — Nel merito, la questione è fondata.

L'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 prevede che, «nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati d'appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona».

La disposizione si colloca nella scia di un indirizzo legislativo, circa l'ingerenza della amministrazione nella disciplina dei rapporti tra imprese appaltatrici di opere pubbliche o concessionarie di pubblici servizi e rispettivi lavoratori dipendenti, più che secolare, risalendo esso addirittura all'art. 357 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* (che autorizza l'amministrazione a pagare «la mercede... rifiutata senza giusto motivo, o non corrisposta nel termine consueto», con le somme dovute all'appaltatore). Nell'ambito di tale indirizzo, come rammenta lo stesso giudice *a quo*, si collocano anche più recenti provvedimenti (tra cui l'art. 8 della legge 25 giugno 1956, n. 695, recante disposizioni in favore dell'industria zolfiera, l'art. 2 del d.P.R. 22 novembre 1961, n. 1192, sulla disciplina della mano d'opera negli appalti concessi dalle Amministrazioni autonome delle ferrovie dello Stato, dei monopoli di Stato e delle poste e telecomunicazioni, il d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, approvativo del capitolato generale d'appalto del Ministero dei lavori pubblici), espressivi della tendenza a stabilire clausole di garanzia di equo trattamento nelle attività economiche in cui interviene, sovente con misure agevolative, la mano pubblica. Detta tendenza trova la sua più significativa manifestazione proprio nell'art. 36 dello Statuto dei lavoratori, il quale supera, infatti, il carattere settoriale dei precedenti interventi, recependo, nel contempo, i principi della convenzione OIL n. 94 del 1949, resa esecutiva in Italia con legge 2 agosto 1952, n. 1305, volti a prevedere che i con-

tratti ivi indicati, stipulati dagli imprenditori privati con la pubblica amministrazione, contengano clausole che assicurino retribuzioni ed altre condizioni del rapporto di lavoro non meno favorevoli di quelle derivanti dalla contrattazione collettiva.

Le norme derivanti da tale convenzione, secondo la tesi del rimettente, sulla quale questa Corte non può non convenire, non hanno tuttavia carattere autoapplicativo, apparendo essa, per il tenore stesso delle relative disposizioni, non certo di esaustiva regolamentazione, e potendosi, oltretutto, dubitare della puntuale considerazione, in seno alla medesima, anche delle concessioni di pubblico servizio, affidate con atto autoritativo provvedimento, alla stregua anche di quanto risulta dalla coeva raccomandazione OIL n. 84, intesa a sollecitare da parte degli Stati contraenti — in caso di «autorizzazioni» a datori di lavoro privati per l'esercizio «di un servizio di pubblica utilità» — l'adozione di «clausole relative ai rapporti di lavoro sostanzialmente analoghe a quelle previste per i contratti pubblici».

Nell'impossibilità, perciò, di rinvenire nella sopra ricordata convenzione una disciplina applicabile direttamente alla fattispecie, sì da superare, per tal via, la questione sollevata dal rimettente, si pone l'esigenza di verificare se la mancata previsione, da parte dell'art. 36, della ipotesi segnalata dall'ordinanza — e cioè di un rapporto convenzionale fra Regione e clinica privata riconducibile sostanzialmente alla tipologia concessoria di pubblico servizio, prevista dall'art. 44 della legge n. 833 del 1978 — sia espressione di legittima scelta del legislatore, ovvero frutto di irragionevole discriminazione, a fronte di una situazione omologabile alle altre tutelate dalla norma.

Diviene, dunque, decisiva la considerazione della ratio della disposizione censurata, da rinvenire, secondo la prevalente giurisprudenza, nell'esigenza che, ove nell'esercizio di una determinata attività imprenditoriale intervenga la pubblica amministrazione (in quanto essa eroghi benefici di carattere finanziario o creditizio ovvero affidi ad altri il compimento dell'attività stessa), sia assicurato uno standard minimo di tutela ai dipendenti coinvolti. Non è senza rilievo, peraltro, la circostanza che anche coloro che, in via minoritaria, individuano lo scopo precipuo della norma nella valorizzazione della dimensione collettiva degli strumenti da essa considerati pongono, pur sempre, in evidenza l'intimo collegamento che sussiste tra siffatto profilo e quello dell'esigenza di tutela del lavoro subordinato, sottolineando, in tal modo, l'ispirazione e la funzione di garanzia che la disposizione, in ogni caso, svolge in favore dei lavoratori utilizzati presso imprese private che hanno ottenuto benefici o appalti dallo Stato.

4. — A fronte di tale finalità della legge, v'è, ovviamente, pur sempre da domandarsi se la figura giuridica dell'appalto di opere pubbliche non sia espressiva, di per sé, di peculiari esigenze che, nell'ambito della disposizione censurata, possano fungere, nonostante l'ampiezza della ratio cui si ispira la legge, da ragionevole criterio di diversificazione rispetto alla situazione della concessione di pubblici servizi.

In via di principio, non è dubbia la diversità tra appalto di opere pubbliche e concessione di pubblico servizio, anche per il maggior rilievo tradizionalmente assunto, per la seconda, dal momento provvedimentale-autoritativo. Ciò non può, tuttavia, far disconoscere, al di là del dibattito sulla definizione in generale dell'istituto, che anche le concessioni di pubblico servizio partecipano di una regolamentazione c.d. «contrattuale» del contenuto dell'attività devoluta all'imprenditore privato; regolamentazione che, nell'introdurre elementi di disciplina del diritto comune, si pone, già di per sé, in funzione latamente assimilativa tra le due figure.

Inoltre, anche se pertiene indefettibilmente all'appalto il profilo, istituzionalizzato, «della scelta del contraente», finalizzata alla migliore realizzazione dell'interesse pubblico, secondo i principi della concorrenza tra imprenditori (per ottenere la pubblica amministrazione le condizioni più favorevoli) e della parità di trattamento dei concorrenti nella gara (per assicurare il miglior risultato della procedura concorsuale senza alterazioni e/o turbative), non si può certo ignorare che il principio di acquisizione della prestazione alle condizioni più favorevoli per la pubblica amministrazione non rimane estraneo neppure alle concessioni di pubblico servizio. E ciò in vista dell'esigenza della migliore soddisfazione dell'interesse pubblico che l'imprenditore è tenuto a realizzare, attraverso una ricerca di mezzi adeguati e pertinenti allo scopo, tale da comportare una selezione tra gli stessi (soprattutto in tempi di eliminazione dei regimi monopolistici). In tal senso, anche i costi per le imprese, derivanti dall'obbligo di «equo trattamento», concorrono alla migliore individuazione del soggetto idoneo e ciò vale, indubbiamente, per entrambe le figure giuridiche in esame.

Aggiungasi, inoltre, che la parità di trattamento tra i concorrenti nella «gara» è — come esattamente nota il rimettente — espressione, in ogni caso, del più generale principio di imparzialità, ex art. 97 della Costituzione, cui è sempre tenuta la pubblica amministrazione e che, come tale, è pervasivo dell'intera attività amministrativa, risultando necessariamente inerente anche a quella concessoria.

A questo proposito può, anzi, osservarsi che, non a caso, la giurisprudenza della Cassazione ha ricollegato all'inserzione della clausola sociale uno specifico interesse dell'amministrazione alla «regolare esecuzione

dell'opera nei termini contrattualmente previsti», evitando così di rimanere «esposta alle conseguenze dannose provocate dalla conflittualità e dalle rivendicazioni che insorgono abitualmente a causa della inosservanza della normativa collettiva» (Cassazione n. 3640 del 1981).

5. — La conclusione alla quale, in relazione a quanto detto, occorre pervenire è, allora, nel senso che lo strumento utilizzato per la scelta del contraente non viene ad introdurre, sotto lo specifico profilo dell'inserzione della c.d. «clausola sociale», aspetti peculiarmente caratterizzanti l'appalto di opere pubbliche rispetto alla concessione di pubblici servizi e, soprattutto, non concorre ad enucleare la precipua *ratio* dell'art. 36 dello Statuto dei lavoratori, come, tra l'altro, avvalorare la circostanza che detta disposizione accomuna le ipotesi degli appalti di opere pubbliche a quelle dei «benefici finanziari e creditizi», rispetto ai quali sono ben lungi dal rilevare le problematiche esaminate.

Acclarato, perciò, che lo scopo della norma è quello, entro il quadro delineato dal principio di imparzialità e buon andamento, di tutela del lavoro subordinato in situazioni nelle quali lo Stato è in grado di influire direttamente o indirettamente, la stessa *ratio* della disposizione ed il suo corretto collegamento «soggettivo» con i «lavoratori subordinati» portano la Corte a ritenere ingiustificata l'esclusione, dal suo ambito di efficacia, dei lavoratori dipendenti da imprese che esercitano un pubblico servizio sulla base di concessione della pubblica amministrazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che, nelle concessioni di pubblico servizio, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il concessionario di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 1º giugno 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.

Il cancelliere: FRUSCELLA

98C0754

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 427

*Ordinanza emessa il 20 febbraio 1997 (recte: 20 febbraio 1998) dal tribunale di Torino
nel procedimento penale a carico di Gharbi Faical Ben Ali ed altro*

Processo penale - Dibattimento - Imputato contumace - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice di utilizzabilità di tali dichiarazioni nei confronti di altri senza il loro consenso - Lamentata attribuzione ad una delle parti del potere di disporre della prova - Irragionevolezza - Lesione del principio del libero convincimento del giudice e di quello di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 1).

(Cost., artt. 3, 101, 111 e 112).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza in relazione alle eccezioni di incostituzionalità degli artt. 513 c.p.p. modificato dall'art. 1, legge 7 agosto 1997, n. 267, e 6, commi 2 e 5 legge 7 agosto 1997 n. 267, con riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., proposte dal p.m. all'udienza del 20 febbraio 1997

Sentite le difese;

OSSERVA

Il presente dibattimento si è aperto il 9 luglio 1997, data in cui si è tenuta la relazione introduttiva delle parti: lo stesso era perciò in corso al 12 agosto 1997, allorché è entrata in vigore la legge 7 agosto 1997, ma a tale data non erano state compiute attività processuali che avessero importato la lettura di dichiarazioni rese nella fase precedente al giudizio.

All'udienza del 20 febbraio 1997, stante la contumacia del latitante Maklounk e l'irreperibilità dei soggetti citati *ex art.* 210, c.p.p., il p.m., che in sede di richiesta delle prove aveva chiesto l'esame del coimputato Maklounk e degli imputati di reato connesso Essabar Karim ed Adam Ben (già separatamente giudicati per lo stesso fatto), ha prodotto, per la loro lettura, le dichiarazioni da costoro rese nella fase delle indagini preliminari.

Le difese nulla hanno osservato in merito all'acquisizione dei verbali resi dagli imputati di reato connesso, mentre quella del Gharbi ha negato — a sensi dell'art. 513 n. 1 ultima parte c.p.p. — il proprio consenso all'utilizzabilità anche nei confronti del proprio assistito delle dichiarazioni rese al g.i.p. ed al p.m. dal Maklounk.

Il p.m. ha quindi eccepito, richiamando le argomentazioni già svolte il 10 novembre 1997, l'illegittimità costituzionale dell'art. 513 c.p.p. come novellato dalla legge n. 267/97 ed anche della disciplina transitoria di cui all'art. 6 della detta legge, disciplina la cui inapplicabilità nel presente caso deriverebbe da un'intrinseca irrazionalità della norma stessa, tale da importare lesione del principio di uguaglianza.

Il p.m. pare aver mosso tali rilievi, ritenendo l'utilizzabilità «condizionata» di cui all'art. 513 c.p.p. riferibile sia alle dichiarazioni a carico dell'imputato Gharbi promananti dal coimputato Maklounk contumace, sia a quelle degli imputati di reato connesso Essabar Karim ed Adam Ben, non presentatisi in quanto irreperibili.

Va detto sul punto che in relazione all'acquisizione dei verbali resi da tali ultimi due soggetti la norma non trova applicazione sotto quel profilo, sì che le eccezioni proposte sono entrambe irrilevanti.

Ciò, non tanto perché la difesa non si è opposta all'integrale utilizzo dei verbali sottoscritti dagli imputati di reato connesso, ma perché Essabar Karim e Adam Ben risultano divenuti imprevedibilmente irreperibili. I documenti in questione devono perciò ritenersi acquisiti *ex art.* 512 c.p.p. e quindi senza che sussista alcuna facoltà di veto delle parti in ordine alla loro piena utilizzabilità.

Vero che lo stesso art 513, n. 2, c.p.p. nella parte in cui opera il rinvio all'art. 512 c.p.p. ora precisa che «l'impossibilità» di ottenere la presenza del dichiarante o di procedere comunque in contraddittorio al suo esame — deve dipendere «da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni».

Non bisogna però incorrere nell'errore di ritenere che debba considerarsi sempre prevedibile che i soggetti di cui all'art. 210 c.p.p., per il fatto di essere usciti dalla scena processuale e di essere quindi scarsamente stimolati da eventuali benefici ancora *sub iudice*, si rendano addirittura irreperibili: una tale interpretazione imporrebbe al p.m., posto che tale ipotesi è sempre in astratto plausibile, di porre sempre preventivo riparo (mediante incidente probatorio) e restringerebbe la possibilità di fare ricorso all'art. 512 c.p.p. a soli casi eccezionali, quali la morte, l'evasione, l'impedimento psichico (o quello fisico all'eloquio) del dichiarante.

Secondo nozioni pacifiche — che vengono ad esempio in considerazione quando si prende in esame il reato colposo — la prevedibilità di un evento si fonda sulla probabilità concreta del suo verificarsi, non sulla sola astratta possibilità che esso si produca, ed è alla prevedibilità che la legge fa riferimento.

Nel caso di specie, il Collegio reputa che l'impossibilità di procedere a nuovo esame dell'Adam Ben e dell'Es-sabar Karim non sia derivata da fatti o circostanze prevedibili al momento delle dichiarazioni: che gli stessi potessero rendersi irreperibili era da ritenersi possibile, certo; non si hanno, però, elementi concreti per ritenere che ciò fosse probabile (infatti i soggetti in questione, per quanto stranieri, risultavano abitare stabilmente a Torino ove avevano eletto domicilio).

Il limite alla piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari ora previsto dall'art. 513, n. 1, c.p.p. viene dunque in gioco per i soli verbali resi dal coimputato Maklouk.

Ricordiamo che la norma, nella nuova formulazione di cui alla legge n. 267/97, mira ad ottenere la reiterazione in dibattimento delle dichiarazioni a carico di coimputati rese nella fase delle indagini preliminari: ove ciò non sia possibile (per la contumacia del soggetto o perché questi non si sottopone all'esame, ovvero, se sia stata separata la sua posizione ed egli abbia acquisito lo *status* di imputato di reato connesso, nel caso tale persona si avvalga della facoltà di non rispondere), prevede che l'utilizzabilità delle dichiarazioni conseguentemente acquisite sia condizionata all'accordo di tutte le parti, se le dichiarazioni provengono da una delle persone indicate nell'art. 210, c.p.p. e al consenso dell'imputato se provengono da coimputato.

Con l'introduzione del nuovo testo dell'art. 513 c.p.p., il legislatore ha altresì dettato, all'art. 6, legge cit., una disciplina transitoria, che consente (o meglio consentiva, dato che è ormai perento il termine di due mesi previsto) di ricorrere all'incidente probatorio anche dopo l'esercizio dell'azione penale e che stabilisce una deroga al principio del *tempus regit actum* per i dibattimenti, che, già iniziati alla data di entrata in vigore della legge, avessero prima di tale data visto l'acquisizione di dichiarazioni delle persone di cui all'art. 513 c.p.p.

Per le dichiarazioni già legittimamente acquisite, la cui utilizzabilità all'atto della successiva decisione sarebbe stata esclusa dall'intervento della nuova disciplina, si è infatti delineato un meccanismo di parziale salvataggio: una nuova citazione dei soggetti che abbiano reso tali dichiarazioni, a seguito della quale resti immutata la situazione, dà luogo alla deroga alla nuova regola, consentendo ancora un utilizzo, sia pure con alcuni limiti, dei verbali già acquisiti.

La disciplina introdotta con la legge n. 267/97 ad avviso del p.m. dovrebbe essere censurata in sede costituzionale:

In primo luogo, perché l'art. 6 della legge, subordinando il regime intermedio di valutazione probatoria di cui al comma 5 al requisito della avvenuta lettura — condizione che la fa ritenere inapplicabile nel presente procedimento — sarebbe formulato in violazione dell'art. 3 della Costituzione: l'applicabilità o meno della norma transitoria a procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della legge deriverebbe, ad avviso del p.m., da un presupposto «assolutamente casuale».

In secondo luogo, perché, comunque, l'art. 513 c.p.p. nel nuovo testo si porrebbe in contrasto con lo scopo del processo penale: essendo lo stesso, come più volte sottolineato dalla Corte costituzionale, finalizzato all'accertamento della verità, accertamento della verità che implica la non dispersione dei mezzi di prova, la concessione alla difesa della facoltà di inibire l'utilizzo di un mezzo di prova porterebbe alla violazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e sarebbe di ostacolo alla punizione dei colpevoli.

Il collegio non ritiene rilevanti le eccezioni proposte dal p.m. in ordine alla disciplina transitoria.

Si deve osservare che quand'anche si ritenesse non manifestamente infondata la censura mossa dal p.m. alla norma transitoria, reputando che sussista irragionevole disparità di trattamento tra i dibattimenti in corso che

già abbiano registrato, al momento della nuova disciplina, lettura di dichiarazioni acquisite *ex art.* 513 c.p.p. e dibattimenti che, parimenti già in corso, non abbiano visto — come in questo caso — il verificarsi di tale condizione, la questione non sarebbe rilevante.

Siamo infatti qui in presenza di situazione che deriva dalla contumacia del soggetto che ha precedentemente reso dichiarazioni accusatorie nei confronti del coimputato: anche ove una decisione della Corte sul punto permettesse di superare il dato che delle dichiarazioni rese al p.m. non è stata data lettura prima dell'entrata in vigore della legge, la norma transitoria non troverebbe applicazione.

Infatti, ancorché l'art. 6 legge cit. esordisca — al comma 2 — con il riferimento a tutte le «persone indicate nell'art. 513 c.p.p.», esso prosegue — al comma 5 — stabilendo che si provveda, ad istanza di parte, ad una *nuova citazione* delle predette persone e che «ove le stesse si siano ulteriormente avvalse della facoltà di non rispondere ovvero non si siano presentate, nonostante il ricorso alle misure di cui al comma 2, primo periodo dell'art. 513 del codice di procedura penale, come sostituito...», le dichiarazioni acquisite possano essere valutate come prova, ma secondo nuovi parametri di valutazione.

Posto che si parla di nuova citazione e che tra le misure cui si deve fare ricorso per ottenere la presenza del soggetto in questione vi è quella dell'accompagnamento, misura non adottabile nei confronti dell'imputato — la cui presenza non può essere ottenuta coattivamente se non per l'unica e diversa ipotesi del confronto — è chiaro che la norma riguarda, in realtà, le sole dichiarazioni dei soggetti di cui all'art. 210 c.p.p.

Infatti, anche ove si voglia interpretare la dizione «citazione» in senso ampio (il che pare arduo), facendone cioè discendere un rinnovo della citazione a giudizio nei confronti di chi non si sia presentato o di chi presentatosi si sia allontanato dopo aver rifiutato di reiterare precedenti dichiarazioni, al persistere della contumacia o del lecito atteggiamento processuale dell'imputato da ritenersi già presente, non potrebbe opporsi, senza ledere il diritto di difesa, nessuna attività di coazione.

Al più si potrebbe ritenere che la norma riguardi anche il coimputato, laddove si interpreti la dizione «disposta la citazione» anche in senso atecnico, sostanzialmente cioè in una richiesta, rivolta al coimputato *presente* che si sia sottratto all'esame, per accertare se intenda persistere nella sua scelta processuale (ed in tal caso utilizzandone le dichiarazioni già acquisite *ex art.* 513 c.p.p. nei limiti di cui al comma 5).

Ma le dichiarazioni acquisite al presente procedimento *ex art.* 513 c.p.p. senza assenso del difensore dell'imputato Gharbi alla loro piena utilizzabilità promanano, come sopra detto, da coimputato contumace, sì che, da quanto sopra osservato, deriva l'*irrilevanza* nel caso qui in esame della questione proposta dal p.m. in ordine alla disciplina dettata dall'art. 6, legge 7 agosto 1997, n. 647.

Diciamo, per completezza, che la difesa ha osservato che il p.m. avrebbe potuto, per il presente processo, fare ricorso, nel termine, al comma 1, dell'art. 6, legge cit.

Sul punto sono da condividere gli argomenti del p.m.

Se il consentire di ricorrere anche dopo la richiesta di rinvio a giudizio all'incidente probatorio poteva rispondere all'esigenza di permettere di prevenire, ove lo si ritenesse probabile, il verificarsi di una situazione in cui le dichiarazioni a carico di un imputato non fossero più reiterate in contraddittorio, prevedere, per il caso che in un dibattimento in corso alla data di entrata in vigore della nuova normativa non sia già stata data lettura di dichiarazioni acquisite *ex art.* 513 c.p.p., la possibilità di instaurare un incidente probatorio anche durante la fase del giudizio, non avrebbe avuto senso alcuno, posto che funzione dell'incidente probatorio è anticipare la formazione di un contraddittorio che, una volta iniziata la fase del giudizio, già sussiste nella sua pienezza.

Diversa l'opinione del tribunale in ordine ai rilievi mossi all'art. 513, n. 1, c.p.p.

La questione è rilevante per la decisione: il coimputato Maklouk ha infatti reso avanti il g.i.p. ed il p.m. interrogatori in cui ha anche fornito elementi a carico del Gharbi.

Per via dell'atteggiamento processuale legittimamente assunto dalla difesa del Gharbi, di tali elementi però, in assenza di una pronuncia della Corte che dichiari incostituzionale il diritto di veto che l'art. 513 c.p.p., conferisce alla parte che vede contro di sé prodotte dichiarazioni promananti da coimputati, il collegio non potrà tenere conto all'atto della decisione.

Si tratta ora di vedere se la nuova regola che disciplina la fase di acquisizione della prova, che si muove in una ottica di accentuazione del processo accusatorio come processo di parti, urti o meno contro parametri costituzionali.

Un'indicazione per procedere a tale valutazione può e deve essere tratta dalle pronunce della Corte costituzionale.

La stessa ha già individuato nella Costituzione limiti al processo accusatorio, ove i nuovi istituti o le nuove regole, rendendolo conforme al solo modello astratto di processo di parti, si prestino a storture, sì da ledere l'effettivo svolgimento della funzione giurisdizionale.

Si deve tenere presente che la Corte ha considerato irragionevoli il divieto di testimonianza *de relato* della p.g., l'omessa previsione della possibilità di acquisire dichiarazioni di imputati in procedimento connesso, quando essi si fossero avvalsi della facoltà di non rispondere, l'utilizzo solo a fini della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni contestate ai testimoni; che ha riconosciuto l'acquisibilità *ex art. 512 c.p.p.* delle dichiarazioni di congiunti che si siano avvalsi della facoltà di astenersi dal deporre e di quelle del teste affetto da amnesia dovuta ad infermità; che ha dettato regole interpretative sull'art. 507, considerato legittimo solo ove l'impulso giudiziale all'acquisizione probatoria possa sostituirsi pienamente all'inerzia delle parti.

Tali decisioni sono basate su affermazioni, in ordine alla indefettibilità della giurisdizione, alla funzione del processo penale ed al ruolo di ricerca di una verità non meramente formale assegnato costituzionalmente al medesimo, che giova ricordare.

La Corte con la sent. n. 88/91 ha ricordato come i principi di legalità ed uguaglianza si possano realizzare solo grazie all'indipendenza del p.m. garantita dall'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, principio che il nuovo processo non può pertanto intaccare.

A tutela dell'effettività dell'azione penale, della sua completezza e della sua imparzialità il dovere del p.m., soggetto, come il giudice solo alla legge, di estendere le proprie indagini a tutto ciò che può formare oggetto di prova.

La Corte ha rammentato come, di conseguenza, il nuovo ordinamento processuale abbia previsto istituti a rimedio dell'inerzia del p.m. stesso, quali i poteri di controllo del g.i.p., quelli della parte lesa a fronte di richiesta di archiviazione, il potere di avocazione del p.g. e come essa stessa abbia, con le sent. 409 e 445 del 1990, reso concreto il potere di impulso del g.i.p.

La Corte, ha altresì precisato, con la sent. n. 255 del 1992, che dei mezzi di prova raccolti occorre evitare la successiva dispersione, perché ciò porterebbe a frustrare lo scopo stesso del processo penale.

Sul fine del processo, la Corte, con la sent. n. 111 del 1993 — sull'interpretazione da dare all'art. 507 c.p.p. per poterne ritenere la portata conforme al dettato costituzionale — ha ribadito quanto già precisato nelle sentenze n. 255 del 1992 e 258 del 1991, cioè che «fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità» e dettato alcuni principi di particolare rilievo per la presente decisione.

Ha sottolineato come, attesa la natura non meramente formale della verità cui si deve tendere, la scelta del contraddittorio dibattimentale quale opzione migliore rispetto al fine assegnato costituzionalmente al processo non implichi che l'oralità debba essere veicolo esclusivo di formazione della prova e ricordato i numerosi casi di acquisizione al dibattimento di prove già costituitesi aliunde, la cui previsione è fondata proprio sul ricordato principio «della non dispersione».

L'acquisizione dei mezzi di prova tende a consentire l'accertamento di una verità conforme alla realtà dei fatti, non la formazione di una verità «processuale» rimessa al solo impulso delle parti e della quale le stesse dunque potrebbero disporre: «sarebbe contrario ai principi costituzionali di legalità ed obbligatorietà dell'azione concepire come disponibile la tutela giurisdizionale assicurata dal processo penale».

La Corte, ricordando che il nuovo codice non prevede alcun caso in cui sia riconosciuto alle parti il potere di vincolare il giudice, ha sottolineato come riconoscere alle parti un principio dispositivo sul piano probatorio significherebbe «rendere disponibile, indirettamente, la stessa *res iudicanda*».

Sarebbe incompatibile con i principi di uguaglianza, legalità ed obbligatorietà dell'azione penale un processo «ridotto a tecnica di risoluzione delle controversie nel cui ambito al giudice sarebbe riservato essenzialmente un ruolo di garante dell'osservanza delle regole di una contesa tra parti contrapposte ed il giudizio avrebbe la funzione non di accertare i fatti reali onde pervenire ad una decisione il più possibile corrispondente al risultato voluto dal diritto sostanziale, ma di attingere — nel presupposto di una accentuata autonomia finalistica del processo — quella sola 'verità' processuale che sia possibile conseguire attraverso la logica dialettica del contraddittorio e nel rispetto di rigorose regole metodologiche e processuali coerenti al modello».

È ad evitare che l'inerzia delle parti porti alla dispersione delle prove e che la stessa si traduca di conseguenza in atto di disposizione della *res iudicanda*, che deve secondo la Corte essere esercitato dal giudice il potere di cui all'art. 507 c.p.p., potere che, pur suppletivo, non è dunque eccezionale, posto che si tratta di impedire che il dibattimento non assolva «la funzione di assicurare la piena conoscenza da parte del giudice dei fatti oggetto del processo, onde consentirgli di pervenire ad una giusta decisione» di evitare cioè assoluzioni o condanne immeritate.

Dunque, il legislatore non può introdurre regole che consentano ad una delle parti di disporre della prova e di conseguenza del processo.

Ciò è avvenuto con la legge n. 267/97: l'art. 513 c.p.p., nel nuovo testo, conferisce ad uno dei soggetti processuali, in sostanza la difesa, la facoltà di inibire, per il solo fatto che — per una lecita scelta difensiva (nel caso di specie, di restare contumace) — non risulta più possibile svolgere rispetto ad essi il contraddittorio, l'acquisizione al dibattimento di elementi di prova legittimamente e doverosamente raccolti dalla controparte.

Causa una scelta discrezionale immotivata ed insindacabile, e per la sua natura di scelta personale non prevedibile, quale quella dell'imputato di rendersi contumace o di sottrarsi all'esame, se presente, le dichiarazioni precedentemente rese divengono irripetibili.

Di fronte ad altri atti divenuti imprevedibilmente irripetibili il legislatore aveva previsto meccanismi di recupero che ne consentissero tuttavia l'acquisizione e l'utilizzabilità per la decisione: ora, invece, rimasta inalterata per l'imputato che con le sue dichiarazioni abbia accusato il coimputato la facoltà di sottrarsi all'esame, l'aver subordinato al consenso di parte, in particolare del soggetto a carico del quale sono state raccolti in precedenza elementi, l'acquisizione dei mezzi di prova divenuti così irripetibili, permette l'apposizione di un blocco al meccanismo di formazione della prova previsto suppletivamente laddove non sia possibile ricorrere all'oralità.

Posto quanto messo in luce dalla Corte sulla funzione del p.m. e sullo scopo del processo, c'è da dubitare della legittimità di una regola processuale che si traduce in una preclusione al razionale esercizio dell'azione penale e che si risolve nell'inibizione al giudice di utilizzare atti che possono portarlo ad una più completa conoscenza del fatto, al fine di pervenire ad una giusta decisione.

La disciplina in esame contrasta con il principio di razionalità nell'esercizio obbligatorio dell'azione penale (artt. 3 e 112 della costituzione).

L'esercizio dell'azione penale non è facoltativo, bensì, a tutela dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, obbligatorio per l'inquirente.

I verbali — documenti che godono di particolari garanzie di rispondenza al vero del loro contenuto — di dichiarazioni rese nella fase delle indagini danno conto di atti compiuti da un organo giudiziario, pubblico ed indipendente, il p.m., la cui attivazione è prevista obbligatoriamente solo in funzione dell'applicazione della legge.

L'utilizzo da parte del p.m. delle risultanze ottenute, al fine di indirizzare le indagini è perciò altrettanto obbligatorio: egli non può trascurare di valutare il materiale che gli è così pervenuto o rifiutarsi di raccogliere eventuali elementi a favore dell'indagato.

È dunque irrazionale imporre all'organo dell'accusa di raccogliere i mezzi di prova, di prendere le conseguenti iniziative (quali la richiesta di misura restrittive, o la richiesta di revoca di quelle in precedenza ottenute), prevedere rimedi alla sua inerzia istruttoria e dibattimentale con l'intervento di impulso del g.i.p. e quello suppletivo del giudice, da un lato, stabilire, però, dall'altro, che se gli atti compiuti divengono irripetibili per la libera scelta di uno dei soggetti che ha contribuito alla loro formazione, la controparte processuale a carico della quale tali elementi l'accusa ha raccolto, possa, con una decisione ovviamente presa in un'ottica di privato interesse in collisione con il fine del processo penale, disporre della loro utilizzabilità.

Si pone un ostacolo, rimesso all'arbitrio o comunque all'interesse esclusivo ed egoistico di una parte, alla formazione della prova, che non viene consentito opporre in altre situazioni: tale ostacolo non sussiste per l'acquisizione di dichiarazioni di imputati di reato connesso divenuti irreperibili, per il caso di decesso, di infermità che abbia portato ad amnesia, per il caso di soggetto che si avvalga della facoltà di non rispondere su singoli punti (per il che è consentita la contestazione ed utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali).

Si tratta, si badi, di situazioni identiche a quella che si produce nel silenzio dibattimentale dell'imputato che abbia reso precedentemente dichiarazioni a carico del coimputato, posto che, anche se la causa della situazione è in alcuni dei casi sopracitati naturale, in altri giuridica e nel nostro solo giuridica (il riconoscimento del diritto a restare contumace o della facoltà di sottrarsi all'esame), l'effetto sulla parte interessata è sempre lo stesso, quello di inibirle il contraddittorio.

Vi è dunque, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, una irragionevole disparità di trattamento tra situazioni processuali influenti sulla formazione della prova che sono identiche, cui consegue la possibile vanificazione della finalità del processo, che è quella di ricostruire la verità dei fatti, onde accertarne le responsabilità e di perseguirne i colpevoli.

Infatti, se all'imputato, che non può interdire l'assunzione di elementi di prova a suo carico promananti da coimputati, elementi che il p.m. ha l'obbligo di raccogliere e su cui possono essersi fondate ulteriori doverose e legittime attività dell'accusa, si consente, ove non possa farsi ricorso all'oralità — che s'è già detto essere opzione preferenziale, ma non unica del legislatore —, di interdire l'utilizzo di tali elementi in sede dibattimentale, si permette allo stesso di sottrarre al giudice elementi per l'accertamento della eventuale responsabilità dell'imputato medesimo.

Ad avviso del tribunale, il meccanismo previsto dalla norma in questione collide infine anche con gli artt. 101 e 111 della Costituzione.

Il potere concesso alle parti con l'art. 513, n. 1, c.p.p. sulla formazione della prova è così ampio, essendo preclusa ogni sindacabilità sul suo esercizio, che si concreta in un impedimento, possibile grazie all'introduzione di quello che è un vero e proprio principio di disposizione della prova e dell'oggetto stesso del processo, al regolare svolgimento della giurisdizione.

Risultano violate le regole secondo le quali il giudice è soggetto solo alla legge e deve pervenire a decisione in base ad un razionale e motivato convincimento: infatti, se l'ultima parola sull'utilizzabilità di una prova viene demandata al potere discrezionale di una parte, la decisione del giudice viene coartata, non nasce più da un libero convincimento sorto dalla valutazione di tutti i mezzi di prova raccolti.

Né si può invocare a giustificazione il diritto di difesa: la Corte ha sempre affermato che lo stesso, per quanto inviolabile, non può non trovare bilanciamento rispetto ai principi costituzionali dettati a tutela della funzione pubblica giurisdizionale ed a garanzia del corretto perseguimento dei suoi compiti (proprio in un'ottica di bilanciamento tra esercizio dell'azione penale e della funzione giurisdizionale e diritto di difesa, si era mossa la Corte con la sent. n. 254 del 1994, introduttiva della disciplina dell'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali dell'imputato di reato connesso che si fosse avvalso della facoltà di non rispondere: si sottolineava che l'imputato doveva *necessariamente* vedere limitato il suo diritto al contraddittorio dall'esercizio di tale facoltà e l'attivazione di un procedimento alternativo di formazione della prova).

P.Q.M.

Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non rilevanti le questioni di illegittimità costituzionale degli artt. 513, n. 2, c.p.p. e 6, legge 267/1997;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, n. 1 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 112, 101 e 111 della Costituzione;

Sospende il dibattimento;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mandando alla Cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Torino, addì 20 febbraio 1997

Il presidente: BERNARDI

L'estensore: PENNELLO

N. 428

*Ordinanza emessa il 22 aprile 1998 dal tribunale di Udine
nel procedimento penale a carico di Bertuzzi Daniele*

Processo penale - Dibattimento - Esame di persone imputate in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione dei principi del libero convincimento del giudice e di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

(C.P.P. 1988 art. 513, comma 2, modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 1).

(Cost., artt. 3, 101 e 112).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero in relazione all'art. 513, comma 2, c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 267, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nel procedimento penale n. 159/1997 r.g. Trib. a carico di Bertuzzi Daniele per i reati di cui agli artt. 346 c.p., e 7 legge 2 maggio 1974, n. 195;

Sentiti i difensori della parte civile e dell'imputato;

Premesso in fatto che il pubblico ministero, all'udienza dibattimentale del 3 marzo 1998, ha richiesto l'ammissione ex art. 507 c.p.p. dell'esame di Compagnon Angelo, quale imputato in procedimento connesso; che il tribunale alla medesima udienza ha ammesso tale esame; che all'odierna udienza il Compagnon ha dichiarato di volersi avvalere della facoltà di non rispondere; che il pubblico ministero ha chiesto darsi lettura dei verbali delle dichiarazioni rese nel procedimento penale a suo carico e che il difensore dell'imputato non ha espresso il proprio consenso, di modo che la loro lettura risulta vietata a norma dell'art. 513, comma 2, c.p.p.;

O S S E R V A

Quanto alla rilevanza, che essa risulta evidente, in fatto, poiché il Compagnon risulta imputato in procedimento avente ad oggetto fatti temporaneamente coesi a quelli ascritti al Bertuzzi e concernente, al pari del presente, fazioni di danno da parte di imprenditori in favore di Ermini Ottavio e dell'emittente televisiva da lui gestita e che, inoltre, secondo quanto prospettato dal pubblico ministero, le dichiarazioni rese dal Compagnon avrebbero conferito rilievo accusatorio nei confronti del Bertuzzi, odierno imputato; infine, che l'esame del Compagnon è stato ammesso dal tribunale, ex art. 507 c.p.p., siccome ritenuto rilevante e assolutamente necessario ai fini della decisione; in diritto, in quanto la norma della quale si riferisce l'illegittimità costituzionale è certamente applicabile nel presente processo;

Quanto alla non manifesta infondatezza, essa si configura non solo riguardo alla violazione dell'art. 3 Cost., ma, altresì, con riferimento agli artt. 101 e 102 Cost., in relazione ai quali la questione va sollevata d'ufficio;

Premesso che vanno richiamati i principi contenuti nella sentenza n. 254/1992 della Corte costituzionale, nella quale l'art. 513 c.p.p., nella sua originaria formulazione, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consentiva la lettura in sede dibattimentale delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dai soggetti indicati dalla norma; nelle sentenze nn. 258/1991, 24/1992, 255/1992, 111/1993 e 179/1994, nelle quali è stato riaffermato il significato costituzionale del principio di non dispersione della prova che trova il proprio fondamento negli artt. 2, 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, interpretati alla luce dei principi di solidarietà ed uguaglianza di fronte alla legge, nella ineludibile prospettiva del processo penale dei fatti; che è stato altresì affermato dalla Corte costituzionale che «l'oralità, assunta a principio ispiratore del nuovo sistema, non rappresenta nella disciplina del codice il veicolo esclusivo della formazione della prova in dibattimento; ciò poiché fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità, di guisa che in taluni casi in cui la prova non fosse di fatto prodursi oralmente è dato rilievo, nei limiti e alle condizioni di volta in volta indicate, ed atti formati prima e al di fuori del dibattimento» (Corte cost., 255/1992); del pari, il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale nella sua connessione col principio di legalità, è incompatibile con le «norme di metodologia processuale che ostacolano in modo irragionevole il processo di accertamento del fatto storico necessario per pervenire ad una giusta decisione» (C. cost., 171/1993);

Osservato, più in particolare, quanto alla prospettata violazione dell'art. 3 della Costituzione, che significativa appare la sentenza della Corte cost. n. 179/1994 la quale, con riferimento alle conseguenze giuridiche dell'esercizio in sede dibattimentale del diritto di astensione dal testimoniare da parte dei prossimi congiunti dell'imputato, allorché costoro abbiano già reso dichiarazioni in sede di indagini preliminari, ha affermato che «verificandosi quest'ultima ipotesi, pur se in seguito all'esercizio di un diritto, si determina comunque quello oggettivo e non prevedibile impossibilità di ripetizione dell'atto dichiarativo che, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., consente di dare lettura degli atti assunti anteriormente al dibattimento»;

che dalla considerazione dell'esercizio del diritto di non rispondere quale fatto oggettivo e non prevedibile, consegue l'irragionevolezza della disparità di trattamento che si determina tra l'imputato attinto da parti di prova acquisite nel corso delle indagini preliminari senza la garanzia del contraddittorio, irripetibili e come tali pienamente utilizzabili per la decisione, e l'imputato nei confronti del quale siano state rese dichiarazioni accusatorie da parte di un imputato in un procedimento connesso, che non possono assumersi in sede dibattimentale a seguito dell'esercizio da parte di questi del diritto di non rispondere e sono inutilizzabili per la decisione, salvo accordo delle parti;

che analoga irragionevole disparità di trattamento sussiste tra l'imputato raggiunto da dichiarazioni di imputato in procedimento connesso, assunte in osservanza di contraddittorio, e divenute irripetibili ai sensi dell'art. 512 c.p.p., come tali utilizzabili per la decisione, e l'imputato che [parimenti] sia raggiunto da dichiarazioni di imputato in procedimento connesso, irripetibili a seguito dell'esercizio della facoltà di non rispondere da parte del propalante e quindi inutilizzabili ai fini della decisione;

Quanto alla prospettata violazione dell'art. 101 della Costituzione va rilevato come dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, si evinca l'inesistenza di un principio dispositivo della prova, il quale comporterebbe la subordinazione della *res indicanda* all'esercizio di poteri e di scelte processuali, un'ipotesi anche immotivate, delle parti (C. cost. 111/1993 e 92/1992); che il potere del giudice di decidere non può, pertanto, essere limitato dall'attuarsi di un evento, quale l'esercizio della facoltà di non rispondere, totalmente rimesso alla volontà di un soggetto neppure portatore di un autonomo interesse nel processo, siccome [non] sfornito della qualità di parte;

Quanto alla prospettata violazione dell'art. 112 della Costituzione, deve osservarsi:

che [la] «è incontroverso che sarebbe contrario ai principi costituzionali di legalità e di obbligatorietà dell'azione penale concepire come disponibile la tutela giurisdizionale assicurata dal processo penale ciò invero significherebbe da un lato, incidere il legame strutturale e funzionale tra lo strumento processuale e l'interesse sostanziale pubblico alla repressione dei fatti criminosi che quei principi intendono garantire; dall'altro, contraddire all'esigenza, ad essi correlata, che la responsabilità penale sia riconosciuta per i fatti realmente connessi» (C. cost., n. 111/1993; nello stesso senso Corte costituzionale nn. 92/1992 e 56/1993);

che, invero, il principio di obbligatorietà dell'azione penale impone che nulla venga sottratto al controllo di legalità effettuato dal giudice (C. cost. n. 478/1993); a[ll] ri[spetto] tal proposito la Corte costituzionale ha precisato che ad un ordinamento costituzionale che sancisce il principio di obbligatorietà dell'azione penale, ma è prima di tutto improntato alla tutela dei diritti violabili dell'uomo ed al principio di uguaglianza di fronte alla legge, non sono consone norme di metodologia processuale che ostacolano in modo irragionevole il processo di accertamento del fatto storico necessario per pervenire ad una giusta decisione;

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 267, in relazione agli artt. 3, 101 e 112 della Costituzione, per le ragioni di cui in motivazione;

Sospende il presente procedimento;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le comunicazioni ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento e della presente ordinanza alla Corte costituzionale.

Udine, 22 aprile 1998

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 429

*Ordinanza emessa il 21 aprile 1998 dal tribunale di Udine
nel procedimento penale a carico di Querini Guglielmo*

Processo penale - Dibattimento - Esame di persone imputate in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione dei principi del libero convincimento del giudice e di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 2, modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 1).

(Cost., artt. 3, 101 e 112).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero in relazione all'art. 513, comma 2, c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 267 in violazione degli artt. 3, 25, 101 e 112 della Costituzione sul procedimento penale n. 176/1997 R.G. Trib. a carico di Querini Guglielmo per il reato di cui agli artt. 61, n. 2, 319 e 319-bis c.p.;

Sentito il difensore;

Premesso in fatto che il pubblico ministero ha richiesto nella lista depositata ex art. 468 c.p.p., l'esame di Franceschetto Gioacchino e di Fantinel Gianfranco quali imputati di reato connesso, che il tribunale ha ammesso tale esame all'udienza del 24 febbraio 1998 e che, in quella stessa sede, i predetti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere;

che all'odierna udienza dibattimentale il pubblico ministero ha chiesto diansi lettura dei verbali delle dichiarazioni rese nel procedimento penale a loro carico;

che il difensore non ha peraltro espresso il proprio consenso di modo che loro lettura risulta vietata a norma dell'art. 513, comma 2, c.p.p.;

O S S E R V A

Quanto alla rilevanza, che essa risulta evidente, in fatto, poiché le dichiarazioni degli imputati in procedimento connesso attengono ai fatti oggetto di imputazione, concorsualmente ascritti anche a costoro — soggetti che hanno definito in separato giuridico le rispettive funzioni processuali — e, come rappresentato dal pubblico ministero nell'esposizione introduttiva, hanno contenuto confessorio ed accusatorio nei confronti del Querini, odierno imputato; inoltre, l'esame dei predetti, tempestivamente richiesto, è stato ammesso dal tribunale ex art. 495 c.p.p., siccome rilevante; in diritto, in quanto la norma della quale si eccepisce l'incostituzionalità è certamente applicabile nel presente processo;

Quanto alla non manifesta infondatezza, premesso che vanno richiamati i principi contenuti: nella sentenza n. 254 del 1992 della Corte costituzionale, nella quale l'art. 513 c.p.p. nella sua originaria formulazione è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consentiva la lettura in sede dibattimentale delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dai soggetti indicati dalla norma; nelle sentenze nn. 258/1991, 24/1992, 255/1992, 111/1993 e 179/1994, nelle quali è stato riaffermato il significato costituzionale del principio di non dispersione della prova che trova il proprio fondamento negli artt. 2, 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, interpretato alla luce dei principi di solidarietà ed uguaglianza di fronte alla legge, nella ineludibile prospettiva del processo penale quale mezzo per l'accertamento della verità dei fatti;

che è stato altresì affermato dalla Corte costituzionale che «l'oralità, assunta a principio ispiratore del nuovo sistema, non rappresenta nella disciplina del codice il veicolo esclusivo della formazione della prova in dibattimento; ciò poiché fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità, di guisa che in taluni casi in cui la prova non possa di fatto prodursi oralmente è dato rilievo, nei limiti e alla condizioni di volta in volta indicate, ad atti formati prima e al di fuori del dibattimento» (Corte costituzionale n. 255/1992); del pari, il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale nella sua connessione col principio di legalità, è incompatibile con le «norme di metodologia processuale che ostacolano in modo irragionevole il processo di aumento del fatto storico necessario per pervenire ad una giusta decisione» (Corte costituzionale n. 111/1993);

Osservato, più in particolare, quanto alla prospettata violazione dell'art. 3 della Costituzione che significativa appare la sentenza della Corte costituzionale n. 179/1994 la quale, con riferimento alle conseguenze giuridiche dell'esercizio in sede dibattimentale del diritto di astensione dal testimoniare da parte dei prossimi congiunti dell'imputato, allorché costoro abbiano già reso dichiarazioni in sede di indagini preliminari, ha affermato che «verificandosi quest'ultima ipotesi, pur se in seguito all'esercizio di un diritto, si determina comunque quella oggettiva e non prevedibile impossibilità di ripetizione dell'atto dichiarativo che, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., consente di dare lettura degli atti assunti anticipatamente al dibattimento»;

che dalla considerazione dell'esercizio del diritto di non rispondere quale fatto oggettivo e non prevedibile, consegue l'irragionevolezza della disparità di trattamento che si determina tra l'imputato attinto da fonti di prova acquisite nel corso delle indagini preliminari senza la garanzia del contraddittorio, irripetibili e come tali pienamente utilizzabili per la decisione, e l'imputato nei confronti del quale siano state rese dichiarazioni accusatorie da parte di un imputato in un procedimento connesso, che non possono assumersi in sede dibattimentale a seguito dell'esercizio da parte di questi del diritto di non rispondere e sono inutilizzabili per la decisione salvo accordo delle parti;

che analogia irragionevole disparità di trattamento sussiste tra l'imputato raggiunto da dichiarazioni di imputato in procedimento connesso, assente in assenza di contraddittorio, e divenute irripetibili ai sensi dell'art. 512 c.p.p., come tali utilizzabili per la decisione, e l'imputato che parimenti sia raggiunto da dichiarazioni di imputato in procedimento connesso, irripetibili a seguito dell'esercizio della facoltà di non rispondere da parte del propalante e quindi inutilizzabili ai fini della decisione;

Quanto alla prospettata violazione dell'art. 101 della Costituzione va rilevato come dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, si evince l'inesistenza di un principio dispositivo della prova, il quale comporterebbe la subordinazione della *res iudicanda* all'esercizio di poteri e di scelte processuali, in ipotesi anche immotivate, delle parti (Corte costituzionale nn. 111/1993 e 92/1992); che il potere del giudice di decidere non può, pertanto, essere limitato dall'attuarsi di un evento, quale l'esercizio della facoltà di non rispondere, banalmente rimesso alla volontà di un soggetto neppure portatore di un autonomo interesse nel processo, siccome non sfornito della qualità di parte;

Quanto alla prospettata violazione dell'art. 112 della Costituzione deve osservarsi:

che [la] «è incontroverso che sarebbe contrario ai principi costituzionali di legalità e di obbligatorietà dell'azione penale concepire come disponibile la tutela giurisdizionale assicurata dal processo penale ciò invero significherebbe, da un lato, uccidere il legame strutturale e funzionale tra lo strumento processuale e l'interesse sostanziale pubblico alla repressione dei fatti criminosi che quei principi intendono garantire; dall'altro, contraddire all'esigenza, ad essi correlata, che la responsabilità penale sia riconosciuta per i fatti realmente commessi» (Corte costituzionale n. 111/1993; nello stesso senso Corte costituzionale nn. 92/1992 e 56/1993);

che, invero, il principio di obbligatorietà dell'azione penale impone che nulla venga sottratto al controllo di legalità effettuato dal giudice (Corte costituzionale n. 478/1993); a tal proposito la Corte costituzionale ha precisato che «ad un riordinamento costituzionale che sancisce il principio di obbligatorietà dell'azione penale, ma è prima di tutto improntato alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo ed al principio di uguaglianza di fronte alla legge, non sono consone norme di metodologia processuale che ostacolano in modo irragionevole il processo di accertamento del fatto storico necessario per pervenire ad una giusta decisione.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 267, in relazione agli artt. 3, 101 e 112 della Costituzione per le ragioni di cui in motivazione;

Sospende il presente procedimento;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le comunicazioni ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento e della presente ordinanza alla Corte costituzionale.

Udine, addì 21 aprile 1998

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 430

*Ordinanza emessa il 2 aprile 1998 dal tribunale di Milano sul reclamo proposto da Fabbiani Guido
contro il Ministero delle Finanze*

Imposte e tasse in genere - Imposta di bollo - Riscossione coattiva - Possibilità, per l'autorità giudiziaria, di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali - Esclusione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa.

(Legge 29 dicembre 1990, n. 408, art. 16).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di reclamo *ex art. 669-terdecies c.p.c.*, promosso da Guido Fabbiani, assistito e difeso dagli avvocati Alessandra Benedini di Como e Lotario Dittrich, domiciliatario, nei confronti del Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avvocatura distrettuale di Stato, avverso l'ordinanza emessa, *ex art. 700 c.p.c.* dal G.D. de Sapia e notificata in data 3 marzo 1998.

1. — Con atto di citazione notificato in data 20 dicembre 1997, Guido Fabbiani ha convenuto avanti questo tribunale l'amministrazione delle finanze dello Stato, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere dall'ufficio del registro di Como, il quale ha proceduto all'iscrizione a ruolo per il pagamento della somma di L. 154.534.624, asseritamente dovuta per l'evasione di imposta di bollo conseguente alla messa in circolazione di tre assegni tratti dallo stesso Fabbiani, privi di data (fatti accertati dalla Guardia di finanza con processo verbale del 14 settembre 1994); somma complessiva determinata a seguito dell'irrogazione della soprattassa pari a 20 volte l'imposta omessa a norma dell'art. 25 d.P.R. n. 642/1972.

Fabbiani ha chiesto, altresì, in via preliminare, la sospensione *ex art. 700 c.p.c.* dell'esecutività della cartella esattoriale, deducendo la presenza di un riscontro *fumus* (a tal fine rilevando come la ritenuta violazione sia configurata dall'Ufficio in contrasto con una corretta interpretazione del presupposto d'imposta disciplinato dal d.P.R. n. 602/1973, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, v. sentenza n. 12806/1997), ed evidenziando il grave pregiudizio correlabile al pagamento di così cospicua somma.

Il giudice della cautela, facendo propria l'eccezione sollevata dall'Amministrazione delle Finanze, ha dichiarato inammissibile il ricorso cautelare e ciò sul rilievo che «la previsione normativa di cui all'art. 53 d.P.R. n. 602/1973 prevede la sola competenza dell'Intendenza di finanza, ora Direzione regionale delle entrate, per la sospensione degli atti esecutivi, onde risulta preclusa al giudice analoga valutazione».

2. — Contro tale ordinanza Fabbiani ha proposto il reclamo qui in esame, chiedendone la riforma; da un lato, ha evidenziato che la valutazione di inammissibilità contrasta con una sistematica riconsiderazione del tema della sospensione — in sede giurisdizionale — dell'efficacia esecutiva del ruolo emesso per pretese tributarie e, dall'altro, proponendo — nel caso sia ritenuto tuttora attuale il divieto desumibile dagli artt. 53 e 54 d.P.R. n. 602/1973 — questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, legge 29 dicembre 1990, n. 408, e del combinato disposto degli artt. 39, 53 e 54 d.P.R. n. 602/1973, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Ha riproposto, nel merito cautelare, le ragioni che dovrebbero imporre la sospensione dell'esecutività del ruolo.

3. — Ritiene il tribunale che la questione di incostituzionalità, nei limiti di cui al prosieguo, sia rilevante e non manifestamente infondata.

Giova innanzitutto notare, stante la diversa prospettazione interpretativa avanzata dal reclamante, che i limiti di intervento di cui ai citati artt. 53 e 54 d.P.R. n. 602/1973, tali da indurre il giudice della cautela a negare l'ammissibilità del ricorso cautelare per la sospensione del ruolo, permangono nel nostro ordinamento ed hanno una perfetta efficacia in riferimento alla disciplina della riscossione dell'imposta di bollo qui in contestazione.

Infatti, con plurimi interventi la Corte costituzionale (sentenze n. 318 del 1995, n. 372 del 1997 e n. 26 del 1998), ha dichiarato confliggente con l'ordinamento costituzionale la prefigurazione di un limite — attuato attraverso il richiamo della procedura di riscossione delle imposte dirette — all'ottenimento di interventi cautelari da parte del giudice, in ciò individuandosi un indispensabile complemento della tutela giurisdizionale; pronunzie attinenti, per altro, esclusivamente alla disciplina delle entrate di natura non tributaria. Riguardo a eccezioni di inco-

stituzionalità sollevate in riferimento a riscossione mediante ruoli di entrate tributarie, la Corte costituzionale ha escluso che il sistema di riscossione caratterizzato da una particolare, ristretta possibilità di interventi sospensivi in sede giurisdizionale, confligga, in maniera ingiustificata, con i precetti costituzionali (v. pronunzie nn. 63/1982, 190/1985, 457/1991 e 318/1995).

Neppure possono rinvenirsi interventi — implicitamente — abrogativi delle citate disposizioni da parte del legislatore. Infatti, il generale potere di sospensione introdotto dall'art. 47, legge n. 546/1992 può trovare applicazione solo nell'ambito dei procedimenti attribuiti alla giurisdizione del giudice tributario, nell'ambito di un procedimento avanti lo stesso pendente; fattispecie del tutto irriducibile — ai fini di una interpretazione analogica — alla presente procedura.

Per completezza, giova notare che neppure assume incidenza nella materia in esame la nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 472/1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie), applicabile solo alle violazioni non ancora contestate alla data in vigore del decreto (art. 25).

4. — Pertanto, riaffermato che la riscossione dell'imposta di bollo, attraverso il richiamo contenuto nell'art. 16, legge n. 408/1990 alla riscossione coattiva ai sensi del d.P.R. n. 43/1988, trova disciplina anche negli artt. 53 e 54 d.P.R. n. 602/1973, si pone il problema della rispondenza ai principi di cui agli artt. 3 e 24, del divieto di intervento sospensivo — in sede cautelare — da parte del giudice. La questione presenta seri aspetti di non manifesta infondatezza.

La giurisprudenza della Corte costituzionale, come sovra ricordato, pur ritenendo incostituzionale l'esclusione della tutela cautelare in caso di riscossione mediante ruoli (nell'ipotesi di entrate non tributarie), ha giustificato tale limite, per quanto riguarda il sistema di riscossione nel campo delle entrate di natura tributaria, constatando la particolare disciplina dell'attuazione della pretesa tributaria improntata a criteri di progressiva esecutività correlata alle varie fasi della contestazione giudiziaria e all'andamento degli esiti dei vari gradi processuali. Gradualità e progressività che si pongono quale ragionevole punto di equilibrio fra la richiesta tutela giudiziaria da parte del contribuente e la preminente esigenza del Fisco di non vedere procrastinata, per i tempi necessari all'esaurirsi del procedimento giudiziario, l'attuazione della pretesa tributaria.

Ciò premesso, deve constarsi che, per quanto concerne la riscossione dell'imposta di bollo, non è individuabile alcun sistema di progressiva esecutività della pretesa (analogo a quella prevista per le principali imposte), tanto che l'Ufficio ha proceduto all'iscrizione a ruolo immediata dell'intero importo, comprensivo di imposta evasa e di sovrattassa.

Esclusa, quindi, la sussistenza di un criterio normativo di «progressiva esecutività», ritenuto dalla Corte costituzionale elemento decisivo per escludere la censura di incostituzionalità degli artt. 53 e 54 nella parte in cui impediscono una tutela giudiziaria cautelare, si rivela non manifestamente infondata — in riferimento all'art. 24 della Costituzione — la questione proposta dal reclamante.

Parimenti, appare non manifestamente infondata la questione in riferimento all'art. 3 Cost.: come sopra notato, il divieto di sospensione cautelare riguardante i ruoli emessi per la riscossione di imposta di bollo, si rivela, oramai, un fenomeno sempre più residuale nel nostro ordinamento, atteso il generale rimedio introdotto, con l'art. 47 della legge n. 546/1992, per la quasi totalità delle imposte; disciplina non applicabile alla riscossione dell'imposta di bollo, solo per il mantenimento nell'ambito della giurisdizione ordinaria delle controversie in tale materia, ma senza che sia individuabile una qualche ragionevole giustificazione che permetta di considerare non lesiva del precetto di cui all'art. 3 Cost., la negazione della tutela giurisdizionale cautelare a chi contesti la debenza di tale tributo.

5. — Palese è, altresì, la rilevanza della questione. Fabbiani ha già esperito, con esito negativo, la procedura di tutela in sede amministrativa; la possibilità dell'adozione di provvedimenti di sospensiva (basati su argomenti attinenti al *fumus* e al *periculum* che appaiono — in questa sede di sommaria cognizione — di serio fondamento) da parte del giudice pretende la necessaria rimozione del divieto di cui agli artt. 53 e 54 d.P.R. n. 602/1973, attraverso l'eventuale declaratoria di incostituzionalità della norma richiamante.

P.Q.M.

Rimette alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 16 della legge n. 408/1990 nella parte in cui, rinviando alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, non consente all'autorità giudiziaria di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi al pagamento di imposta di bollo e relative soprattasse;

Sospende il presente procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.;

Dispone, che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, addì 2 aprile 1998

Il presidente: PATRONE

98C0674

N. 431

Ordinanza emessa il 30 gennaio 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste sul ricorso proposto da Ciliberti Maria Pia ed altro contro D.R.E. Friuli-Venezia Giulia

Tributi in genere - Imposte di registro, bollo, ipotecarie catastali e I.N.V.IM., relative a trasferimenti immobiliari e attribuzioni patrimoniali disposti in sede di procedimento di separazione personale dei coniugi - Mancata previsione della esenzione da tali tributi - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto dalla disciplina del divorzio - Irragionevolezza - Disparità di trattamento tra situazioni omogenee, con incidenza sui principi della tutela del matrimonio e della famiglia - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 176/1992.
(Legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19, in relazione al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 1, 2 e 8, parte I, tab. all.; d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, artt. 10, 1, tab. all.; d.P.R. 26 ottobre 1972, nn. 642 e 643, artt. 15 e 20, tarif. all.).
(Cost., artt. 3 e 31).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1751/1994 depositato il 4 novembre 1994 — avverso s/rif su I. rimb — reg + invim contro D.R.E. Friuli-Venezia Giulia (Trieste) da: Ciliberti Maria Pia, residente a Trieste, in via Vegerio, 7; difeso da Cianciola dott.ssa Roberta residente a Trieste, in via Zanetti, 1; Foti Fabio, residente a Trieste, in via D. Rossetti, 68; difeso da Cianciola dott.ssa Roberta residente a Trieste, in via Zanetti, 1.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Premesso in fatto

I coniugi Fabio Foti e Maria Ciliberti si sono consensualmente separati comparendo davanti al Presidente del tribunale di Trieste in data 9 maggio 1991.

La separazione consensuale è stata poi omologata dal tribunale di Trieste in data 21 maggio 1991.

Con la separazione è stato concordato:

«la sig.ra Maria Ciliberti, tenuto conto della migliore situazione economica personale e dell'attuale stato di bisogno del marito, cede al sig. Fabio Foti, che ne acquista la proprietà esclusiva, la quota di comproprietà dell'appartamento di via Rossetti n. 68 *sub* p.t. 2451 di Chiadino Terr. ct. 1, costituita dall'alloggio al secondo piano con due poggiali della casa costruita sulla pcn 1113 in p.t. 2443 di Chiadino Terr. con cantina, il tutto marcato "G" in color carminio (GN 3953/62)».

Più avanti specificandosi che:

«la quota in comproprietà viene ceduta dalla sig.ra Ciliberti al sig. Foti quale liquidazione anticipata *una tantum* a titolo di assegno alimentare».

L'ufficio del registro di Trieste, ricevuto l'atto di separazione consensuale omologato dal tribunale ha liquidato e riscosso le imposte principali di registro, ipotecaria, catastale, Invim e bollo, per un complessivo importo di L. 4.511.800.

Peraltro, in data 8 giugno 1994, il sig. Foti e la sig.ra Ciliberti, denunciando l'illegittimità dell'art. 19 legge n. 74/1987, hanno inoltrato istanza di rimborso per le indicate imposte; e, a seguito del silenzio dell'ufficio del registro protrattasi per oltre novanta giorni, hanno proposto ricorso per ottenere la restituzione della somma, denunciando il contrasto con la carta costituzionale della normativa fiscale in tema di separazione.

In particolare i ricorrenti lamentano:

«la palese violazione dei principi di uguaglianza relativamente alla diversa considerazione, operata dalla legge n. 74/1987, di vicende oggettivamente e soggettivamente identiche (attribuzioni patrimoniali tra coniugi finalizzate alla divisione di beni in comune in dipendenza della cessazione degli obblighi di convivenza».

All'udienza del 30 gennaio 1998, all'esito della discussione, la commissione ha pronunciato la seguente ordinanza.

Ritiene la commissione che è rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione sollevata dai ricorrenti relativa alla violazione di principi costituzionali cui dà luogo l'art. 19 della legge n. 74/1987 nella parte in cui non accorda, anche alle attribuzioni patrimoniali convenute in sede di separazione coniugale, l'esenzione «dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa» di tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La rilevanza della questione è in *re ipsa*.

L'atto di separazione e le attribuzioni patrimoniali in esso contenute, poiché l'art. 19 della legge n. 74/1987 contempla l'esecuzione tributaria soltanto per il procedimento «di divorzio», ha scontato:

imposta di registro per L. 100.000;

imposta ipotecaria per L. 1.056.000;

imposta catastale per L. 264.000;

Invim per L. 3.080.000;

bollo per L. 10.000.

Nel caso in cui l'atto di «cessione» della quota dell'immobile fosse stato inserito in un «divorzio» congiunto, esso sarebbe stato esente da ogni imposizione secondo la disciplina di cui all'art. 19 della legge n. 74/1987.

Conseguentemente, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge n. 74/1987, nella parte in cui non comprende, nell'esenzione dal tributo, anche le imposte di registro, ipotecarie, catastali, Invim e bollo per attribuzioni avvenute in sede di separazione, esplicherebbe, in materia rilevante, i propri effetti sulla vicenda in esame, determinando la non debenza delle somme liquidate dall'ufficio in dipendenza di un'attribuzione immobiliare conseguente a separazione.

Per quanto riguarda la non manifesta infondatezza, già nella sentenza n. 176/1992, la Corte costituzionale ha affermato l'esistenza di profonde analogie e della complementarità funzionale tra il procedimento di separazione coniugale e quello di divorzio; analogie e complementarità che a giudizio della Consulta, imporrebbero una considerazione il più possibile unitaria delle due procedure.

Tale parallelismo, nella vigente legislazione, trova applicazione soltanto parziale; e, per ciò stesso, determina disparità di trattamento, irrazionale ed illogica, di situazioni, se non proprio identiche, assai simili.

Infatti, se da un lato, con la legge n. 74/1987, è stata sancita — nei limiti della compatibilità — l'identità del trattamento sotto il profilo strettamente procedurale (art. 23) non altrettanto è avvenuto quanto al regime impositivo applicabile alla separazione rispetto a quello previsto per lo scioglimento e/o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Infatti, l'art. 19 della legge n. 74/1987 prevede l'esenzione da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa per i soli provvedimenti relativi a scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Nell'ipotesi di separazione, in difetto di ogni previsione normativa:

a) la lettera f) dell'art. 8 della parte prima della tabella allegata al d.P.R. n. 131/1986 stabilisce l'applicazione di un'imposta di registro in misura fissa;

b) l'art. 10 del d.lgs. n. 347/1990 e l'art. 1 della tabella allegata prevedono la liquidazione di imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale;

c) l'art. 15 del d.P.R. n. 643/1972 stabilisce poi un'imposta progressiva sull'incremento di valore dell'immobile;

d) infine, l'art. 20 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642/1972 richiede l'applicazione dell'imposta di bollo sugli atti relativi al procedimento di separazione.

È quindi evidente il diverso deteriore trattamento fiscale riservato alla separazione rispetto al divorzio (che gode invece di esenzione da qualsiasi tributo).

Il *favor* riconosciuto esclusivamente al procedimento divorzio dall'art. 19 della legge n. 74/1987, senza che, la stessa o altra normativa abbiano esteso gli stessi benefici anche al procedimento per separazione è privo di valida giustificazione.

La diversità di trattamento impositivo è illogica ed irrazionale solo se si tiene conto che, come si è detto, i due procedimenti presentano una disciplina se non uguale, molto simile. E «l'uguaglianza» di cui si tratta non deve essere riferita solo alla ritualità ma va ravvisata soprattutto nel contenuto sostanziale del provvedimento: in entrambi i casi, sia di divorzio sia di separazione nei quali sia previsto un conferimento dall'una all'altra delle parti, l'attribuzione patrimoniale è tesa ad una perequazione della o delle situazioni economiche di uno o di entrambi i coniugi rispetto a quella precedentemente goduta.

Di conseguenza favorire una fattispecie con un'esenzione totale (divorzio) e sottoporre invece l'altra (separazione) a imposizione piena, appare, di tutta evidenza, lesivo del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione senza che siano ravvisabili cause o ragioni, anche remote, giustificative della differenza di trattamento.

Sotto altro aspetto l'art. 19 della legge n. 74/1987 (per l'omessa previsione delle agevolazioni fiscali anche alla separazione) contrasta altresì con l'art. 31 della Costituzione, lì dove viene previsto che «la Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi ...».

Orbene, disporre agevolazioni per il divorzio (evento che segna la definitiva cessazione del nucleo familiare) e non anche per la separazione (situazione transitoria in grado di consentire una rimeditazione del conflitto coniugale ed una possibile ricostituzione del nucleo familiare) appare contraddizione insanabile del sistema.

Tanto più che l'esigenza di tutela dei diritti della famiglia è ancora più pregnante ed immediata nel giudizio di separazione ove la situazione di contrasto tra i coniugi è comunque reversibile con riconciliazione.

Se l'agevolazione è stata predisposta per garantire una tutela economico-patrimoniale alla famiglia nel momento in cui si scioglie definitivamente, appare maggiormente doveroso estendere l'esenzione anche al procedimento di separazione a seguito del quale il rapporto di coniugio si attenua ma non cessa del tutto.

Tali rilievi inducono a ritenere che la mancata estensione dell'esenzione al giudizio di separazione «è probabilmente da ascrivere ad una mera dimenticanza», così come da osservazione della dottrina fatta testualmente propria dalla Corte costituzionale nella decisione n. 176 del 1992.

L'indicata illegittimità dell'art. 19 va riferita all'imposta di bollo e di registro, ed anche alle imposte ipotecarie e catastali nonché all'Invim che, come ha già ritenuto dalla Corte costituzionale nell'indicata sentenza, devono essere incluse nel concetto di «ogni altra tassa» di cui allo stesso art. 19 della legge n. 74/1987. Nella norma in esame, infatti, il concetto di tassa è utilizzato impropriamente poiché è destinato ad includere nel suo significato ogni tributo direttamente connesso all'indicata sentenza di «divorzio».

P.Q.M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, in riferimento all'art. 1 e all'art. 2 nonché l'art. 8, parte prima, dalla tabella allegata al d.P.R. 131/1986; dell'art. 10 del d.lgs. 347/1990 e dell'art. 1 della tabella ad esso allegata, dell'art. 15 del d.P.R. 643/1972 nonché dell'art. 20 della tariffa allegata al d.P.R. 642/1972, per contrasto con gli articoli 3 e 31 della Costituzione, nella parte in cui l'art. 19 della legge n. 74/1987 non comprende nell'esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie, catastali, Invim e bollo gli atti di trasferimento immobiliare e le attribuzioni patrimoniali disposte in sede di procedimento di separazione coniugale;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone che la segreteria trasmetta gli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti ricorrenti ed ufficio del registro di Trieste, al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Trieste, addì 30 gennaio 1998

Il presidente estensore: ESTI

98C0675

N. 432

*Ordinanza emessa il 26 marzo 1998 dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia
sul ricorso proposto da s.r.l. Gen.Im. contro la regione Puglia*

Industria e commercio - Regione Puglia - Nulla osta di competenza regionale per l'apertura di grandi strutture di vendita - Sospensione fino all'emanazione di norme integrative e modificative della legge regionale 2 maggio 1995, n. 32 e non oltre il 30 settembre 1998 - Conseguente impossibilità per il giudice amministrativo di sospensione del silenzio rifiuto sull'istanza di rilascio di detto nulla osta - Violazione dei principi di uguaglianza, di libertà di iniziativa economica privata, d'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Ecceденza dai limiti della competenza regionale.

(Legge regione Puglia 24 dicembre 1997, n. 24).

Cost., artt. 3, 41, 97 e 117).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2283 del 1997, proposto dalla s.r.l. Gen.Im. con sede in Castellammare di Stabia, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Notarnicola presso il quale è elettivamente domiciliato in Bari, alla piazza Garibaldi n. 23;

Contro la regione Puglia, in persona del presidente *pro-tempore*, non costituito in giudizio; per l'annullamento del silenzio inadempimento serbato dalla regione sull'atto di diffida e costituzione in mora notificato il 27 giugno 1997, inteso alla definizione del procedimento di rilascio di nulla osta ai sensi della legge 11 maggio 1971, n. 426 e della l.r. Puglia 2 maggio 1995, n. 32, per l'apertura di una grande struttura di vendita in Bari, alla località Santa Caterina;

Nonché per la declaratoria dell'obbligo della regione Puglia di rilasciare il nulla osta;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la propria ordinanza 28 agosto 1997, n. 825, con cui è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV, 3 marzo 1998, n. 417, con cui è stato respinto l'appello avverso la predetta decisione;

Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 26 marzo 1998 il cons. Doris Durante;

Udito l'avv. Gennaro Notarnicola per la società ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con atto notificato il 31 luglio 1997, depositato il 5 agosto 1997, la s.r.l. Gen.Im. impugna il silenzio inadempimento formatosi sull'atto di diffida notificato il 26-27 giugno 1997, inteso alla definizione del procedimento di rilascio del nulla osta regionale all'apertura di un centro commerciale su un'area di sua proprietà in Bari, alla località Santa Caterina, per una superficie di vendita complessiva di mq 15.000 (di cui, mq 2.100 di tabella merceologica IX, contingentata; mq 581 somministrazione alimenti e bevande; mq. 12.619 di tabelle merceologiche X, XII e XIV, non di largo e generale consumo), domanda presentata al comune di Bari il 26 febbraio 1997 e trasmessa dal comune alla Regione il 22 aprile 1997.

Deduce violazione degli artt. 27 e 28 della legge n. 426/1971 e del d.m. n. 375/1988 e dell'art. 5 della l.r. Puglia n. 32/1995, nonché della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del principio di trasparenza dell'attività amministrativa, sussistendo l'obbligo della Giunta regionale di adottare la decisione sul nulla osta entro 60 giorni dalla ricezione dal comune della domanda dell'interessato. Il silenzio serbato dall'ente decidente, malgrado l'atto di diffida e costituzione in mora, costituisce inadempimento che deve essere annullato con conseguente statuizione dell'obbligo di concludere il procedimento con il rilascio del nulla osta alla stregua di principi giurisprudenziali, essendo stata acclarata la compatibilità urbanistica e la adeguatezza delle superfici a parcheggio e trattandosi, inoltre, essenzialmente di tabelle non contingentate.

La regione Puglia non si è costituita in giudizio.

Con ordinanza 28 agosto 1997, il tribunale ha respinto la istanza cautelare, statuizione confermata dal Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza 3 marzo 1998, n. 417.

Con memoria depositata il 13 marzo 1998, il difensore della ricorrente ha illustrato le proprie richieste puntualizzando che non sussiste alcun impedimento al rilascio del nulla osta, trattandosi essenzialmente di tabelle non contingentate per le quali l'art. 10, comma 4, l.reg. Puglia n. 32/1995 non stabilisce alcuna quota, ed essendo attestata la conformità urbanistica e le adeguatezze delle aree a parcheggio. Deduce, altresì, che la l.reg. Puglia 24 dicembre 1997, n. 24, emanata nelle more del giudizio, il cui art. 1 dispone la sospensione del rilascio del nulla osta fino alla emanazione di norme integrative e comunque non oltre il 30 settembre 1998, non è applicabile alla fattispecie essendo maturato il termine di 60 giorni entro il quale adottare il provvedimento, prima della entrata in vigore della l.reg. n. 24/1997; una diversa interpretazione della legge regionale sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., determinando un'ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti che hanno ottenuto il nulla osta e quelli che non lo hanno ottenuto per inerzia dell'amministrazione.

In via gradata eccepisce censura di incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3, 41, 97 e 117 Cost., perché la legge può conformare l'iniziativa economica privata ma non impedirla o sospenderla; perché tale potere esorbita dai limiti posti alla potestà normativa delle regioni; perché consente l'arbitrario non esercizio dei pubblici poteri ed un'ingiustificata disparità di trattamento tra imprenditori che intendano impiantare grandi strutture di vendita in Puglia, e quelli che intendano operare in altre regioni, e perché riserva identico trattamento a fattispecie ontologicamente diverse non avendo operato alcuna distinzione tra tabelle merceologiche suscettibili, alcune di essere assoggettate a contingente in quanto inerenti beni di largo e generale consumo, profili cui restano estranee le tabelle relative a generi che tali non possono essere definiti.

DIRITTO

1. — La controversia concerne il rilascio del nulla osta regionale all'apertura di grandi strutture di vendita.

La s.r.l. Gen.Im. ha presentato domanda di rilascio del nulla osta regionale all'apertura di un centro commerciale su un'area di sua proprietà in Bari, alla località Santa Caterina, per una superficie di vendita complessiva di mq 15.000 (di cui, mq 2.100 di tabella merceologica IX, contingentata; mq 581 somministrazione alimenti e bevande; mq. 12.619 di tabelle merceologiche X, XII e XIV, non di largo e generale consumo); sulla domanda presentata il 26 febbraio 1997 al comune di Bari e trasmessa dal comune alla regione il 22 aprile 1997, la Giunta regionale, nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione non ha adottato alcun provvedimento, contravvenendo al disposto dell'art. 5 della l.r. Puglia 2 maggio 1995, n. 32 che fissa in 60 giorni il termine per l'adozione del provvedimento, sicché la società, dopo aver costituito in mora la regione, ha proposto ricorso per sentire dichiarare la illegittimità del silenzio inadempimento e la declaratoria dell'obbligo della regione di rilasciare il nulla osta.

Entrata in vigore nelle more del giudizio la l.reg. 24 dicembre 1997, n. 24 che ha disposto la sospensione temporanea del rilascio del nulla osta regionale fino alla integrazione della l.r. n. 32/1995 e comunque non oltre il 30 settembre 1998, la difesa della ricorrente ha insistito sull'accoglimento del ricorso ritenendo che la legge non si applica alle domande presentate precedentemente la sua entrata in vigore e, in via subordinata, ha eccepito la illegittimità costituzionale della l.r. n. 24/1997 per contrasto con gli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione.

2. — La questione di legittimità costituzionale è rilevante.

Il Collegio, conformemente a giurisprudenza di questo stesso tribunale (ordinanza 28 gennaio 1998, n. 207; 29 gennaio 1998, n. 206) ritiene che la l.r. Puglia 24 dicembre 1997, n. 24 il cui articolo unico dispone «il rilascio del nulla osta di competenza regionale per l'apertura di grandi strutture di vendita previsto dagli artt. 26 e 27 della legge 11 maggio 1971, n. 426, nonché dagli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della l.reg. 2 maggio 1995, n. 32, è sospeso fino alla emanazione di norme integrative e modificative della l.reg. 2 maggio 1995, n. 32 e comunque non oltre il 30 settembre 1998» deve essere interpretato nel senso che tutti i procedimenti in corso di esame relativi al rilascio di nulla osta regionali sono sospesi e comunque insuscettibili di essere conclusi con una pronuncia espressa. Ed infatti,

a) qualora si intendesse che sono sospesi i provvedimenti positivi di rilascio di nulla osta, fermo restando il potere della regione di definire in senso negativo o soprassessorio i procedimenti in corso, verrebbero ad essere irragionevolmente pregiudicati proprio i privati imprenditori che hanno titolo all'apertura degli esercizi commerciali con palese violazione dell'art. 41 Cost.;

b) la definizione in senso soprassessorio del procedimento è intrinsecamente contraddittoria, giacché il contenuto provvedimentale sarebbe meramente riproduttivo del testo normativo e non soddisferebbe le pretese dei privati. Peraltro, poiché la sospensione normativa pone quale termine la emanazione di norme interpretative e modificative della l.reg. n. 32/1995 e comunque al più tardi il 30 settembre 1998, è conforme a logica ritenere che dalla eventuale modifica legislativa potrebbero avvantaggiarsi anche i privati che allo stato dovrebbero veder rigettata la domanda di nulla osta, così incorrendo nella violazione dell'art. 3 Cost.;

c) una diversa interpretazione secondo la quale la sospensione sia applicabile alle nuove domande, presentate dopo l'entrata in vigore della legge e non a quelle presentate prima di tale data, è in contrasto con la lettera della legge che fa riferimento al momento conclusivo del procedimento (il rilascio del nulla osta) che è regolato secondo il principio del *tempus regit actum* dalla legge sopravvenuta.

Unica possibile interpretazione è, pertanto, quella secondo la quale devono intendersi sospesi tutti i procedimenti di rilascio di nulla osta, fino alla definizione di una nuova disciplina pianificatoria e comunque non oltre il 30 settembre 1998.

Da ciò la rilevanza della censura di incostituzionalità dell'articolo unico della l.r. Puglia 24 dicembre 1997, n. 24 per contrasto con gli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione, in quanto la società ricorrente, pur avendo presentato la domanda di rilascio di nulla osta prima della entrata in vigore della l.r. Puglia n. 24/1997, non può ottenere il nulla osta a causa della sospensione disposta con la citata legge del rilascio di nulla osta per l'esercizio delle grandi strutture di vendita.

3. — La questione di incostituzionalità non è manifestamente infondata,

A) Violazione dell'art. 41 della Costituzione anche con riferimento agli artt. 3 e 117 Cost.

L'art. 41 della Costituzione sancisce la libertà di iniziativa economica privata. Limiti ad essa, interni ed esterni, sono determinati dalla stessa norma costituzionale che prevede che lo svolgimento dell'iniziativa intrapresa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (limiti interni *ex art. 41*, secondo comma Cost.); fissa una riserva di legge per l'individuazione dei programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali (limiti esterni *ex art. 41*, terzo comma).

L'attività del commercio è indubbiamente compresa tra le attività economiche per cui per essa valgono i limiti di cui all'art. 41.

L'organizzazione dei poteri pianificatori e di controllo su tale attività trova puntuale disciplina:

1) nel testo costituzionale dell'art. 117 che attribuisce alle regioni potestà legislativa in materia di «fiere e mercati» estensivamente intesi;

2) nella legge 11 giugno 1971, n. 426 come modificata dalla legge 5 luglio 1975, n. 320;

3) in norme regionali emanate a seguito di delega statale *ex art. 51 d.P.R. n. 616/1977*, attributiva di potestà amministrative nel settore del commercio e, dunque, di potestà legislative in tutte le materie delegate dallo Stato (art. 7 d.P.R. n. 616/1977).

Per quanto ne occupa in questa sede, di rilevante interesse risultano i principi espressi dalla legge n. 426/1971 che stabilisce i limiti esterni all'iniziativa economica nel settore del commercio. L'art. 11 attribuisce ai comuni la potestà di formare il piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, sentito il parere di apposita commissione tecnica (tale potere pianificatorio tende ad assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio ed il migliore equilibrio tra installazioni commerciali a posto fisso e presumibile capacità di domanda, tenuto conto di diverse opzioni pure a disposizione dei consumatori (es. commercio ambulante).

L'art. 13, secondo comma impone ai comuni di prevedere nei piani regolatori appositi spazi riservati ai centri commerciali ed ai grandi magazzini di vendita con superficie superiore a 1.500 mq.; l'art. 24 subordina l'apertura di esercizi ad autorizzazione amministrativa; l'art. 27 subordina l'apertura di centri commerciali al dettaglio e di punti vendita che, per dimensione e collocazione geografica sono destinati a servire vaste aree di attrazione eccedenti il territorio comunale, al nulla osta della Giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 17, quando la superficie di vendita sia superiore a 1500 mq. Il successivo art. 28 stabilisce che la decisione sul nulla osta deve essere adottata entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta e, in caso di domande concorrenti, deve valutare quale richiedente offra la migliore soluzione dal punto di vista urbanistico.

La disciplina attribuisce, dunque, competenza ripartita tra comune e regione in ordine all'apertura di grandi strutture di vendita: la regione valuta la compatibilità del nuovo esercizio in relazione all'esigenza di un adeguato bacino di utenza, il comune l'esistenza dei requisiti soggettivi del richiedente e la conformità urbanistico-edilizia del nuovo esercizio.

Questi i limiti all'iniziativa economica previsti dalla legge quadro. Con legge ordinaria, ai sensi dell'art. 41 terzo comma, possono essere previsti limiti a contenuto pianificatorio o imposizione di controlli per garantire indirizzo e coordinamento a fini sociali.

Non è, invece consentita la inibizione dell'attività economica non motivata da contrasto con precedenti leggi di programmazione e di controllo.

La legge regione Puglia n. 24/1997, prevedendo la sospensione a tempo determinato del rilascio di nulla osta (il che nelle more equivale ad inibizione) si pone in contrasto con l'art. 41 Cost.

Sotto diverso profilo, anche l'implicita valutazione di inadeguatezza dei piani esistenti non può far conseguire l'inibizione di nuove attività economiche neppure temporanee perché la mancanza di piani comporterebbe non l'inibizione ma la liberalizzazione, ovvero la sua programmazione nei soli limiti imposti dall'art. 41, nel qua-

dro delle tendenze evolutive alla liberalizzazione delle autorizzazioni di commercio sotto la spinta delle direttive della C.E. ed in seguito alla prescrizione dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, con ravvisabile violazione anche dell'art. 3 Cost.

La leggina regionale mostra i sintomi rilevatori di un intervento legislativo che per un verso, apparentemente, tutela i piccoli commercianti, e per l'altro, determina una rendita di posizione, sostanzialmente monopolistica, in favore dei pochi soggetti economici che nella Puglia hanno ottenuto il nulla osta ed aperto le relative strutture.

B) Violazione artt. 3, 97 e 117 Cost.

La legge in esame risulta contrastare con il precetto costituzionale di cui all'art. 117 Cost. per esorbitanza dai limiti fissati dalla indicata norma e previsti da leggi quadro dello Stato.

L'attribuzione e la delega di poteri legislativi ed amministrativi nella materia del commercio impone alla regione l'esercizio di tali poteri e non la sospensione *ad tempus* degli stessi; il principio di effettività dell'esercizio del potere che ne impone la continuità; la sospensione nega l'effettività dell'attribuzione e della delega.

Più puntualmente si contesta che la regione abbia il potere legislativo per sospendere il rilascio del nulla osta di cui agli artt. 26 e 27 della legge n. 426/1971. Tali norme si limitano ad attribuire una potestà amministrativa in ordine agli interessi sovramunicipali da valutare prima del rilascio della autorizzazione da parte del sindaco. Il potere deve essere esercitato nei limiti previsti dall'art. 7 del d.P.R. n. 616/1977 e comunque non in contrasto con altri principi di rilievo costituzionale.

La censurata leggina regionale esorbita, dunque, dalle competenze legislative attribuite alle regioni in *subiecta materia*, rivelandosi, *prima facie*, il palese contrasto tra la legiferata sospensione e la previsione dell'art. 28 della legge n. 426/1971 che, invece, impone il termine di 60 giorni a carico della Giunta regionale per provvedere sulla richiesta di nulla osta.

Sotto altro profilo la norma impugnata si appalesa in contrasto anche con l'art. 97 della Costituzione che impone il buon andamento degli uffici della pubblica amministrazione; il precetto è comunemente inteso nel senso di imporre la continuità e l'effettività dell'esercizio dei pubblici poteri: la sospensione della legge in esame è in contrasto con il precetto suddetto perché consente l'arbitrario non esercizio dei pubblici poteri che pure sono stati attribuiti; tale effetto può, senz'altro qualificarsi cattiva amministrazione.

Infine la legge in esame crea una limitazione alla libertà della iniziativa economica a differenza di altre regioni ove tale sospensione non si verifica.

L'unicità dello Stato e la necessità che le libertà fondamentali siano garantite uniformemente sull'intero territorio nazionale comportano che la legge regionale viene a violare l'art. 3 della Costituzione creando una non giustificata disparità di trattamento a danno di iniziative economiche da intraprendersi in Puglia.

C) Violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto altro profilo.

La sospensione generalizzata del rilascio di nulla osta impedisce attività di commercio aventi ad oggetto generi non di largo e generale consumo che si sottraggono a forme di controllo e di contingentamento alle quali sono suscettibili di essere assoggettate tabelle merceologiche inerenti beni di largo e generale consumo, sicché la norma si pone in violazione del citato art. 3, che si configura ove il legislatore riservi identico trattamento a fattispecie ontologicamente diverse.

Da ultimo deve chiarirsi che la previsione di un termine alla soprassessoria legislativa non osta alla ritenuta non manifesta infondatezza della questione, poiché nelle more sussiste la lesione di tutti i principi costituzionali richiamati e la previsione di un termine suggerisce la possibilità di proroga o di reiterazione nelle stesse forme con persistente e ripetuta lesione dei medesimi principi.

Permane anche dopo la decorrenza del termine l'interesse all'affermazione dell'incostituzionalità della norma per definire, in via generale, i limiti della potestà legislativa della regione *in subiecta materia* quanto a possibili reiterazioni di normative regionali di analogo contenuto.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1 della legge regione Puglia 24 dicembre 1997, n. 24 per contrasto con gli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Ordina che a cura della segreteria la presente sentenza sia notificata alle parti in causa nonché al presidente della Giunta regionale della Puglia ed alla sua comunicazione al presidente del consiglio regionale della Puglia.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 26 marzo 1998.

Il presidente: CORASANITI

Il consigliere est.: DURANTE

98C0676

N. 433

*Ordinanza emessa il 16 dicembre 1997 dal pretore di Pisa sez. distaccata di Pontedera
nel procedimento penale a carico di Ranieri Carlo ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Esame di persone imputate in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione dei principi del libero convincimento del giudice e di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

(C.P.P. 1998, artt. 238, comma 2-bis, e 513, comma 2, modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267).

(Cost., artt. 3, 101, 111 e 112).

IL VICE PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di ...(*omissis*)... imputati come in atti;

Rilevato che all'odierna udienza dibattimentale Grimaldi Giuseppe, Grimaldi Matteo, Fiumanò Francesco, Camarda Vito e Bonaldi Cinzia tutti imputati di reati connessi, si avvalevano della facoltà di non rispondere, in relazione alle dichiarazioni già in precedenza rese, mentre il p.m. chiedeva acquisirsi dette dichiarazioni al fascicolo del dibattimento. La difesa si è opposta, invocando il disposto dell'art. 513, comma secondo, c.p.p., come novellato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267. Il p.m. formalizzava con istanza scritta precisi e puntuali rilievi di incostituzionalità degli artt. 513, comma 2, e 238, comma 2-bis, c.p.p., così come modificati dalla legge ridetta, ed in relazione agli artt. 3, 112, 101 e 111 Cost. I difensori degli imputati chiedevano respingersi i rilievi di costituzionalità come espressi dal p.m.

R I L E V A

Il giudicante che le eccezioni di costituzionalità delle norme in esame non appaiono manifestamente infondate. Tutto questo in relazione alla natura del presente procedimento che vede da una parte diverse persone imputate di gravi e reiterati delitti contro il patrimonio, tutti aggravati, commessi rispettivamente dal 1990 al 1995 (i capi di imputazione ammontano alla rispettosissima cifra di 60), delitti che hanno creato notevole allarme sociale per la gravità, la loro ripetizione, ed il danno causato alle parti offese; dall'altra la posizione di alcuni di essi che

hanno scelto l'applicazione della pena *ex art. 444, c.p.p.* Da qui la rilevanza della questione proposta dal p.m., proprio in relazione all'acquisizione nel fascicolo del dibattimento di ogni dichiarazione resa dalle persone esaminate o da esaminarsi *ex art. 210, c.p.p.*, sotto il profilo di cui all'*art. 513 nuovo testo c.p.p.* e di quello di cui all'*art. 238, c.p.p.* Osserva il giudice in *parte qua* che già la Corte costituzionale nella sentenza n. 254/1992, aveva dato una significativa lettura del testo oggi abrogato dell'*art. 513, c.p.p.*

Da tale lettura emergevano due significativi principi, costituiti il primo dal fatto che pur nella necessaria oralità del dibattimento, tipica del processo accusatorio, la prova avrebbe potuto anche formarsi attraverso atti che avevano avuto la loro origine fuori del dibattimento, il secondo costituito dalla necessità di conservazione dell'atto comunque compiuto, non contrastante con il principio del contraddittorio, cosicché in caso di sopravvenuta impossibilità di ripetizione di un mezzo di prova, non c'era dubbio che l'atto avrebbe dovuto essere conservato. In particolare la stessa sentenza, aveva dichiarato la illegittimità costituzionale del comma 2, dell'*art. 513, vecchio testo*, nella parte in cui non prevedeva che il giudice sentite le parti, potesse disporre la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'*art. 210 c.p.p.*, qualora queste si avvalevano della facoltà di non rispondere.

Argomentava la Corte che il principio era irragionevole, aderendo quindi al paradigma c.d. della conservazione dell'atto processuale. Oggi la nuova formulazione dell'*art. 513, c.p.p.* sembra avere in sostanza il medesimo contenuto di quello già dichiarato incostituzionale, impedendo di utilizzare gli atti posti a base delle sentenze di patteggiamento già passate in giudicato, come ridetto, atti che dovrebbero essere conosciuti dal giudice di questo processo, pena la conseguente dispersione delle prove legittime assunte fino ad oggi in dibattimento. Da qui la violazione dell'*art. 112 Cost.*, che prevede l'esercizio obbligatorio dell'azione penale, perché di fatto viene impedito al p.m. di presentare al giudice del dibattimento la prova del fatto reato: l'osservazione vale tanto più per questo procedimento, nel quale le indagini preliminari erano terminate già due anni prima della data fissata per il dibattimento, né poteva essere utilizzato lo strumento di cui all'*art. 392, c.p.p.* come previsto dalla norma transitoria della nuova legge (*art. 6*), essendo già passata in giudicato la sentenza contro Grimaldi Matteo e Grimaldi Giuseppe, né potendo certamente il p.m. riaprire le indagini preliminari dirette ad accertare se erano veramente avvenuti i fatti da essi contestati nei confronti di altre persone già valutate per gli stessi fatti con sentenza irrevocabile.

Ma l'*art. 513 nuovo testo* presenta anche indubbi profili di incostituzionalità in relazione all'*art. 3 Cost.*, per l'evidente disparità di trattamento tra la prova per interrogatorio degli imputati di reato connesso *ex art. 210, c.p.p.*, irripetibile essendosi costoro avvalsi della facoltà di non rispondere e gli altri mezzi pure irripetibili che possono essere invece validamente utilizzati (arg. dai casi *ex art. 512-bis, c.p.p.*, 195, *c.p.p.*, 500, *c.p.p.* per le contestazioni), inseriti nel fascicolo del dibattimento e da porsi a base della decisione. Del resto lo stesso *art. 513 nuovo testo* consente la lettura delle dichiarazioni dell'imputato contumace o assente o che si rifiuta di sottoporsi all'esame, con l'unica differenza che non è data la possibilità della loro utilizzazione nei confronti degli altri senza il loro consenso. Invece le dichiarazioni dei coimputati nei cui confronti si procede separatamente che non compaiono in dibattimento sottraendosi all'accompagnamento, né si sottopongono all'esame previsto, possono essere lette ed utilizzate a condizione che gli accennati comportamenti dipendano da fatti o da circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Rispetto alle due situazioni, la norma, nel primo caso prescrive un divieto assoluto, nel secondo il divieto è previsto solo in mancanza di determinate condizioni.

Così sembra illogica ed irragionevole tale formulazione nella parte in cui consente da un lato la utilizzabilità delle dichiarazioni qualora non sia possibile ottenere la presenza in dibattimento delle persone da sentirsi *ex art. 210, c.p.p.*, dall'altro lato impone l'accordo delle parti per acquisire al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni delle medesime persone che si avvalgono della facoltà di non rispondere. Illogicità ed anche sostanziale spequazione, come già rilevato in altre ordinanze di rimessione, tra le parti processuali, che incide sulla conoscenza da parte del giudice dei fatti di causa, impedendogli di valutare adeguatamente la complessità del materiale probatorio. Del resto la Corte costituzionale, come ridetto, aveva avvertito che la disciplina della leggibilità in dibattimento delle dichiarazioni di imputati *ex art. 210, c.p.p.*, rese in procedimenti connessi o collegati, non poteva essere diversa a seconda che nei loro confronti si fosse proceduto in un unico processo ovvero separatamente, e questa anomalia condusse proprio alla dichiarazione di incostituzionalità del vecchio testo dell'*art. 513, comma 2*, mentre oggi essa si ripete nel nuovo testo dell'*art. 513, c.p.p.*, sul rilievo che il comma 1, concerne sia i procedimenti a carico di un solo imputato, sia quelli contro più imputati.

Si verifica pertanto l'aberrante conseguenza che il giudice, qui come in altri processi, dovrebbe pervenire ad un giudizio prevalentemente, anzi, solo sulla base delle sentenze *ex art. 444, c.p.p.*, irrevocabili acquisite *ex art. 238-bis, c.p.p.*, visto che è stato privato della possibilità di accedere, utilizzare e valutare le dichiarazioni delle persone *ex art. 210, c.p.p.* Deve anche tenersi conto che l'esame *ex art. 210, c.p.p.* costituisce un mezzo di prova, sia pure sottoposto alla necessaria verifica da parte del giudice. In effetti quando si stabilisce in termini generali che la lettura e dunque l'utilizzazione di parte del materiale probatorio acquisito al processo, dipende esclusivamente dalle decisioni dell'imputato o del coimputato che si avvale o no della facoltà di non rispondere, si lascia a costui e non al giudice il potere di decidere la scelta degli elementi di prova da porre a base del convincimento, con la conseguenza che il giudicante è soggetto alle decisioni dell'imputato e non più alla legge, come invece prescrive l'art. 101, comma secondo, Cost.

Deduce quindi il p.m. illegittimità della norma in relazione agli artt. 101 e 112, Cost., sul rilievo che non è possibile al giudicante addivenire alla conoscenza dei fatti.

Argomenta anche il p.m. ed a ragione, che *in parte qua* Grimaldi Matteo e Grimaldi Giuseppe, che hanno patteggiato la pena e che sono da sentirsi *ex art. 210, c.p.p.*, pur avendo già definito la loro posizione, con il rifiutarsi di rispondere, subiscono un trattamento più favorevole ad es. di qualsiasi altro testimone che in base a ciò che dice o non dice, può essere indagato *ex art. 372 c.p.* subendo, in quanto testimone, tutte le contestazioni del p.m. e della difesa. La norma impugnata quindi offrirebbe a questi soggetti una tutela irragionevole, creando disparità di trattamento, senza giustificazioni apprezzabili neppure per fini dichiarati, anche se giusti, di garantismo processuale.

Appare quindi manifestamente non infondata anche la violazione degli artt. 101 e 111 Cost. Nel caso infatti che l'imputato di reato connesso si rifiuti di rispondere e le parti non consentano l'acquisizione delle dichiarazioni rese in precedenza, verrebbe inferto anche un *vulnus* alla stessa giurisdizione, che verrebbe a dipendere non dal solo materiale probatorio raccolto, ma ad es. dalla volontà di una sola parte nel processo oppure dalla condotta di un soggetto del tutto estraneo al processo stesso o disinteressato al suo esito, come l'imputato di reato connesso. La prova così resterebbe nella disponibilità di una parte sola, impedendo al giudice del merito di venire a conoscenza ad es. di elementi posti a base di altre sentenze passate in giudicato (nel caso che ci occupa, gli imputati di reato connesso in concorso con gli odierni imputati). Concludendo, la nuova formulazione dell'art. 513, c.p.p., lascia all'imputato un margine eccessivo nel momento dell'acquisizione della prova, certamente eccedente i limiti del più aperto garantismo, perché si traduce nell'impossibilità dell'accertamento della verità per carenza di acquisizione della prova, compromettendo l'elemento cardine ed il fine ultimo del processo penale. Se infatti questo tende all'accertamento della verità, con l'assicurare l'effettivo esercizio della giurisdizione penale, deve però essere assicurato un risultato che non sia solo aleatorio o sottoposto alla decisione di alcuni imputati, ma nel rispetto delle rispettive dialettiche, si conformi alla valutazione dell'intero materiale probatorio raccolto, da sottoporsi all'esame del giudice per un corretto e concreto giudizio, senza concepire i vari procedimenti eventualmente separati, come dei compartimenti stagni, nel senso che un accertamento avvenuto nell'ambito di un processo, non possa essere valutato nell'altro.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e seg. legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene rilevanti e non manifestamente infondate in relazione agli artt. 112, 3, 101 e 111 Cost. le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 513, comma 2, e 238, comma 2-bis, c.p.p. e di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 267, per i profili di cui in motivazione;

Sospende il presente procedimento;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento;

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento e della presente ordinanza alla cancelleria della Corte costituzionale.

Così deciso in Pontedera il 16 dicembre 1997.

Il vice pretore: MORI

N. 434

Ordinanza emessa il 21 gennaio 1986 (pervenuto alla Corte costituzionale il 1° giugno 1998) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Treviso sull'appello proposto da ufficio II.DD. di Conegliano contro la S.a.s. Moretti & C.

Imposte e tasse in genere - Norme per l'agevolazione delle pendenze in materia tributaria - Condizioni per l'estinzione delle controversie in materia di I.R.P.E.G. - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

[Legge 7 agosto 1982, n. 516 (*recte*: art. 16 d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516)].

(Cost., artt. 3 e 97).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza su appello n. 275 proposto dall'ufficio II.DD. di Conegliano nei confronti della società Moretti & C. S.a.s.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del testo della legge 7 agosto 1982, n. 516, in relazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio fino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale visti gli riferimenti di rito.

Treviso, addì 21 gennaio 1986

Il presidente: MARIANI

98C0678

N. 435

Ordinanza emessa il 26 marzo 1998 dal tribunale per i minorenni di Messina nel procedimento penale a carico di S. D.

Processo penale - Procedimento, nella specie, dinanzi a tribunale per i minorenni - Giudice astenuto o recusato - Impossibilità di sostituzione con altro magistrato dello stesso ufficio - Rimessione del procedimento al giudice egualmente competente per materia con sede nel capoluogo del distretto di Corte d'appello più vicino - Lamentata omessa previsione di detto trasferimento solo per i casi del tutto eccezionali - Violazione del principio del giudice naturale.

(C.P.P. 1988, art. 43, c.p.v.).

(Cost., art. 25).

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Emette la seguente ordinanza sulla eccezione di incompetenza sollevata del p.m. e sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 2, c.p.p. in riferimento all'art. 25, primo comma della Costituzione rilevata d'ufficio,

O S S E R V A

Va esaminata preliminarmente la seconda questione che appare pregiudiziale rispetto alla prima. Al riguardo si premette che, in seguito alle pronunzie costituzionali n. 131/96 e n. 311/97 attinenti alla incompatibilità a partecipare al dibattimento o all'udienza preliminare dei magistrati che si siano pronunziati in ordine alle misure cautelari personali coercitive, il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria — al quale risultano allo stato assegnati tre soli magistrati togati — ha già trasmesso a quest'ufficio n. 30 procedimenti penali ed altri si accinge a trasmetterne, praticamente tutti i processi colà pendenti per imputazioni di rilevante gravità riguardo ai quali era stata trasmessa dal g.i.p. ordinanza di custodia cautelare. È stata infatti sufficiente una istanza di riesame perché i residui altri due magistrati divenissero incompatibili a giudicare il caso.

La sistematica rimessione a questo ufficio di tutti i gravi processi con iniziali misure coercitive, nessuno escluso, pendenti presso il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria finisce per violare il principio del giudice naturale sancito dall'art. 25, primo comma della Costituzione. Il che acquista maggiore rilevanza e gravità nell'ambito della giurisdizione minorile in quanto fa sì che l'imputato minorenni debba essere giudicato fuori del proprio territorio e del proprio contesto socio-culturale, con inevitabili ulteriori stress e traumi psicologici, e consente allo stesso imputato di scegliere, azionando in modo appropriato lo strumento del riesame (da proporre o non proporre a seconda che voglia o meno spostare la sede del giudizio), il giudice che ritiene a sé più vantaggioso.

Si ritiene, pertanto, che la disposizione di cui all'art. 43, c.p.v., c.p.p., prevista evidentemente per far fronte a situazioni di emergenza o comunque eccezionali, sia da ritenere in contrasto con l'art. 25 della Costituzione nella parte in cui non limiti la rimessione dei processi ad altro ufficio da ipotesi di comprovata eccezionalità e, in conseguenza, consenta che le stesse rimissioni acquisiscano la dimensione della sistematicità e della routine, sì da essere attuata in tutti i casi ove si pongano questioni di misure cautelari.

Si ritiene, quindi, che in base alle considerazioni che precedono la questione di legittimità costituzionale non appare manifestamente infondata ed è altresì rilevante ai fini della competenza territoriale alla trattazione del processo, per cui deve fare luogo agli incumbenti di cui alla legge n. 87/53.

La questione relativa all'incompetenza territoriale sollevata dal p.m., rimane, allo stato, assorbita da quella di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 2, c.p.p.

Letti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, capoverso, c.p.p. nella parte in cui non prevede che la rimessione dei processi ad altro ufficio, in relazione alle ipotesi di cui al primo comma, sia del tutto eccezionale e non escluda che la stessa rimessione acquisisca la sistematicità della routine, sì da verificarsi in tutti i processi nei quali si pongano questioni di misure cautelari personali;

Sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza, di cui viene data lettura all'odierno dibattimento, sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Dispone che alla presente ordinanza vengano allegati gli elenchi dei procedimenti penali trasmessi dal tribunale per i minorenni di Reggio Calabria sia in fase di dibattimento che in fase di udienza preliminare.

Messina, addì 26 marzo 1998

Il presidente: LAZZARO

N. 436

*Ordinanza emessa il 6 febbraio 1998 dalla Corte di appello di Torino
nel procedimento penale a carico di Vergnano Rita*

Reato in genere - Ritrattazione - Estensione dell'esimente al reato di favoreggiamento personale commesso mediante false o reticenti dichiarazioni alla polizia giudiziaria - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per l'analogo reato di cui all'art. 371-bis c.p. (false informazioni al pubblico ministero) - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 416/1996.

(C.P., art. 376, comma 1, e 378).

(Cost., art. 3, primo comma).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento a carico di: Vergnano Rita.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'attuale imputata appellante Vergnano Rita è stata tratta a giudizio e giudicata dal pretore di Torino per il reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) come epigrafato.

All'esito, con sentenza, qui impugnata, in data 17 dicembre 1993, il pretore la dichiarava responsabile del reato ascritto, e concesse le attenuanti generiche la condannava a giorni trenta di reclusione, sostituita con la pena di L. 750.000 di multa.

Nell'atto di appello, la difesa dell'imputata lamenta la erronea qualificazione giuridica del fatto e la mancata dichiarazione di n.d.p. ai sensi dell'art. 529, c.p.c. per intervenuta causa di non punibilità.

Secondo la difesa, la condotta posta in essere dall'imputata è da ricondurre all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 371-bis c.p. «norma in concreto più favorevole all'imputata, rispetto a quella dell'art. 378 c.p. e di conseguenza applicabile al caso di specie». Secondo la difesa, attesa l'intervenuta sua «ritrattazione», «non oltre la chiusura del dibattimento» delle false dichiarazioni dalla stessa precedentemente rese, si chiede n.d.p. per intervenuta causa di non punibilità.

L'assunto difensivo svolge la storia della specifica evoluzione normativa degli ultimi anni; i fatti contestati risalgono al 12 aprile 1991, allorché la imputata rese avanti a un ufficiale di p.g. delegato dal p.m. false dichiarazioni in ordine alla circostanza di essere stata presente all'incidente stradale che vide coinvolto tale Favaretto per il reato di cui all'art. 590 c.p. (lesioni colpose); successivamente, in data 28 aprile 1992, la Vergnano venne interrogata avanti il p.m. quale persona sottoposta a indagine e in tale sede ritrattò quanto precedentemente dichiarato, asserendo di non avere in effetti assistito al sinistro e di non essere a conoscenza della dinamica dello stesso.

Alla imputata venne contestata la commissione del reato di favoreggiamento personale e per esso condannata.

Nelle more del procedimento era stato emanato il d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, con cui si introdusse la nuova figura di reato di «false informazioni al p.m.» (art. 371-bis c.p.). Con l'art. 2 del d.l. suddetto su estesa la causa di non punibilità della ritrattazione al nuovo reato.

Configurandosi qui una autentica ipotesi di successione tra fattispecie incriminatrici, accertabile in base al criterio del «rapporto di continenza» tra la figura di cui all'art. 378 c.p. e quella di cui all'art. 371-bis c.p., il dettato di tale seconda norma, integrato dal disposto dell'art. 36 c.p., deve, secondo la difesa, trovare applicazione qui, «in quanto decisamente più favorevole alla prevenuta».

Nel caso di specie, aggiunge la difesa, l'ufficiale di p.g. che ha interrogato la Vergnano come persona informata sui fatti, agiva su delega del p.m. e in quanto tale quale *longa manus* del p.m. Per altro verso, poi, il fatto della applicabilità dell'art. 371-bis c.p. anche alle «false informazioni» rese alla p.g. è anche confermato, secondo la difesa, della *ratio* sottesa all'introduzione della norma, la quale fu formulata con l'intento di colmare un vuoto di disciplina che il nuovo c.p.p. aveva creato, qualificandosi in via di principio «testimone» nel nuovo c.p.p. solo colui che rende le sue dichiarazioni in ambito dibattimentale e di conseguenza solo in tal caso è perseguibile per

il reato di cui all'art. 372 c.p. Secondo il nuovo c.p.p., però, anche le dichiarazioni rese al p.m. e alla p.g. in sede di indagini preliminari possono in alcuni casi divenire prove ad ogni effetto: circostanza questa che ha indotto il legislatore a introdurre l'art. 371-bis c.p.

La difesa dell'imputata ha ripreso ed esteso l'assunto, da ultimo, con successiva memoria, depositata in data 11 novembre 1997, con cui si solleva la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 376, comma 1, c.p. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, instando per l'accoglimento.

L'assunto è il seguente: l'attuale situazione normativa è basata su una palese illegittimità costituzionale dell'art. 376 c.p. suddetto, per contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24 della Costituzione, «nella parte in cui si prevede che la ritrattazione sia limitata all'art. 371-bis c.p. e non si prevede l'estensione di tale causa di non punibilità all'art. 378 c.p., allorché il favoreggiamento sia commesso mediante dichiarazioni false o reticenti alla polizia giudiziaria delegata».

Si insta affinché questa Corte, ritenuta «rilevante e non manifestamente infondata» tale questione, voglia rimettere gli atti alla Corte costituzionale per la sua decisione.

Dopo una descrizione sintetica del fatto, a supporto della eccezione di costituzionalità suddetta, la difesa dell'imputata svolge un quadro della evoluzione normativa, prima e dopo il 1989, in punto evoluzione *ex art.* 372 c.p. ed *ex art.* 378 c.p., anche dal punto di vista della giurisprudenza di legittimità. Si richiama in particolare la sentenza della Corte costituzionale di rigetto n. 228 del 22 dicembre 1982, con cui la Corte respinse ogni possibile prospettazione di illegittimità costituzionale dell'art. 376 c.p. all'epoca.

Si svolge poi la sintesi della evoluzione normativa dopo il d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, con cui si introdusse l'art. 371-bis c.p. L'assunto, ripreso dall'atto di appello è che «risulta pressoché impossibile, salvo cadere in sterili esercizi di sofistica, distinguere la situazione di colui che mente davanti al p.g. che svolga indagini su delega del p.m. e quella in cui le false dichiarazioni sono rese direttamente al p.m.». Una distinzione «ormai solo più formale si frappone oggi alla realizzazione di esigenze di giustizia sostanziale sottese ai principi costituzionali suddetti». Secondo la difesa, conclusivamente, «non può non apparire ingiustificatamente limitativo dei principi costituzionali suddetti, il non aver previsto, l'art. 376 c.p., la ritrattazione nel caso di false informazioni alla p.g. delegata, quando tale possibilità si configura nei confronti del delitto di false informazioni al p.m.».

L'eccezione di legittimità costituzionale, sollevata dalla difesa di Vergnano Rita con l'istanza suddetta, appare a questa Corte, sotto il dedotto profilo di cui all'art. 3, primo comma, Cost., oltreché rilevante per la definizione del presente giudizio, anche non manifestamente infondata (a sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87).

Effettivamente pare a questa Corte che l'attuale non applicabilità della esimente della ritrattazione (art. 376 c.p.) al reato, qui contestato, di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), commesso, come nel caso in esame, mediante false informazioni alla polizia giudiziaria, delegata alle indagini dal p.m., una volta che detta esimente è stata estesa (come, dopo la legge 7 agosto 1992, n. 356, è stata estesa), oltreché ai reati di cui all'art. 372 e all'art. 373 c.p., anche al reato di false informazioni al p.m. (art. 371-bis c.p.), determini in concreto, una disparità, da ritenersi irragionevole, di trattamento giuridico, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 371-bis c.p., rispetto all'ipotesi, qui ricorrente, di false informazioni alla polizia giudiziaria delegata dal p.m., ormai costantemente qualificata (e nella specie qualificata) come favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

In tal senso milita la consolidata giurisprudenza della suprema Corte di cassazione (cfr. Cass., sez. VI, 8 febbraio 1993, Malena; sez. VI, 24 aprile 1993, p.m. in proc. Frustaci).

Una tale disparità di trattamento non pare sorretta da razionale fondamento, in ragione di una constatabile identità dei beni giuridici tutelati e della collocazione «cronologica» nella fase, strettamente procedimentale nei due casi, delle fattispecie di cui sopra; persistendo, per altro, la estensibilità e conseguente applicabilità di detta esimente della ritrattazione soltanto rispetto alle «falsi informazioni al p.m.», secondo l'art. 371-bis c.p. vigente, in rapporto all'art. 376 c.p. vigente, a seguito della legge n. 356/1992.

Nel passaggio dalla originaria formulazione dell'art. 371-bis c.p. (con il d.-l. n. 306/1992) a quella definitiva della norma stessa, è vero che è stato eliminato l'inciso «o dalla polizia giudiziaria», del testo originario; se la circostanza potrebbe essere ritenuta sufficiente per escludere, in base alla constatazione di una chiara *voluntas legis*, l'attuale riconducibilità all'art. 371-bis c.p. delle false informazioni fornite alla p.g., agente di propria iniziativa, non sembra a questa Corte altrettanto sufficiente da sola, per escluderne la rilevanza in caso di attività di indagine delegata dal p.m. alla polizia giudiziaria, esercitando in questo caso la polizia giudiziaria un potere/dovere derivante dallo stesso p.m., e, come tale, da ritenersi meritevole della stessa tutela penale contro il mendacio e apparendo, rispetto all'attività delegata, il ruolo della polizia giudiziaria, essenzialmente esecutivo, per la minore

libertà che consegue all'«ordine» rispetto alla «direttiva» (art. 370, comma 1, c.p.p.). Vieppiù in un sistema processuale penale che, dopo la legge n. 356/1992, ha, tra l'altro, visto aggiunto all'art. 351, comma 1, c.p.p. il periodo finale seguente: «si applica la disposizione del secondo periodo dell'art. 362 ...»; con tutte le conseguenze, a ciò concesse di sostanziale equiparazione di disciplina con la normativa dettata per la «testimonianza», da collocarsi in un più ampio contesto di recupero, in dibattimento, della valenza probatoria dell'attività di polizia giudiziaria, in particolare se delegata dal p.m.

Pare a questa Corte, tanto premesso, realmente difficile continuare a negare un indubbio effetto-paradosso che oggi determina la considerazione del mendacio alla polizia giudiziaria, in particolare se delegata dal p.m., in termini di favoreggiamento personale, in quanto tale sottratto alla efficacia esimente della ritrattazione, a differenza delle false dichiarazioni rese al p.m., che invece assicurano, in caso di trattazione, avvenuta prima della chiusura del dibattimento, l'impunità al dichiarante.

Tale disparità di trattamento, anche alla luce delle perspicue argomentazioni della difesa istante, sopra richiamate, pare legittimare il dubbio che l'art. 376, comma 1, c.p. sia incostituzionale con riferimento al principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, di cui all'art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede l'applicabilità della esimente della ritrattazione solo al delitto di cui all'art. 371-bis c.p. e non ne prevede l'applicabilità anche al delitto di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) commesso mediante dichiarazioni (false o reticenti) alla polizia giudiziaria delegata dal p.m.

A fortiori, poi, tale disparità di trattamento sembra legittimare il dubbio di incostituzionalità dell'art. 376, comma 1, c.p., nel senso suddetto, dopo la recente sentenza della Corte costituzionale (legge n. 416/1996) che ha dichiarato incostituzionale, per contrasto con l'art. 3, Cost., l'art. 384, comma 2, c.p. nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità per le false (o reticenti) informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal renderle a norma dell'art. 199, c.p.p. (evidenziandosi, in motivazione, non solo una identica rilevanza nel processo delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e al p.m. ma anche la paritaria gravità dei fatti di reato, quale risultante dagli apprezzamenti fatti dallo stesso legislatore nella determinazione della misura di pena, prevista per l'illecito commesso di fronte alla polizia giudiziaria e per quello di fronte al p.m. (identica è infatti la misura della reclusione, fino a quattro anni, secondo l'art. 378 c.p. e l'art. 371-bis c.p., misura di pena inferiore a quella prevista dall'art. 372 c.p. per la falsa testimonianza (reclusione da due anni a sei anni)).

Tanto premesso, sembra allora irragionevole, vieppiù, non estendere anche alle dichiarazioni (false o reticenti) rese alla polizia giudiziaria delegata dal p.m., l'esimente della ritrattazione, in vista dell'indubbio interesse, nel sistema del c.p.p. vigente, ad incentivare la volontà di neutralizzare al massimo l'incidenza delle false dichiarazioni, mediante l'estensione della esimente della ritrattazione, oltretutto all'art. 371-bis c.p. anche alla fattispecie di cui all'art. 378 c.p. allorché, in particolare se il favoreggiamento personale sia commesso mediante false (reticenti) dichiarazioni alla polizia giudiziaria delegata dal p.m.

Questa Corte, ritenuta pertanto la non manifesta infondatezza e la rilevanza della sollevata eccezione di incostituzionalità, ai fini del decidere;

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Su istanza della difesa di Vergnano Rita;

Sentito il procuratore generale, che si è associato;

Sollevata questione di legittimità costituzionale, nel senso e nei limiti precisati in motivazione, dell'art. 376, comma 1, c.p. per rapporto all'art. 378 c.p., in riferimento all'art. 3, primo comma della Costituzione e per contrasto con quest'ultimo;

Per l'effetto sospende il presente processo penale a carico di Vergnano Rita;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Torino, addì 6 febbraio 1998

Il presidente: FILORETO

Il consigliere esensore: GRASSO

N. 437

*Ordinanza emessa il 27 marzo 1998 dal pretore di Taranto
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Cifaldi Raffaele a A.U.S.L. TA/1*

Sanità pubblica - Specialisti ambulatoriali convenzionati - Inquadramento, a domanda e anche in sovrannumero, con decorrenza 1° luglio 1998, nel primo livello dirigenziale delle AA.SS.LL. - Incidenza sui principi della tutela del lavoro, della garanzia previdenziale e della contrattazione collettiva.

(Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 34, comma 1).

(Cost., artt. 35, 38 e 39).

IL CONSIGLIERE PRETORE

Dato atto di quanto innanzi;

Rilevato che tra il presente giudizio e quelle dinanzi indicati sussistono evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, ma dispone la riunione al presente giudizio;

Ritenuto peraltro conferente ed ammissibile l'intervento spiegato da Sumai in quanto finalizzato unicamente ad avvalorare le ragioni di diritto degli odierni ricorrenti, ammette l'intervento medesimo;

Considerato infine che, prima dell'adozione di ogni e qualsiasi ulteriore provvedimento esaustivo della presente fase cautelare del presente giudizio, si impone la risoluzione della sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, con riferimento ai vari profili di legittimità costituzionale già esaminati in riferimento alla rilevanza e non manifesta infondatezza della esaminata questione nei decreti emessi ex art. 700, c.p.c. «inaudita altera parte» ed in relazione ai vari giudizi oggi riuniti, nonché con riferimento agli artt. 35, 38 e 39 della Costituzione invocati da taluni ricorrenti, e dagli artt. 38 e 39 della stessa Costituzione specificamente richiamati dal Sumai nel suo atto di intervento, come violati dall'art. 34 della richiamata legge n. 449.

P. Q. M.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di cui trattasi;

Sospende tutti i giudizi così come riuniti in attesa della risoluzione della prospetta questione di incostituzionalità della norma in oggetto;

Dispone la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché la comunicazione della stessa ordinanza, a cura della cancelleria, al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati, unitamente ai suddetti decreti di questo stesso pretore, che devono intendersi parte integrante del presente provvedimento.

Taranto, addì 27 marzo 1998

Il consigliere pretore: (firma illeggibile)

N. 438

Ordinanza emessa il 15 aprile 1998 dal pretore di Lecce - sezione distaccata di Maglie nei procedimenti civili riuniti vertenti tra C. L. ed altri e A.S.L. LE/2 - Maglie ed altro

Sanità pubblica - Previsione che, in nessun caso, possano essere inseriti nell'elenco dei farmaci somministrabili gratuitamente, di cui all'art. 1, comma 4, del d.-l. n. 536/1996, medicinali per i quali «non siano già disponibili risultati di studi clinici di fase seconda» - Conseguente esclusione dalla somministrazione gratuita dei farmaci del «Metodo Di Bella» - Discriminazione dei malati terminali esclusi dalla sperimentazione rispetto a quelli ammessi - Incidenza sul principio della tutela della salute.

Sanità pubblica - Obblighi dei medici e farmacisti in ordine rispettivamente alla prescrizione e alla somministrazione di medicinali per indicazione terapeutiche diverse da quelle autorizzate dal Ministro della sanità e alla spedizione allo stesso Ministro di copia delle ricette dei medicinali a base di somatostatina e di octeotride - Sanzioni disciplinari - Violazione del principio di uguaglianza.

(D.-L. 17 febbraio 1998, n. 23, preambolo, artt. 1, 2, 3, 4 e 5).

(Cost., art. 2, 3, 24 e 32).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede;

OSSERVA IN FATTO

Con autonomi ricorsi *ex art. 700 c.p.c.*, appellandosi al diritto alla salute, costituzionalmente protetto, i signori:

1) C. L., da Alessano, affetto da «microcitoma polmonare con metastasi», rappresentato e difeso dall'avv. Silvano Trane;

2) F. S., da Muro Leccese, affetto da «carcinoma mediastinico allo stadio III Be non operabile», rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Corrado;

3) E. V., da Supersano, affetto da «neoplasia pancreatica con lesioni ripetitive epatiche», rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Stefanelli;

4) M. S., da Supersano, affetto da «carcinosi peritoneale diffusa», rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Stefanelli;

5) G. M., da Ruffano, affetta da «adenocarcinoma dell'ovaio al III stadio con metastasi dell'omento», A. G., da Matino, affetto da «carcinoma squamoso bronclobale inferiore dx», C. P., da Collepasso, affetto da «carcinoma polmonare», D. L. C., da Collepasso, affetto da «formazione polmonare con caratteri di malignità», P. G., da Racale, affetta da «carcinoma squamoso dell'ano», rappresentati e difesi dall'avv. Guido Pisanello;

6) D. L., da Poggiardo, affetta da «tumore al colon», M. F., da Nociglia, affetta da «tumore al colon», C. P., da Poggiardo, affetto da «tumore al polmone», C. L., da Diso, affetto da «tumore al polmone», R. O., da Spongano, affetto da «tumore alla radice della lingua», R. F., da Uggiano La Chiesa, affetto da «tumore al polmone», C. A., da Sanarica, affetta da «tumore alla mammella», P. A. per il padre P. L., da Nociglia, affetto da «tumore al polmone», rappresentati e difesi dall'avv. Luciano Caputo;

7) M. L., da Giurdignano, affetta da «carcinoma polmonare», rappresentata e difesa dall'avv. Donato Fanciullo;

8) D. D. L., da Maglie, affetta da «neoplasia della flessura epatica», rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cambò;

9) L. S., da Sannicola, affetto da «carcinoma polmonare», rappresentato e difeso dall'avv. Rossano Pisanello;

- 10) V. A., da Alliste, affetto da «linfoma non hodgkin», rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Bolognese;
- 11) F. L., da Otranto, affetto da «cancro polmonare», rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Sammarruco;
- 12) B. F., da Maglie, affetta da «carcinoma mammario», R. M., da Maglie, affetto da «carcinoma recto sigma» rappresentati e difesi dall'avv. Gennaro Di Maio;
- 13) D. L. C., da Cursi, affetta da «carcinoma cervicale», rappresentata e difesa dall'avv. Silvano Trane;
- 14) R. C., da Castrignano dei Greci, affetta da «carcinoma indifferenziato della cavità peritoneale diffuso», rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Gaetani;
- 15) C. C., da Bagnolo del Salento, affetta da «cancro polmonare», rappresentata e difesa dall'avv. Luca Vergine;
- 16) V. D., da Scorrano, affetto da «carcinoma squamo polmonare», rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Blandolino;
- 17) T. A., da Alliste, affetta da «carcinoma del colon con metastasi», rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Bolognese;
- 18) F. M., da Scorrano, affetto da «endocarcinoma polmonare dx», rappresentato e difeso dall'avv. Dario Doria;
- 19) P. G., da Racale, affetto da «recidiva di carcinoma di colon retto», rappresentata e difesa dall'avv. Pindinello Rosalba;

adivano questo pretore e chiedevano l'autorizzazione all'approvvigionamento e l'accesso a farmaci a base di somatostatina o octeotride del «protocollo del prof Luigi Di Bella», per l'impossibilità di procurarsi detto medicinale, anche a pagamento, presso le farmacie private, e ciò sulla base delle prescrizioni dei rispettivi medici di fiducia.

Con propri decreti inaudita altera parte, questo pretore, in via cautelare ed urgente, ravvisati gli estremi del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, faceva obbligo alla A.U.S.L. LE/2 di Maglie ed ai competenti distretti sanitari di consentire l'approvvigionamento e di somministrare detti farmaci ai ricorrenti, sulla base del precetto costituzionale di cui all'art. 32, per evitare gravi ed irreparabili danni alla salute degli stessi, stante la non reperibilità del farmaco nelle dosi prescritte se non nelle farmacie ospedaliere, rimettendo le parti innanzi a se medesimo per la revoca, modifica o conferma dei provvedimenti provvisori.

Instauratosi il contraddittorio, la A.U.S.L. LE/2 di Maglie, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Calò, in sede di memorie di costituzione, deduceva preliminarmente che le cause rientravano nella cognizione del giudice del lavoro, ex artt. 442 e 444 c.p.c., con conseguente obbligo di mutamento del rito e, nel merito, eccepiva la infondatezza dei ricorsi alla luce del decreto-legge n. 23/1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1998, con vittoria di spese e competenze di lite.

In tutti i ricorsi indicati in epigrafe di questa ordinanza interveniva, in via autonoma, il Ministero della sanità, in persona del Ministro in carica, a mezzo della Avvocatura dello Stato, nella persona dell'avv. Giovanni Gustapane, che nelle proprie comparse di intervento, fatto salvo il richiamo a quanto già rappresentato al pretore nei precedenti procedimenti per fatti analoghi, deduceva:

l'improponibilità della domanda per difetto dell'autorità giudiziaria ordinaria sul presupposto che il diritto soggettivo alla salute non è né assoluto, né perfetto, potendosi esercitare e tutelare entro i limiti delle necessità di contenimento della spesa pubblica (di valenza costituzionale ex art. 81 Cost.) e per i soli farmaci inseriti nel prontuario farmaceutico nazionale.

«La stessa formulazione del *petitum*, con l'espressa richiesta dell'ordine di approvvigionamento diretto ad una p.a., denota un ulteriore profilo di violazione dell'art. 4 L.A.C.»;

l'incompetenza per valore del giudice adito, rientrando la controversia nella competenza del tribunale o in quella del magistrato del lavoro;

l'infondatezza nel merito delle domande dei ricorrenti per difetto di *fumus*, stante l'assenza di un diritto alla somministrazione gratuita di farmaci di uso esclusivamente ospedaliero (fascia H);

l'irrilevanza e la manifesta infondatezza di tutte le questioni di legittimità costituzionale del decreto-legge n. 23/1998.

Tutti i ricorsi venivano riuniti sotto il n. 7313/98 Cont. per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

Nella fase degli atti indispensabili ai fini dei provvedimenti definitivi venivano sentiti alcuni informatori.

In particolare il sig. V. A., affetto da linfoma non Hodgkin, riferiva:

«Ho subito tre cicli di chemioterapia a Taranto, i primi due sopportati abbastanza bene, il terzo, fatto dal 16 al 21 dicembre 1997, è stato devastante. Ero seduto su una poltrona senza che riuscissi a camminare e solo con l'aiuto di qualche amico riuscivo a muovermi.

A gennaio, nonostante fossi scettico, mi rivolsi al dott. Conserva di Bari che mi prescrisse la terapia Di Bella.

Verso il 24-25 di febbraio 1998 ho iniziato la cura e dopo sei o sette giorni ho cominciato a sentirmi meglio e ho cominciato a camminare con le mie gambe.

Ad un certo momento l'erogazione del farmaco da parte dell'ospedale di Casarano è stato interrotto, perché ne era sprovvisto, e per sette giorni non ne ho usufruito.

Dopo il provvedimento della S.V. ho ottenuto l'erogazione fino ad oggi del farmaco.

Da un controllo fatto la ferritina è scesa da 8000 a 4000 e verso il 20 di questo mese dovrò ripetere i controlli».

A sua volta il sig. D. S. F., riferiva:

«Mio padre ha subito nel novembre 1997 l'asportazione della colecisti ed in quella occasione è stata notata una massa tumorale che aveva intaccato lo stomaco.

Il dott. Musca dell'oncologia di Poggiardo ha escluso l'uso della chemioterapia in quanto il male non era trattabile. Le prospettive di sopravvivenza erano di otto o dieci mesi.

La prescrizione della terapia Di Bella è stata fatta dal dott. A. Fasano ed a fine gennaio ha iniziato la terapia.

Mio padre stava molto male ma dopo una decina di giorni di trattamento M.D.B. è divenuto autosufficiente. Lo stato di salute andava migliorando sempre di più.

Il 25 marzo 1998 abbiamo fatto una TAC di controllo e dal confronto delle due TAC è emerso che la massa tumorale è completamente sparita.

Non è stato a Lourdes, né a Padre Pio e non ha fatto la chemioterapia e nessuna altra terapia. Consegnò alla S.V. una fotocopia delle due TAC di cui ho fatto menzione».

Il pretore disponeva l'acquisizione della documentazione prodotta.

Veniva, altresì, ascoltato R. G., figlio di R. G., affetto da eteroplasia polmonare dx con sconfinamento fino alla trachea:

«Ci siamo rivolti alla dott.ssa Angelini di Roma e questa sulla base delle cartelle cliniche ha prescritto la M.D.B.

La cura è stata iniziata a dicembre per la fase di supporto. A gennaio abbiamo ottenuto la somatostatina dal Galateo di Lecce.

Dopo dieci giorni mio padre ha cominciato a mangiare e camminare. Alla fine di gennaio ha ripreso anche i suoi abituali litigi con mia madre che aveva interrotto dall'inizio della malattia.

Le analisi erano confortanti. Successivamente abbiamo avuto difficoltà a reperire i medicinali della M.D.B.

I valori delle cellule tumorali erano scesi da 122 a 18 e dopo questa interruzione dei medicinali i valori sono peggiorati da 18 a 32, 90 e questo accadeva fra il 18 ed il 27 marzo scorso. In data odierna mio padre è scoperto di medicinali. È stata una ricerca continua nel reperire la somatostatina; anche a comprarla a prezzo politico ci sono grandissime difficoltà.

Tutti i controlli fatti da mio padre sono stati effettuati presso l'ospedale di Lecce o presso il radiologo Quarta Colosso».

Il pretore disponeva l'acquisizione della documentazione clinica relativa al paziente R. G.

Veniva ascoltata C. A., figlia di B. F., ricorrente:

«Circa dodici anni fa mia madre è stata operata alla mammella. Dopo tre mesi dall'intervento ha fatto un ciclo di radioterapia.

Dopo cinque anni di controlli è stata licenziata dalla medicina come guarita.

Circa nel 1993, le è stata diagnosticata la osteoporosi al femore. Le è stata consigliata la radioterapia che è stata fatta fino a tre mesi fa. Il trattamento era di un mese e mezzo con sei mesi di intervallo. Mia madre si indeboliva sempre di più e a gennaio di quest'anno è stata colpita da crisi fortissime con un versamento pleurico diagnosticato come metastasi al polmone.

Aveva anche problemi ad andare in bagno.

Ai primi di marzo ci siamo rivolti alla dott.ssa Bandini di Bari. Venticinque giorni fa ha iniziato la M.D.B. ed ha cominciato ad essere autosufficiente, a lavare piatti, a lavare il pavimento dopo circa sette giorni di trattamento. Da un controllo fatto due giorni fa abbiamo notato miglioramenti nelle analisi del sangue.

Abbiamo difficoltà di reperire l'octreotide, il Sinacten da Pout, l'Endoxan.

Per due giorni non mi è stato fornito il medicinale dall'ospedale di Maglie; dopo un pellegrinaggio abbiamo reperito il medicinale alla farmacia di San Donato ed abbiamo pagato L. 334.000 ogni fiala di Sandostatina che serve per un giorno e mezzo».

Veniva, altresì, sentito il sig. F. S., ricorrente, il quale dichiarava:

«Nel 1995 a seguito di un abbassamento di voce, all'ospedale Molinette di Torino, con una TAC e con prelievi del sangue, mi hanno diagnosticato un carcinoma al polmone. Ho deciso di curarmi a S. Giovanni Rotondo. Non si poteva intervenire chirurgicamente sul mio tumore. La prenotazione fu fatta a febbraio e la disponibilità di posto era per settembre. Rinunciai. Scartato l'Ospedale Gemelli di Roma per gli stessi problemi, sono andato in cura dal prof. Veronesi a Milano. Sono stato curato con radio e chemioterapia. I risultati sembravano buoni, ma all'ultimo controllo effettuato nel gennaio 1998 mi hanno riscontrato un versamento pleurico, sempre a Milano. L'oncologico di Milano mi ha inviato per ulteriori terapie al dott. Serravezza di Casarano.

Insieme a mia figlia e ad un medico, dopo un'attesa di sei-otto ore sono stato ricevuto dal dott. Serravezza.

Il dott. Serravezza mi ha proposto un intervento chirurgico per eliminare il versamento pleurico e per tamponarlo.

Non ho seguito i suoi consigli ed in giro ho appreso della M.D.B.

Il dott. Pagliaro di Lecce mi ha visitato e mi ha prescritto la M.D.B.

Sono in cura da un mese e mezzo. Quaranta giorni fa avevo forti dolori alla schiena, che non mi lasciavano respirare, un formicolio su tutta la parte superiore del corpo.

Con la M.D.B i dolori sono spariti dopo otto giorni e dopo venti-venticinque giorni i problemi che ho descritto prima. Ho ripreso tre kg di peso e conduco una regolare vita quotidiana.

Ho fatto le analisi del sangue, una radiografia del torace dalla quale è emerso un miglioramento del versamento pleurico, un'ecografia dell'addome con miglioramento anche in quella zona. Ottime le analisi del sangue».

Io non ho mai trovato in provincia di Lecce i medicinali a prezzo politico, ma solo a Torino e Milano».

Il dott. Musca Fabio, oncologo presso l'ospedale di Poggiardo (Lecce), riferiva:

«Da quando la regione Puglia ha deliberato l'erogazione gratuita di somatostatina, abbiamo ottemperato a quanto previsto dalla delibera, anche perché cresceva la richiesta di malati neoplastici di accesso alla terapia Di Bella.

Sedici ammalati sono stati seguiti personalmente da me sui ventinove curati.

Si trattava di malati terminali che venivano anche fuori da terapie ufficiali con insuccesso. Altri pazienti non rientravano nei protocolli ufficiali per le condizioni scadenti di salute o perché avevano patologie non curabili dalla medicina ufficiale.

Il primo mese è stato un dramma, tanto che mi ero convinto che la M.D.B. accelerasse la patologia. Nei primi giorni sono decedute 11 o 12 persone.

Dopo un mese — sono andato avanti informando i familiari ed i pazienti — perseverando nella cura, i sopravvissuti mi hanno confortato sia nelle condizioni generali, sia nella patologia.

Noi oncologi riteniamo efficace il trattamento o quando c'è una regressione, o un blocco del male.

Alla fine di febbraio i pazienti sopravvissuti avevano un miglioramento fino alla completa autonomia personale. Sono rimasto sorpreso, perché non mi aspettavo queste reazioni.

Ora le condizioni sono stazionarie tranne un caso, che deve essere valutato, in quanto la TAC ha evidenziato la scomparsa della neoplasia.

Preciso che in tutti i pazienti sopravvissuti e per i quali abbiamo verificato beneficiabilità soggettive non si è riscontrato un blocco o una regressività del male, tranne l'unico caso di scomparsa totale di cui ho parlato prima.

I sopravvissuti sono distribuiti su tutte le patologie e così i deceduti, anche se il numero non può dare indicazioni rilevanti.

Su pazienti in situazioni analoghe, trattati con terapie di supporto tradizionali, abbiamo ottenuto risultati analoghi, però la spesa sopportata dalla struttura pubblica per la terapia di supporto tradizionale rispetto alla M.D.B. è più costosa, con un rapporto di 1 a 5 circa.

La cosa più sorprendente è che, anche se il male va avanti, le condizioni di vita non peggiorano. È chiaro che si tratta solo di osservazioni. Probabilmente i pazienti con trattamenti tradizionali non avrebbero avuto lo stesso risultato».

Veniva altresì ascoltato il sig. G. C., il quale riferiva:

«Mio padre da tre anni e mezzo è affetto da tumore al polmone.

Nel marzo del 1995 ha subito l'asportazione della cistifellea ed è stato bene fino al settembre del 1997.

Dai controlli poi è emerso che mio padre aveva una grossa massa tumorale in prossimità dell'inguine. Doveva fare cinque cicli di chemioterapia. Trattamenti sconsigliati da tutti i medici da noi interpellati perché non sopportabili da un malato in quelle condizioni.

Allora abbiamo cambiato residenza e ci siamo stabiliti ad Alessano e mio padre, sulla base di una prescrizione medica del dott. Fasano ha iniziato la terapia del prof. Di Bella, presso l'ospedale di Casarano

Sulla base della delibera regionale ci siamo riforniti di somatostatina dall'ospedale di Gagliano.

Mio padre quando è arrivato giù era su di una sedia a rotelle, allettato, non era autosufficiente; adesso a distanza di due mesi sta bene, mangia regolarmente, guida saltuariamente la macchina e sarebbe potuto venire qui a testimoniare al processo

• Inizialmente mio padre ha avuto disturbi di vomito e dissenteria che poi sono svaniti.

La massa tumorale si trova alle condizioni di gennaio, ma con un notevole miglioramento della vita.

Attualmente sono coperto come medicinali fino a venerdì. Il problema economico è enorme».

Venivano sentiti, infine, il maresciallo Leo Dario, in servizio presso i NAS di Taranto e la dott.ssa Rosalba Palese, capo-area della farmacia A.S.L. LE/2 di Maglie, in ordine alla reperibilità e disponibilità dei farmaci a base di somatostatina o octeotride.

In particolare la dott.ssa Palese riferiva:

«Abbiamo tre canali di distribuzione del farmaco ai pazienti: una fascia di ammalati viene curata dalla farmacia dell'ospedale, la fascia di pazienti provvisti di decreto pretorile viene assistita nel distretto ed attraverso le farmacie convenzionate al prezzo politico.

Attraverso questi tre canali riusciamo a coprire l'80% degli ammalati.

Abbiamo contattato tre ditte all'Estero e siamo quasi giunti alla conclusione del contratto.

Sono pervenute seicento confezioni con le quali dovremmo far fronte al mese di aprile».

All'udienza del 10 aprile 1998 i procuratori delle parti discutevano oralmente la questione di legittimità costituzionale del d.-l. n. 23 del 17 febbraio 1998, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 32 della Costituzione.

Questo pretore all'udienza stessa riteneva rilevante e non manifestamente infondata e comunque sollevava d'ufficio la questione di costituzionalità sopra specificata, con riserva di deposito della motivazione.

OSSERVA IN DIRITTO

I. — Profilo di incostituzionalità: contrasto fra le finalità del decreto come evidenziate nel preambolo e gli artt. 3, 24 e 32 Cost.

Il d.-l. n. 23/1998 si propone testualmente di fronteggiare il «frequente ricorso da parte dei medici, per il trattamento di patologie oncologiche, a farmaci autorizzati con diverse indicazioni terapeutiche» e la «conseguente pretesa degli interessati di ottenere, attraverso rimedi giurisdizionali, l'erogazione gratuita dei farmaci prescritti».

Il diritto dei cittadini alla tutela giurisdizionale dei propri diritti ed interessi legittimi è garantito a tutti ed illimitatamente dall'art. 24 Cost., che stabilisce il principio secondo cui il legislatore ordinario (e quindi il governo nell'esercizio della potestà legislativa nella forma della decretazione d'urgenza) non può porre limiti al potere dei cittadini di esperire l'azione giudiziaria anche al fine di ottenere l'erogazione gratuita dei farmaci del c.d. protocollo Di Bella.

L'art. 24 è strettamente collegato con l'art. 3 della Costituzione che fissa il principio dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge: la norma sull'uguaglianza è frustrata dal preambolo del d.-l. n. 23/1998, che tende a discriminare i cittadini che esperiscono l'azione giudiziaria per ottenere con rimedi giurisdizionali l'erogazione gratuita dei farmaci della terapia Di Bella, rispetto a coloro che agiscono giudizialmente per ottenere l'erogazione gratuita di farmaci diversi da quelli facenti parte del protocollo Di Bella.

Per l'altro aspetto di incostituzionalità è agevole osservare che il diritto del medico a prescrivere farmaci autorizzati per diverse indicazioni terapeutiche si ricollega direttamente al principio costituzionale dell'art. 32 sulla tutela del diritto alla salute in forza del quale l'unico limite costituzionale a tale diritto fondamentale della persona è rappresentato dalla indispensabilità ed essenzialità (e non dalle indicazioni terapeutiche ufficiali) del farmaco o dei farmaci prescritti dal medico per la cura delle malattie diagnosticate sul paziente.

Il medico, quale attore della scienza medica, in base all'abilitazione professionale riconosciutagli dallo Stato e non quale esponente — rappresentante delle indicazioni terapeutiche fissate dalle case farmaceutiche, dalla scienza ufficiale e dalle strutture pubbliche ministeriali preposte alla commercializzazione dei farmaci, ha in diritto di prescrivere qualsiasi farmaco riconosciuto o qualsiasi associazione di farmaci riconosciuti secondo scienza e coscienza e secondo la sua personale e non delegabile responsabilità, purché reputi tale prescrizione (non necessariamente coincidente con le indicazioni terapeutiche ufficiali) utile e necessaria per le esigenze terapeutiche del paziente, nell'ottica del perseguimento del recupero della salute dello stesso in conformità al diritto tutelato dall'art. 32 Cost.

L'irrazionale limitazione del diritto dei medici alla libera prescrizione dei farmaci si traduce in una lesione del principio fissato dall'art. 32 Cost:

II. — Profilo di incostituzionalità: contrasto con gli artt. 2, 3, 32 Cost., dell'art. 1, d.-l. n. 23/1998 nella parte in cui (n. 4) prevede la fornitura gratuita da parte delle aziende al ministero e l'accollo erariale degli oneri relativi alla fornitura dei medicinali da sottoporre alle sperimentazioni in riferimento ai soli pazienti ammessi a numero chiuso con il loro consenso alla sperimentazione per il protocollo riguardante gli ammalati c.d. terminali.

Per malato terminale la scienza medica intende il c.d. orfano di terapie.

Nel campo oncologico trattasi di malati di neoplasie tumorali metastatizzate ai quali per esaurimento dei percorsi terapeutici tradizionali (chemio, radioterapia, intervento chirurgico) o per impraticabilità di qualsiasi efficace terapia validata, la medicina ufficiale affida l'ultimo messaggio di andare a morire in pace e al più con in mano una fiala di morfina per lenire il dolore.

Per gli orfani di terapia esiste un vero e proprio stato di necessità terapeutica per il grave pericolo di vita in cui versano; *status* che impone il superamento di tutte le regole normalmente utilizzate per la sperimentazione.

L'ammalato in fin di vita non può aspettare la sperimentazione per l'accesso al farmaco: molti ammalati non farebbero in tempo a conoscere i risultati della sperimentazione, perché sarebbero già morti.

Limitare solo ad alcuni ammalati orfani di terapie oncologiche (quelli a numero chiuso inseriti nel progetto sperimentale) e non estendere a tutti gli ammalati terminali che ne fanno richiesta (c.d. consenso informato) la fornitura gratuita dei farmaci oggetto di sperimentazione facenti parte del protocollo Di Bella, significa creare delle ingiustificate, irrazionali, illegittime ed immorali disparità di trattamento fra persone che versano nelle medesime condizioni soggettive e nel medesimo stato di necessità terapeutica, in spregio all'art. 2 della Costituzione sul riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo (fra cui va annoverato il diritto alla vita ed alla sopravvivenza degli ammalati terminali) e sull'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale, ed all'art. 3 sulle pari opportunità terapeutiche e sull'uguaglianza sostanziale degli ammalati di fronte al pericolo della morte. Se non in vita (dove le disuguaglianze sociali non si contano per quanto sono infinite e numerose) almeno in prospettiva della morte agli ammalati di neoplasie metastatizzate incurabili secondo la scienza medica ufficiale non si può non riconoscere senza limitazioni numeriche ed allo stesso modo una possibilità di sopravvivenza, senza calpestare le più elementari regole di convivenza civile tutelate dalle richiamate norme costituzionali (art. 2, 3 e 32 Cost.).

Tale aspetto è ancor più rilevante perché, come è emerso dalle drammatiche dichiarazioni degli informatori assunti, le case farmaceutiche hanno immesso sul mercato una quantità di farmaci a base di somatostatina assolutamente insufficiente al fabbisogno degli ammalati neoplastici in cura con il protocollo Di Bella, determinando l'ulteriore incostituzionale e disumana discriminazione fra gli ammalati iscritti nel programma e nei protocolli della sperimentazione ufficiale e della osservazione clinica controllata, che si vedono tranquillamente somministrare i farmaci nelle strutture pubbliche, e quegli ammalati neoplastici che, pur versando nelle medesime condizioni soggettive e nell'identico stato di necessità terapeutica, sono costretti, insieme ai loro parenti e familiari, a vere e proprie odissee nella quotidiana ricerca di farmaci di difficile reperimento anche a pagamento nelle forme del c.d. prezzo politico o del prezzo pieno (inspiegabilmente praticato in alcune farmacie anche dopo l'accordo sul prezzo politico).

Il principio di uguaglianza (art. 3) non consente al legislatore ordinario di emanare norme differenziate riguardo a situazioni obiettivamente e soggettivamente uguali.

III. — Profilo di incostituzionalità: contrasto con gli artt. 3 e 32 della costituzione dell'art. 2, d.-l. n. 23/1998 nella parte in cui dispone «in nessun caso, comunque, possono essere inseriti nell'elenco previsto dall'art. 1, comma 4 del citato d.-l. n. 536 del 1996, medicinali per i quali non siano già disponibili risultati di studi clinici di fase seconda».

Tale disposizione viola palesemente il principio di uguaglianza e di pari opportunità di cui all'art. 3 della Costituzione perché determina delle disparità di trattamento fra ammalati, atteso che in linea generale il d.-l. n. 536/1996 richiede soltanto, ai fini dell'iscrizione di un farmaco nello speciale elenco, che lo stesso sia sottoposto a sperimentazione clinica, indipendentemente dalla fase (1^a e 2^a) in cui sia giunta la sperimentazione.

L'inserimento del farmaco nello speciale elenco dipende solo dalla sua «essenzialità terapeutica» e dal suo rilevante «interesse terapeutico», con la conseguenza che è arbitrario ricollegare tali valutazioni terapeutiche alla disponibilità di studi di fase seconda.

Il sospetto di incostituzionalità è evidente per le discriminazioni irragionevoli che si determinano fra i medicinali della terapia «Di Bella» (per i quali si richiede testualmente il requisito degli studi richiesti di fase seconda) ed altri medicinali innovativi (per i quali si richiede solo l'inizio della sperimentazione a prescindere dalla fase degli studi clinici).

L'art. 2 contrasta anche con l'art. 32 della Costituzione in quanto a tutela del diritto alla salute non si può negare la somministrazione gratuita dei farmaci ai quali si riconosce una certa efficacia terapeutica ai c.d. malati terminali, ai quali — per lo stato di necessità terapeutica in cui versano — va riconosciuto il diritto a seguire qualsiasi percorso terapeutico, ancorché sperimentale che abbia un margine anche minimo di possibile efficacia.

Si ripropongono le argomentazioni precedentemente esposte in riferimento all'art. 1, d.-l. n. 23/1998, che qui si intendono ritrascritte.

All'ammalato terminale la vigente legislazione sanitaria non lesina giustamente alcun medicinale con l'unico limite della indispensabilità ed essenzialità dello stesso, anche ai soli fini della terapia del dolore (es. morfina ed antidolorifici) ed a prescindere da una possibile efficacia terapeutica (inesistente per la medicina ufficiale).

Nel caso di specie è emerso (vedi audizione del dott. Fabio Musca — titolare del reparto oncologico dell'ospedale pubblico di Poggiardo) che la terapia Di Bella si è rivelata incredibilmente efficace anche per gli ammalati oncologici terminali sottoposti a trattamento, sia sotto il profilo del miglioramento della qualità della vita (per tutti i sopravvissuti) e sia (in un solo caso) di totale regressione e guarigione del male.

L'avvio della sperimentazione costituisce di per sé il riconoscimento di un minimo di valenza terapeutica del c.d. protocollo Di Bella e tale requisito è più che sufficiente per rendere doverosa ed obbligatoria la somministrazione del trattamento a tutti gli ammalati terminali che, in quanto tali, versano in uno incontrovertibile stato di necessità terapeutica.

Il diritto alla sopravvivenza non può essere negato a nessun ammalato ed ogni limitazione imposta dal legislatore ordinario è palesemente lesiva degli artt. 3 e 32 della Costituzione.

IV. — Profilo di incostituzionalità: contrasto fra l'art. 3, d.-l. n. 23/1998, e l'art. 32 della Costituzione.

L'art. 3 del d.-l. n. 23/1998, sotto comminatoria (comma 5) di una sanzione disciplinare non inferiore alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale, impone ai medici:

a) l'obbligo di attenersi, nel prescrivere una specialità medicinale o altro medicinale prodotto industrialmente, alle indicazioni terapeutiche, alle vie ed alle modalità di somministrazione previste dall'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero della sanità (comma 1);

b) la possibilità in singoli casi per il medico di impiegare un medicinale prodotto industrialmente senza l'osservanza delle indicazioni terapeutiche autorizzate sotto la sua responsabilità, previa informazione ed acquisizione del consenso del paziente e sul presupposto che lo stesso non possa essere utilmente trattato con medicinali e per indicazioni terapeutiche autorizzate e purché tale impiego sia consolidato e conforme a linee guida o lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale (comma 2);

c) la possibilità per il medico, limitatamente al campo oncologico e per il tempo occorrente alla sperimentazione, di impiegare i medicinali a base di octeotride e di somatostatina al di fuori delle indicazioni terapeutiche approvate sul presupposto che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali già autorizzati per quella determinata patologia da trattare, previa acquisizione per iscritto del consenso del paziente, dal quale risulti di essere stato adeguatamente informato circa l'assenza, allo stato, di risultati scientifici dimostrativi dell'efficacia dei medicinali impiegati (comma 3).

Trattasi di disposizioni tutte apertamente in contrasto con la tutela del diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., atteso che, irrazionali ed ingiustificate limitazioni al libero esercizio della professione medica, si traducono in altrettante limitazioni alla libertà terapeutica dei pazienti con grave ed irreparabile danno alla tutela piena ed esaustiva del diritto alla salute di cui al citato precetto costituzionale.

Obbligare il medico libero-professionista alle indicazioni terapeutiche autorizzate dal Ministero della Sanità ed alle linee guida della Comunità Scientifica Internazionale, significa degradare la professione medica dal rango elevato di attore della scienza medica a mero esecutore delle direttive ministeriali, della medicina ufficiale e delle case farmaceutiche che finanziano l'informazione medico-scientifica, la ricerca scientifica e la sperimentazione dei farmaci, condizionandone di fatto la produzione e l'autorizzazione pubblica all'immissione in commercio, secondo logiche di mercato non sempre e non necessariamente coincidenti con la piena tutela della salute dei cittadini.

Sono proprio queste logiche di mercato che spiegano la disagiata reperibilità, anche a pagamento, e l'insufficiente distribuzione dei farmaci del protocollo Di Bella (dato drammaticamente emerso nel processo dalle deposizioni delle persone sommariamente escusse) e che lasciano i malati e i loro familiari nella quotidiana incertezza sulla concreta possibilità di continuare i percorsi terapeutici spesso utilmente intrapresi.

Prospettare irragionevolmente in danno dei medici gravi sanzioni disciplinari per l'inosservanza delle indicazioni terapeutiche autorizzate dal Ministero e dalla scienza ufficiale vuol dire indurli surrettiziamente a non liberamente prescrivere i medicinali del «protocollo Di Bella», impedendo di fatto ai malati di poter liberamente decidere di curarsi con il predetto protocollo, e ciò in spregio al precetto costituzionale sulla tutela del diritto alla salute ex art. 32.

La sperimentazione dei farmaci serve:

1) al Ministero della sanità per decidere sulla somministrazione gratuita o meno degli stessi in favore dei pazienti e sulla immissione in commercio dei farmaci stessi;

2) alle case farmaceutiche (sponsor abituali) di decidere sull'entità degli investimenti economici in quel settore farmacologico secondo le logiche di mercato sopra evidenziate;

3) alla Comunità Scientifica Internazionale di acquisire dati certi sulla valenza terapeutica del farmaco secondo le esigenze della medicina dell'evidenza.

La sperimentazione dei farmaci non può e non deve incidere sulla libertà terapeutica dei medici e dei pazienti, atteso che l'art. 32 della Costituzione sulla tutela del diritto (soggettivo e naturale) alla salute è posto anche a salvaguardia di detta libertà di cura, con l'unico limite (unanimemente riconosciuto dalla migliore dottrina costituzionalista) della non dannosità dei farmaci (universalmente acquisita per i farmaci del protocollo Di Bella) e della loro essenzialità ed utilità rispetto alle patologie da curare secondo il libero, personale ed insindacabile giudizio del medico (che naturalmente con la prescrizione si assume la diretta e non delegabile responsabilità dell'impiego dei farmaci stessi).

La melatonina, la somatostatina, i retinoidi e i polivitaminici, i chemioterapici e gli altri medicinali del protocollo Di Bella sono tutti singolarmente validati e testati, tanto che se ne conoscono la non dannosità e la loro pur limitata valenza terapeutica.

L'associazione ai fini terapeutici di tutti i farmaci rientra nel libero potere-dovere del medico in quanto tale e non in quanto si identifichi con il prof Luigi Di Bella (che li ha sempre liberamente prescritti da circa 30 anni).

Affermare il contrario (come sostanzialmente si desume dall'art. 3 del d.-l. n. 23/1998) significa voler svilire irragionevolmente la professione medica o quanto meno limitarla ad una funzione burocraticamente rispettosa delle indicazioni ministeriali e delle linee-guida della comunità scientifica e delle case farmaceutiche che investono denaro, molto denaro, nelle medicine e nei farmaci, il tutto in un'ottica di scarso rispetto per il richiamato precepto costituzionale (art. 32) sulla tutela del diritto alla salute, che non può esistere senza una vera libertà terapeutica per i medici e per i malati.

V. — Il profilo di incostituzionalità riguarda il contrasto con l'art. 3 della Costituzione dell'art. 4, commi n. 4 e 5, del d.-l. n. 23/1998:

comma 4: i farmacisti sono tenuti a trasmettere al Ministero della sanità, con cadenza quindicinale, copia delle ricette dei medicinali a base di somatostatina e di octeotride trattenute ai sensi del comma 3°;

comma 5: la violazione, da parte del farmacista, delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare, da perseguire ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

Non si vede per quale ragione il Governo abbia deciso di sottoporre la cessione al pubblico di specialità medicinali facenti parte della multiterapia Di Bella ad una disciplina così ferrea (una vera e propria schedatura discriminatoria di medici, pazienti e farmacisti), con espressa comminatoria di sanzioni disciplinari per il farmacista-trasgressore.

Trattasi di un trattamento normativo discriminatorio rispetto a quello riservato agli altri farmaci o complesso di farmaci sottoposti a sperimentazione; trattamento che, in quanto tale, lede in maniera evidente ed incontrovertibile il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

Ad esempio non si vede a che titolo il Governo non abbia esteso tale disciplina alle ipotesi di prescrizione da parte dei medici di trattamenti chemioterapici (notoriamente costosissimi e gravosi per il bilancio erariale) o radioterapici (altrettanto costosi) per patologie neoplastiche non chemio-radio sensibili, assicurando di fatto a detti trattamenti terapeutici (ancorché non utili e forse dannosi per i pazienti neoplastici) una immunità pari soltanto al disinteresse dell'Autorità Pubblica sulla loro utilizzazione.

VI. — Profilo di incostituzionalità: contrasto con l'art. 3 della Costituzione dell'art. 5, d.-l. n. 23/1998 sulla prescrizione di preparazioni magistrali, nella parte in cui contiene una schedatura discriminatoria di medici, farmacisti e pazienti in riferimento:

all'obbligo per il medico di specificare nella ricetta le esigenze eccezionali che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea e di indicare nella ricetta, oltre al consenso, le generalità e l'indirizzo del paziente;

all'obbligo per il farmacista di trasmettere mensilmente le ricette con prescrizioni estemporanee all'azienda unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera, a loro volta obbligate ad inoltrarle al Ministero della sanità per le opportune verifiche;

alla previsione di specifiche ipotesi di illecito disciplinare per i medici e i farmacisti trasgressori.

Trattasi di un trattamento irragionevolmente discriminatorio che lascia apertamente trasparire un intento persecutorio per i medici ed i farmacisti che si adoperino per consentire ai pazienti il ricorso alla Multiterapia Di Bella; trattamento che, in 50 anni di legislazione repubblicana, non trova riscontro in nessun altro settore della medicina e della farmacologia. Tale discriminazione non è in linea con il precetto costituzionale sull'uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

Tutte le norme del d.-l. n. 23/1998 sono ispirate da principi che non coincidono e quindi sovvertono la scala di valori disegnata dalla Carta costituzionale.

La Costituzione (artt. 2, 3, 24, 32) pone sul vertice della gerarchia dei valori i diritti fondamentali della persona (art. 2), fra cui il diritto alla salute (art. 32) (che per gli ammalati terminali è un vero e proprio diritto alla sopravvivenza) ed il diritto al sistema delle garanzie giurisdizionali (art. 24) in un'ottica rispettosa del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

Il d.-l. n. 23/1998, per contro, sembra privilegiare le logiche di mercato delle case farmaceutiche e i diritti della medicina ufficiale, del potere pubblico ministeriale (e delle sue commissioni) nel settore delle sperimentazioni dei farmaci.

Per il malato grave ed in pericolo di vita non valgono le regole della medicina ufficiale e del Ministero della sanità sulla sperimentazione dei farmaci: dove la medicina ufficiale ha esaurito le sue risposte o non ha alcuna risposta terapeutica è giuridicamente e costituzionalmente corretto che dette regole vengano derogate, riconoscendo ai medici ed ai malati una libertà terapeutica che ricomprenda anche le terapie innovative come il protocollo Di Bella.

Peraltro l'ordinamento giuridico già nel campo del diritto penale prevede lo stato di necessità (art. 54 c.p.) come esimente e quindi come eccezione alle regole sulla punibilità dei reati; le eccezioni non sconfiggono, ma confermano ed umanizzano le regole per evitare che il diritto non finisca per negare se stesso e la sua funzione sociale e non si trasformi in somma ingiustizia e non violi i principi di coerenza e di non contraddizione.

In questa vicenda tutti dicono di essere dalla parte del malato; se fosse vero non si spiegherebbe l'odissea dei malati e dei loro familiari per trovare quotidianamente i farmaci del protocollo Di Bella.

P. Q. M.

Ritenuta la manifesta non infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle parti, nonché la rilevanza delle anzidette questioni sulla decisione del presente giudizio e ritenuto di dover sollevare, comunque anche d'ufficio, questioni di legittimità costituzionale di alcune norme del d.-l. n. 23 del 17 febbraio 1998;

Dichiara non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del preambolo, nonché di parte degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del d.-l. n. 23 del 17 febbraio 1998, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32 della Costituzione, attinenti rispettivamente la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, la parità di trattamento e l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, la tutela senza limitazioni per tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi ed infine la tutela del diritto alla salute;

Sospende il presente giudizio fino alla decisione della Corte costituzionale, prorogando sino alla decisione l'efficacia dei decreti di urgenza emessi in favore dei ricorrenti;

Ordina che la presente pronuncia venga notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Maglie, addì 15 aprile 1998

Il pretore: MADARO

N. 439

Ordinanza emessa il 5 dicembre 1997 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sezione staccata di Latina sul ricorso proposto da Tenore Vito contro il Ministero di grazia e giustizia ed altro

Impiego pubblico - Magistrati - Trattamento economico- Divieto di allineamento stipendiale - Efficacia retroattiva attribuita con norma qualificata di interpretazione autentica - Disparità di trattamento di situazioni identiche in base a mero elemento temporale e alla sollecitudine della p.a. nella liquidazione degli incrementi stipendiali conseguenti dell'allineamento - Violazione dei principi della retribuzione proporzionata ed adeguata, di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 6/1994, di non fondatezza di analoga questione, ritenuta superabile dal giudice rimettente.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7).

(Cost., art. 3, 36 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1657 del 1995 proposto dal dott. Vito Tenore rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Montefusco e con lo stesso elettivamente domiciliato in Latina, corso della Repubblica n. 265 presso il dott. B. Raponi;

Contro i Ministeri di grazia e giustizia e del tesoro, in persona dei rispettivi Ministri *pro-tempore*, costituiti in giudizio rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e con la stessa *ex lege* domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Per l'accertamento del diritto del ricorrente al trattamento economico allineato a quello corrisposto al dott. Raffaele Sabato, magistrato ordinario con minore anzianità di ruolo, con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento di quanto risulterà dovuto con interessi, e rivalutazione monetaria;

E in via subordinata per la condanna delle medesime amministrazioni al pagamento del risarcimento dei danni conseguenti al ritardo nel provvedere al pagamento di quanto dovuto per allineamento retributivo;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 5 dicembre 1997 il consigliere Antonio Onorato;

Uditi l'avv. Corrado de Simone, delegato dall'avv. Montefusco, per il ricorrente e l'avv. St. A. Barbieri per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato quanto segue;

F A T T O

Il dott. Vito Tenore ha assunto servizio quale magistrato ordinario in data 14 settembre 1991 e, pertanto, prima della nomina con la medesima qualifica del dott. Raffaele Sabato, il quale è stato, infatti, nominato col successivo d.m. 1° ottobre 1991.

Senonché, al dott. Sabato è stato attribuito un trattamento economico complessivo superiore a quello già riconosciuto al dott. Tenore senza che, tuttavia, il Ministero di grazia e giustizia abbia provveduto d'ufficio ad applicare in favore di quest'ultimo gli l. legge 8 agosto 1991, n. 254, e 4, terzo comma, d.-l. 27 settembre 1982, n. 681, (convertito nella legge 28 novembre 1982 n. 869).

Il dott. Tenore ha, pertanto, proposto il ricorso in esame col quale ha, appunto, chiesto l'accertamento del suo diritto ad ottenere l'allineamento stipendiale previsto dalle norme sopra citate, con conseguente condanna delle amministrazioni intimete al pagamento in suo favore di quanto a tal titolo dovuto.

In via subordinata, il dott. Tenore ha chiesto che la sezione condanni le medesime amministrazioni al risarcimento del danno causatogli col loro illegittimo ritardo, con interessi e rivalutazione monetaria.

A tal fine, l'interessato ha lamentato l'omessa applicazione in suo favore e la violazione delle norme sopra indicate.

Le amministrazioni intimete si sono costituite in giudizio e la loro difesa con successiva memoria ha controdedotto alle argomentazioni avversarie, chiedendo che il gravame sia respinto.

Anche il difensore del ricorrente ha prodotto memoria illustrativa.

Nel corso della pubblica udienza del 5 dicembre 1997 il ricorso, come chiesto dai difensori delle parti, è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. — È pacifico ed incontroverso fra le parti che alle date di «assunzione in servizio» del dott. Vito Tenore (d.m. 1° ottobre 1991) e del dott. Raffaele Sabato (d.m. 1° ottobre 1991) erano vigenti l'art. 4 terzo comma, legge 20 novembre 1982, n. 869 ed il principio dell'«allineamento stipendiale» di cui lo stesso — unitamente all'art. 1, legge 6 agosto 1991, n. 265 — costituiva l'esplicita espressione normativa.

Ne consegue inevitabilmente che alle date indicate il dott. Tenore — precedendo nel ruolo il dott. Sabato e percependo, tuttavia, un trattamento economico inferiore a quello assegnato a quest'ultimo — aveva maturato il «diritto» soggettivo, «perfetto ed incondizionato» in quanto nascente direttamente dal principio e dalle norme sopra citati, a ricevere un'integrazione del suo stipendio pari alla differenza fra quest'ultimo, come in precedenza determinato, e quanto invece concretamente erogato al collega (Cfr., per tutte, Corte dei conti, Sez. controllo Stato, 13 luglio 1984, n. 1479, 3 febbraio 1989, n. 2093 e 19 novembre 1992, n. 67; Cons. Stato, VI Sez., 26 marzo 1990, n. 410, IV Sez., 1° aprile 1992, n. 376, IV Sez., 7 febbraio 1994, n. 111, t.a.r. Lazio III Sez. 6 marzo 1992, n. 220).

Se la normativa non fosse successivamente mutata ed in particolare non fosse intervenuta la soppressione dell'istituto dell'allineamento stipendiale, quanto sopra rilevato sarebbe sufficiente per giustificare l'accoglimento del ricorso in esame perché — come, del resto, ammesso dalla sua stessa difesa — l'amministrazione non ha mai provveduto a conformare la situazione di fatto a quella di diritto ed, in particolare, a tempestivamente corrispondere al ricorrente la maggiore retribuzione dovutagli secondo il principio e le norme sopra descritti, sicuramente vigenti al momento in cui è stato acquisito il corrispondente «diritto soggettivo».

2. — Senonché, anche dopo il menzionato mutamento delle norme, la giurisprudenza prevalente dei tribunali amministrativi regionali, in base a varie e non sempre convergenti considerazioni, è pervenuta alla conclusione che i diritti acquisiti in vigenza delle norme sopra indicate sono sopravvissuti nonostante i dd.-ll. 11 luglio 1992, n. 333, e 19 settembre 1992, n. 384, (poi convertiti nelle leggi 8 agosto 1992, n. 359 e 14 novembre 1992, n. 438) contenenti, rispettivamente, la soppressione dell'allineamento stipendiale automatico ed il divieto di adottare nuovi «provvedimenti» di ammissione allo stesso, ancorché con effetti anteriori all'11 luglio 1992 (Cfr., per esempio, t.a.r. Molise 17 gennaio 1995, n. 11 e 7 maggio 1997, n. 101, t.a.r. Emilia Romagna 21 novembre 1995, n. 373, t.a.r. Basilicata 21 agosto 1994, n. 176, t.a.r. Campania, sez. Salerno 12 marzo 1996, n. 175, t.a.r. Abruzzo 27 maggio 1996, n. 151, t.a.r. Abruzzo, sez. Pescara 23 maggio 1997, n. 391).

Secondo la giurisprudenza sopra richiamata, il primo dei due decreti-legge (art. 2, quarto comma), per quanto in questa sede interessa, non avrebbe effetti «retroattivi» in quanto, come si apprende dalla sua lettura, ha espunto dall'ordinamento l'art. 4 della legge 20 novembre 1982, n. 869 «a decorre dalla data di entrata in vigore» del decreto stesso.

Ne conseguirebbe che dallo stesso non possono derivare né direttamente né indirettamente effetti preclusivi all'accoglimento della domanda di accertamento proposta dal dott. Tenore.

La situazione, per quanto concerne il ricorrente, secondo la giurisprudenza sopra citata, non sarebbe mutata neppure per effetto del secondo dei decreti-legge sopra menzionati.

Quest'ultimo, poiché si limita ad impedire l'adozione di «provvedimenti di allineamento stipendiale» «ancorché aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992» (art. 7, settimo comma) avrebbe, infatti, introdotto un — per molti versi singolare — «divieto» alla pubblica amministrazione, ma, proprio perché neppure li menziona, non avrebbe, di per sé solo, fatto venire meno i «diritti soggettivi» già acquisiti sulla base della normativa precedente e, tantomeno, la possibilità per i loro titolari di ottenerne la tutela in sede giurisdizionale.

Ad avviso di alcuni tt.aa.rr., tale soluzione avrebbe addirittura ricevuto esplicita conferma dalla Corte costituzionale, la quale, pronunciando in relazione alla norma in questione, ha avuto modo di chiarire che «la disciplina adottata», «oltre a non risultare lesiva dei giudicati già formati», «non ha sottratto ai ricorrenti alcuno strumento di tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della pubblica amministrazione, né ha menomato l'autonomia riconosciuta al potere giurisdizionale nell'applicazione del diritto oggettivo, ai fini della definizione delle singole controversie» (Cfr., in termini, Corte costituzionale 26 gennaio 1994, n. 6).

Tutto ciò per non dire che, sempre secondo la giurisprudenza sopra riferita, la norma in questione — avente efficacia sostanzialmente retroattiva ed eccezionale e da interpretare, pertanto, in modo strettamente letterale (art. 14 disp. prel. cod. civ.) — vieterebbe soltanto i «provvedimenti» in materia di allineamento stipendiale.

Si limiterebbe, pertanto, ad impedire esclusivamente l'adozione di quei particolari atti amministrativi (negoziali, unilaterali e tipici) che sono oggettivamente preordinati ad introdurre autoritativamente delle immutazioni alla situazione preesistente, quali, per esempio, potrebbero essere, nella specifica materia, le eventuali determinazioni rivolte ad estendere ulteriormente l'ambito dei beneficiari dell'allineamento stipendiale.

La norma, invece, non prenderebbe esplicitamente in considerazione e, pertanto, non vieterebbe affatto né gli «atti meramente ricognitivi» di situazioni giuridiche già compiutamente conformate dalla legislazione e, in sostanza «applicativi» di quest'ultima né, tantomeno, le «sentenze» di accertamento e condanna che il giudice deve, invece, adottare in conformità alla specifica normativa oggettivamente riferibile alla fattispecie sottoposta alla sua cognizione.

Ne risulterebbe confermato che la norma in questione non impedirebbe la pronuncia della decisione di «accertamento e condanna» sollecitata in questa sede dal ricorrente ed, anzi, tuttora consentirebbe che la stessa amministrazione spontaneamente adempia all'«obbligo», a suo tempo insorto e mai venuto meno, di corrispondere materialmente al ricorrente stesso quanto, sulla base di un'attività meramente ricognitiva, risulta essergli già dovuto secondo le previsioni della legge nel suo caso applicabile.

3. — Il sopra riferito orientamento non è stato, tuttavia, per nulla condiviso dal giudice di appello.

La IV sez. del Consiglio di Stato con le sentenze 20 maggio 1996, n. 636 e 7 ottobre 1996, n. 1034, come ha puntualmente riferito la difesa resistente, infatti, è giunta all'opposta conclusione che il diritto all'allineamento «è ormai scomparso dall'ordinamento giuridico», con effetto retroattivo e con sostanziale vanificazione della possibilità di esercitarlo per chiunque prima della data di entrata in vigore della nuova norma non abbia materialmente percepito quanto a tale titolo dovutogli.

Tale orientamento giurisprudenziale — peraltro supportato col richiamo a successive pronunce di inammissibilità emesse dalla Corte costituzionale nn. 105 e 394 del 1994 e 523 del 1995 — trova la sua unica, ma indubbiamente decisiva, ragione giustificatrice nella *ratio* della norma abrogatrice, cioè nell'esigenza, avvertita dal legislatore e già ritenuta ragionevole dalla Corte costituzionale (cfr. la medesima sentenza n. 6 del 1994 cit), di «impedire, col massimo grado di efficacia generale, l'ulteriore applicazione di un istituto che, nella pratica, aveva determinato inconvenienti e distorsioni maggiori di quelli cui si intendeva rimediare».

Ad avviso del giudice di appello, siffatti inconvenienti e distorsioni risulterebbero «estesi ed aggravati» dall'«ulteriore sopravvivenza dell'istituto — per quanto limitata alle sole situazioni maturate prima dell'11 luglio 1992».

4. — Il Collegio ritiene che, nonostante le ampie e suggestive argomentazioni della giurisprudenza di primo grado, debba essere necessariamente preferita la rigorosa interpretazione del giudice di appello la quale ha, se non altro, l'indubbio pregio di risultare assolutamente coerente con l'intento perseguito dal legislatore in un momento storico di particolari difficoltà finanziarie e in presenza di indubbi fenomeni distorsivi del sistema retributivo dei pubblici dipendenti.

Ne consegue che il collegio dovrebbe senz'altro respingere il ricorso in esame aderendo pienamente al *decisum* del giudice di appello, presumibilmente destinato ad essere confermato in relazione ai giudizi che risultano ancora pendenti presso lo stesso.

5. — Senonché, il collegio osserva come la reiezione della domanda formulata in via principale dell'attuale ricorrente, possibile solo in caso di totale adesione alle argomentazioni già svolte dal Consiglio di Stato, faccia anche riemergere alcune delle questioni di legittimità relative ai dd.-ll. sopra menzionati, che avevano avuto ampia ed esaustiva risposta nella più volte menzionata sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 1994.

Si rende, pertanto, necessario disporre la sospensione del giudizio e la rimessione d'ufficio degli atti alla Corte costituzionale per ottenere una sua definitiva pronuncia in argomento, senza che neppure possa essere presa in esame l'ulteriore domanda, formulata però in via del tutto subordinata dal medesimo ricorrente, di condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno che gli è derivato dalla inosservanza dell'obbligo di tempestivamente applicare le norme sull'allineamento stipendiale, quando le stesse erano ancora vigenti e ricorrevano tutti gli altri presupposti per il pagamento di quanto in base alle stesse dovuto.

L'esame della domanda giudiziaria formulata in subordine è, infatti, sottoposto alla condizione che la domanda principale risulti sicuramente inaccoglibile.

Tale condizione potrà verificarsi, tuttavia, solo nell'ipotesi che la Corte costituzionale ritenga infondate o inammissibili le questioni che il collegio ritiene necessario sottoporre alla sua attenzione.

6. — Un primo profilo di illegittimità attiene al possibile contrasto dell'art. 7, sesto comma d.-l. 384 del 1992 con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione

Come già ricordato, la Corte costituzionale aveva ritenuto non fondata l'analoga questione sollevata dalla prima sezione di questo tribunale (ordinanza 24 marzo 1993 n. 496), affermando che la norma sopravvenuta non ha privato il giudice del potere di pronunciare, sia in positivo che in negativo, tenendo conto della legislazione vigente al momento in cui si sono verificati i presupposti sui quali si fonda la domanda.

Tanto perché, come già ricordato, la norma citata «non ha sottratto ai ricorrenti alcuno strumento di tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della pubblica amministrazione, né ha menomato l'autonomia riconosciuta al potere giurisdizionale nell'applicazione del diritto oggettivo, ai fini della definizione delle singole controversie».

Tuttavia, la questione, nonostante tale esplicita affermazione, si ripropone immutata perché successivamente alla menzionata pronuncia della Corte, in sede di giudizio di merito, sulla base dell'interpretazione razionale fornita dal Consiglio di Stato e fatta propria dalla sezione, è stato concluso che la norma sopracitata ha abrogato con piena efficacia retroattiva tutte le disposizioni sull'allineamento stipendiale, in quanto il legislatore ha voluto impedire in modo assoluto che fossero «estesi ed aggravati» gli oneri economici derivanti dall'«ulteriore sopravvivenza dell'istituto — per quanto limitata alle sole situazioni maturate prima dell'11 luglio 1992» (Cfr. Cons. Stato IV Sez. sent. n. 636/1996 cit.).

Sembra, infatti, al collegio che non vi sia sostanziale differenza tra l'escludere in via assoluta la possibilità per il giudice di merito di accogliere i ricorsi di quanti avevano maturato il diritto all'allineamento prima della soppressione di tale istituto e l'affermare che costoro, per tale specifico aspetto, sono del tutto privi di tutela giurisdizionale.

Tanto, a meno che non si ritenga sufficiente un'osservanza meramente formale del dettato costituzionale, facendo coincidere la garanzia offerta dagli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione con l'illusoria possibilità di adire il giudice per ottenere una pronuncia dall'esito inevitabilmente negativo a causa della sopravvenuta norma abrogatrice con effetti retroattivi anche in relazione ai diritti quesiti.

7. — Un secondo profilo attiene al possibile contrasto della medesima norma con gli artt. 3 e 36 Cost., oltre che con il principio di ragionevolezza.

La disposizione sospettata di incostituzionalità sicuramente non ha avuto alcun effetto negativo nei confronti dei magistrati (ordinari, amministrativi, contabili o militari) che, pur trovandosi in una situazione del tutto identica a quella dell'attuale ricorrente, tuttavia, hanno concretamente usufruito dell'allineamento stipendiale perché l'amministrazione ha puntualmente adempiuto al suo obbligo di pagare loro quanto dovuto in applicazione della legislazione all'epoca ancora vigente.

Non sembra, pertanto, che occorran molte parole per evidenziare la disparità di trattamento ai danni dell'attuale ricorrente e l'irragionevolezza che sembrano caratterizzare siffatta disposizione, la quale fa dipendere l'entità della retribuzione, non già dalla qualità o dalla quantità delle prestazioni lavorative, bensì da una circostanza di fatto apparentemente irrilevante, quale appare essere la, maggiore o minore, tempestività nell'adempimento dei propri doveri degli uffici addetti alla liquidazione ed al pagamento del dovuto.

8. — Ritiene, infine, il collegio che nella rigida retroattività della disposizione interpretativa di cui si discute possa ravvisarsi anche un sintomo di eccesso di potere legislativo, con ulteriore violazione del principio di ragionevolezza di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione

Non sembra, infatti, che l'«ulteriore sopravvivenza dell'istituto» — «limitata alle sole situazioni maturate prima dell'11 luglio 1992» (Cfr. Cons. Stato, IV Sez., sent. n. 636/1996) avrebbe effettivamente «esteso ed aggravato» in modo significativo la situazione alla quale il legislatore ha inteso porre rimedio con l'art. 7 d.-l. n. 384 del 1992 cit.

La retroattività della disposizione ha prodotto in concreto i suoi effetti nei confronti di un numero sicuramente modesto di magistrati ed ha determinato un risparmio di spesa ben poco significativo.

Ha operato, infatti, solo ai danni di quanti hanno avuto la ventura di essere stati immessi nelle funzioni nel corso dell'anno 1991 ed hanno avuto l'unico torto di attendere fiduciosamente il pagamento di quanto loro dovuto in base alla legislazione all'epoca vigente, senza sollecitare l'adempimento dell'amministrazione o addirittura senza subito adire il giudice per ottenere (anche attraverso provvedimenti cautelari) quanto loro spettante.

Tutti gli altri loro colleghi, ivi inclusi alcuni di quelli che sono stati immessi nelle funzioni nel medesimo periodo, pur svolgendo funzioni di pari valore, viceversa, hanno regolarmente ottenuto e continuano a percepire quanto loro spettante a titolo di allineamento stipendiale.

9. — Concludendo, la sezione, ritenuto che le questioni di legittimità costituzionali sopra esposte non sono manifestamente infondate e constatato che le stesse assumono rilevanza decisiva ai fini del presente giudizio, dispone la sospensione del giudizio stesso e la remissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Sospende il giudizio e, ritenuta non infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, d.-l. n. 384/1992 per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ai sensi dell'art. 23 11 marzo 1953, n. 87, ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia inviata in comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Latina, nella Camera di consiglio del 5 dicembre 1997.

Il presidente: CAMOZZI

Il consigliere estensore: ONORATO

N. 440

*Ordinanza emessa il 27 marzo 1998 dal tribunale di Venezia
nel procedimento penale a carico di Tesserin Dario*

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso che abbia reso dichiarazioni indizianti a carico di soggetti non presenti all'atto di assunzione davanti al pubblico ministero - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lamentata utilizzabilità di materiale probatorio ritualmente assunto subordinata al consenso della parte - Irragionevolezza - Lesione dei principi di indefettibilità della funzione giurisdizionale ed obbligatorietà dell'azione penale - Violazione del principio di indipendenza del giudice - Disparità di trattamento tra imputati con incidenza sul diritto di difesa.

Processo penale - Dibattimento - Nuova normativa in tema di valutazione delle prove - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo il consenso delle parti - Lamentata applicabilità della novella ai procedimenti in corso - Lesione dei principi di indefettibilità della funzione giurisdizionale ed obbligatorietà dell'azione penale - Violazione del principio di indipendenza del giudice - Disparità di trattamento tra imputati con incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, artt. 210, comma 4, 513, in relazione alla legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6, commi 1 e 5).
(Cost., art. 3, 24, 25, secondo comma, 101 e 112).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza per decidere sulla questione di legittimità costituzionale proposta in relazione agli artt. 513 c.p.p., così come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 e art. 6, legge 7 agosto 1997 n. 267, sollevata dal p.m. all'udienza del 23 gennaio 1998 nell'ambito del processo penale n. 142/1997 r.g. tribunale celebrantesi a carico di Tesserin Dario.

Sentite le parti e sciolta la riserva formulata all'udienza del 23 gennaio 1998.

Con decreto, emesso in data 4 marzo 1997, il g.i.p. presso il tribunale di Venezia disponeva procedersi a giudizio nei confronti di Tesserin Dario per sentirlo rispondere, a titolo di concorso con Chiereghin Fabrizio, già giudicato, del delitto di cessione a terzi di 230 grammi circa di hashish. All'udienza del 23 gennaio 1998 il p.m. espose i fatti e formulava le proprie richieste probatorie consistenti nell'esame dei testi, dell'imputato e dell'imputato in reato connesso nei cui confronti si era proceduto separatamente, la difesa si proponeva per il controesame preannunciando il rifiuto a rispondere all'esame opposto dal proprio assistito. Il tribunale quindi procedeva all'audizione dell'assistente di polizia Tiozzo Massimo e prendeva atto del fatto che l'imputato in reato connesso Chiereghin Fabrizio dichiarava di avvalersi della facoltà di non rispondere. A questo punto il p.m. chiedeva di produrre i verbali contenenti le dichiarazioni rese al g.i.p. ottenendo però l'opposizione della difesa sicché il rappresentante della pubblica accusa riteneva di investire il tribunale della questione in premessa ricordata e procedeva alla sua illustrazione, mentre il difensore si rimetteva.

Rilevanza della questione di illegittimità costituzionale.

Il p.m. sottolineava nella sua relazione introduttiva come i poliziotti operanti, che si trovavano in loco proprio perché il medesimo era stato indicato da fonte confidenziale come abitualmente frequentato da spacciatori, avevano cercato di procedere al controllo di due giovani che tuttavia, accortisi della presenza delle forze dell'ordine, si erano dati a precipitosa fuga. Rilevava il rappresentante della pubblica accusa come gli agenti fossero riusciti a bloccare uno, il Chiereghin appunto, trovato in possesso di 42 grammi di hashish e tratto in arresto, mentre l'altro giovane, riconosciuto nel Tesserin, riusciva a fuggire e veniva poi denunciato a piede libero. Evidenziava altresì il p.m. come Chiereghin, sia nell'immediatezza che successivamente avanti al g.i.p. aveva reso dichiarazioni eteroaccusatorie nei confronti di Tesserin fondanti l'impianto accusatorio. In effetti il tribunale, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, e precisamente dall'audizione del teste Tiozzo, ha potuto apprezzare la rilevanza delle dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento connesso ed uscito dal presente processo grazie alla scelta di un rito alternativo cui il p.m. aveva consentito essendo vigente la precedente normativa. In effetti non sembra potersi dubitare, preso atto degli elementi indizianti esistenti a carico di Tesserin e rappresentanti dall'essersi dato alla fuga alla vista degli agenti, che la scelta fra assoluzione e condanna dell'imputato dipenda dall'acquisibilità e quindi conoscibilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dall'imputato in reato connesso. Parimenti rile-

vante deve essere ritenuta la questione in relazione all'art. 6, legge 7 agosto 1997, n. 267, disciplinante il regime di utilizzabilità dei verbali di interrogatori di imputati in reato connesso già introdotti nel procedimento in forza della disciplina previgente (si tratta quindi di norma che detta una regola per la valutazione di una prova che si assume già introdotta) e prevede la utilizzabilità come prova delle dichiarazioni in essi contenute, solo se la attendibilità sia confermata da altri elementi di prova non desunti da altre dichiarazioni rese al p.m., alla polizia giudiziaria delegata o al g.i.p. di cui sia stata data lettura ai sensi dell'art. 513 c.p.p., previgente. Appare evidente come tale norma non possa trovare applicazione nella fattispecie in esame. Il legislatore, rendendosi evidentemente conto che un mutamento delle norme processuali immediatamente applicabile a processi già in corso avrebbe creato non pochi problemi, ha ritenuto di superarli attraverso la formulazione di una norma transitoria dalla pretesa portata esaustiva dimenticandosi, viceversa, di disciplinare le ipotesi, come quella in esame, in cui la modifica è intervenuta a dibattimento in corso senza che, tuttavia, l'imputato in reato connesso fosse già stato sentito e, pertanto, senza che le sue dichiarazioni avessero potuto entrare a far parte del fascicolo dibattimentale attraverso il meccanismo delle letture. La questione pare di non poco momento giacché, nel processo *de quo*, il tribunale ha potuto apprezzare alcuni elementi, emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, che potrebbero assurgere, secondo l'impostazione accusatoria, ad elementi di riscontro. Neppure pare ragionevole ritenere che alla fattispecie in esame sia applicabile il comma 1, dell'art. 6 in esame: disposizione indiscutibilmente legata ad una fase processuale oramai superata e che, quindi, propone uno strumento non più utilizzabile nel caso di specie. Pertanto, e proprio con riferimento alla lacuna ora evidenziata, la questione di legittimità costituzionale dedotta appare rilevante anche sotto il prospettato profilo.

Sulla non manifesta infondatezza.

Riformulando l'art. 513 c.p.p., il legislatore ha inteso riaffermare con forza i principi dell'oralità nella formazione della prova e del contraddittorio ai quali deve ispirarsi il processo penale di tipo accusatorio vigente e, nel caso di specie, ciò ha fatto attraverso lo strumento del depotenziamento del valore probatorio delle acquisizioni avvenute in assenza di contraddittorio.

Ritiene questo collegio che della chiara ed inequivoca scelta legislativa, sicuramente ispirata ad un principio di parità sostanziale tra accusa e difesa, ci si debba limitare a prendere atto, non emergendo profili evidenti di incompatibilità con la Carta costituzionale se non nei limiti, circoscritti, che si andranno a precisare, con specifico riferimento ai processi in corso al momento di entrata in vigore della novella, e non essendo comunque questa la sede per analizzare la scelta del legislatore di escludere qualsiasi sanzione a carico di colore che, senza ragione alcuna, rifiutino di reiterare al dibattimento dichiarazioni eteroaccusatorie rese nel corso delle indagini preliminari.

Giova peraltro ricordare che il principio della oralità al quale il nostro sistema si ispira non può rappresentare il solo principio informatore delle norme che regolano la assunzione e formazione delle prove.

In diverse occasioni infatti (sent. n. 111 del 1993, n. 255 del 1992, n. 258 del 1991) la Corte costituzionale ha ribadito che, sempre e comunque, «fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca delle verità», sicché: «l'oralità assunta a principio ispiratore del nuovo sistema, non rappresenta, nella disciplina del codice vigente, il veicolo esclusivo di formazione della prova, nel dibattimento... di guisa che in taluni casi in cui la prova non possa, di fatto, prodursi oralmente è dato rilievo, nei limiti ed alle condizioni di volta in volta indicate, ad atti formati prima ed al di fuori del dibattimento» (Corte cost. n. 255/1992). E, ancora, sempre con riguardo al fine primario ed ineludibile di cui sopra, la Corte ha sottolineato che «... ad un ordinamento improntato al principio di legalità che rende doverosa la punizione delle condotte penalmente sanzionate nonché al connesso principio di obbligatorietà della azione penale non sono consone norme di metodologia processuale che ostacolino in modo irragionevole il processo di accertamento del fatto storico necessario a pervenire ad una giusta decisione» (Corte cost. n. 255/1992 e n. 111/1993).

È a tutti noto come, in forza di siffatti principi la Corte abbia confermato la compatibilità al dettato costituzionale di norme nelle quali la formazione della prova deroga il principio del contraddittorio dibattimentale, o prescinde dall'immediato contatto del giudice con la prova nel momento della sua formazione (ci si riferisce agli artt. 392, 431, 500, comma 4, 503, commi 5 e 6, 512, c.p.p., e lo stesso 513, c.p.p.) ed abbia individuato la ragione d'essere di tali «eccezioni» nella necessità di non disperdere elementi di prova non compiutamente o non genuinamente acquisibili con il metodo orale: necessità che la stessa Corte ha elevato al rango di principio costituzionalmente garantito e denominato «principio di non dispersione delle prove» (Corte cost. n. 255/1992).

Da questa sintetica premessa — e cioè dai ricordati principi costituzionali — ritiene questo collegio che non si possa prescindere nell'affrontare la questione di legittimità dedotta.

È però opinione di questo collegio che la questione — sollevata dal pubblico ministero con riferimento all'art. 513, c.p.p., nella sua nuova formulazione — meriti invece di essere affrontata sotto un altro aspetto o, meglio, con riferimento ad altra norma di rito al cui contenuto anche l'art. 513, c.p.p., deve necessariamente rapportarsi.

Ci si riferisce all'art. 210, comma 4, c.p.p. nella parte in cui prevede che l'imputato di reato connesso che abbia reso dichiarazioni direttamente o indirettamente accusatorie a carico di terze persone non presenti all'atto di assunzione di dette dichiarazioni davanti al pubblico ministero, possa poi avvalersi della facoltà di non rispondere nel dibattimento a carico di quelle stesse persone. (È appena il caso di porre in evidenza che analogo discorso vale per l'imputato che nel corso delle indagini preliminari abbia reso dichiarazioni indizianti nei confronti di altri imputati del medesimo procedimento: ipotesi che non si affronta specificatamente in quanto, nel caso di specie, non rileva).

È di tutta evidenza infatti che la disposizione dettata dalla norma la ultima citata (art. 210, comma 4, c.p.p.) costituisce il nodo centrale del sistema e che il sospetto di illegittimità costituzionale che circonda norme che da esso direttamente discendono non è che una conseguenza immediata e diretta del dubbio di illegittimità costituzionale che attinge la norma in esame, laddove consente agli imputati di reato connesso, nelle circostanze sopra indicate, la facoltà di tacere.

La necessità di tale impostazione emerge in modo affatto evidente anche dal semplice esame delle conseguenze che la novella ha di fatto determinato, conseguenze che tradiscono quello che si ritiene essere stato lo scopo primario del legislatore.

Se infatti quest'ultimo, con la attuata riforma, ha inteso riaffermare la necessità di subordinare la introduzione nel dibattimento di dichiarazioni accusatorie eteroprocessuali al vaglio del contraddittorio, di fatto, si deve constatare che, nella realtà, ciò si verifica assai raramente: sicché quella che doveva essere la regola e in realtà l'eccezione, mentre la regola è rappresentata dalla assoluta sottrazione delle dichiarazioni dell'accusatore al vaglio dibattimentale per effetto della totale eliminazione dalla realtà processuale delle dichiarazioni da quello a suo tempo rese.

Ritiene quindi questo collegio che debba essere preliminarmente e principalmente affrontata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 4, c.p.p., nei termini sopra delineati.

Nel nostro ordinamento l'imputato ha facoltà di scegliere se tacere o parlare e, ove scelga di parlare, ha facoltà di mentire.

Orbene, se è vero che la facoltà di tacere, il diritto dell'imputato di rifiutarsi di collaborare con gli inquirenti, è espressione del diritto di difesa e come tale merita ampia tutela, tuttavia, tale tutela, non può spingersi fino al punto da ledere altri ed altrettanto rilevanti principi garantiti dalla Carta costituzionale.

È evidente che qui non si fa riferimento semplicemente alla lesione di principi di ordine etico e morale che imporrebbero a chi fa determinate dichiarazioni di assumersi poi la responsabilità delle conseguenze del suo operare, bensì ad un vero e proprio legittimo sospetto di incompatibilità di tale diritto — nei limiti sopra delineati — con i principi dettati dalla Costituzione.

La irrazionalità del sistema attuale appare affatto manifesta ove si consideri che: da un lato, il mancato ingresso di dichiarazioni accusatorie rese nelle indagini preliminari da un imputato di reato connesso lede i principi di obbligatorietà dell'esercizio della azione penale e di indefettibilità della giurisdizione e vanifica lo scopo del processo che è quello della ricerca e dell'accertamento della verità storica; dall'altro, viceversa, la introduzione di tali dichiarazioni lede il diritto di difesa della parte accusata impedendole, attraverso il contro-esame, di accertare credibilità e la attendibilità dell'accusatore.

Giova esaminare partitamente i singoli punti.

Si è già ricordato e si sono specificatamente richiamate le relative pronunce sul punto, che la Corte costituzionale ha più volte sottolineato come lo scopo primo ed ineludibile del processo debba essere quello dell'accertamento della verità storica, in quanto solo tale accertamento potrà poi portare il giudicante alla emanazione di una sentenza giusta.

Se così è, non può ritenersi ragionevole un sistema che consenta al giudice una conoscenza parziale, alla quale potrà conseguire solo un accertamento della verità formale/processuale, ma certamente non della verità storica; non può essere giudicato razionale un sistema che impedisca alla pubblica accusa di portare efficacemente a compimento quell'esercizio della azione penale che, pure, la stessa era obbligatoriamente tenuta ad esercitare e che, di fatto, viene ora ad essere subordinata al consenso di altri.

Ma vi è un altro profilo di cui è necessario tenere conto.

Nel nostro sistema il pubblico ministero è organo giudiziario pubblico e indipendente, deputato alla applicazione imparziale della legge. Quest'ultima conferisce piena utilizzabilità agli elementi raccolti dal pubblico ministero nella fase delle indagini: utilizzabilità che si estende fino alla legittimazione del compimento di atti che possono incidere significativamente anche su diritti costituzionali primari dei cittadini.

Sia sufficiente considerare che il pubblico ministero sulla base di dichiarazioni accusatorie rese da un imputato in rato connesso e debitamente riscontrate, può chiedere ed ottenere dal g.i.p. la emissione di una misura cautelare personale.

Non solo, ma l'esercizio della azione penale sulla base di dichiarazioni di coimputati o imputati di reato connesso e delle risultanze emergenti dalle indagini che alle stesse sono seguite, non è attività meramente facoltativa del pubblico ministero ma è attività obbligatoria ai sensi dell'ar. 112 della Costituzione.

Ad avviso di questo collegio il dubbio di compatibilità con la Carta costituzionale non va posto in relazione al diverso regime di utilizzabilità dei mezzi di prova nelle diverse fasi processuali (dubbio che, in verità, non si ravvisa), quanto piuttosto sulla irrazionalità di un sistema che, da un lato, impone al pubblico ministero la raccolta e l'utilizzo di prove sul fatto da accertare e, dall'altro, condiziona poi l'effettivo esercizio della azione penale nel raggiungimento dello scopo, che è quello della ricerca della verità, alla volontà meramente potestativa di un soggetto controinteressato.

Parimenti, irragionevole e contraria al dettato costituzionale risulta la sottoposizione, di fatto del giudice non già solo alla legge (così come stabilito dalla Costituzione) ma alla volontà di una parte che, a suo piacimento (né delle ragioni del suo operare è tenuta a dare conto alcuno), potrà consentire o meno la introduzione nel processo di materiale probatorio.

È indispensabile sul punto ricordare gli interventi della Corte costituzionale volti ad evitare la introduzione nel nostro ordinamento di un preteso principio dispositivo in materia di prova.

Argomentando in ordine alla prospettata eccezionalità del potere istruttorio conferito al giudice dall'art. 507, c.p.p., la Corte ha infatti sottolineato come il preteso principio dispositivo della prova non trovi riscontro «né nei principi della delega, né nel tessuto normativo concretamente designato nel codice». E per fugare ogni dubbio ha precisato: «È per la verità, incontroverso che sarebbe contrario ai principi costituzionali di legalità e di obbligatorietà della azione concepire come disponibile la tutela giurisdizionale assicurata al processo penale» (Corte cost. n. 111/1993).

Principio che la Corte aveva già esplicitato laddove aveva riconosciuto la illegittimità costituzionale dell'art. 444, c.p.p., nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse valutare non congrua la pena richiesta dalle parti e, quindi, rigettare la richiesta di applicazione pena (Corte cost. n. 313/1990); ovvero laddove ha consentito il così detto «recupero» del rito abbreviato al dibattimento, ove il giudice abbia giudicato non giustificato il dissenso del pubblico ministero, argomentando che in un sistema come quello del nuovo codice, imperniato sul principio di partecipazione della accusa e della difesa su basi di parità... non dovrebbe essere consentito che i rapporti tra pubblico ministero e imputato si sbilancino al punto che il primo, con un semplice atto di volontà immotivato e perciò incontrollabile, si trovi in grado di privare il secondo di un rilevante vantaggio sostanziale (n. 81/1991). E da ultimo, solo per completezza, giova citare anche la sentenza n. 92/1992 ove la Corte ha inequivocabilmente sottolineato la incompatibilità con un ordinamento costituzionale fondato su principi di uguaglianza e legalità della pena, di una disciplina che affidi a scelte discrezionali, immotivate e, quindi, insindacabili del pubblico ministero, l'accesso dell'imputato ad un rito dal quale scaturiscono automaticamente rilevanti effetti sulla determinazione della pena.

Non meno grave e rilevante appare altresì la evidente violazione del diritto di difesa che la applicazione della norma in esame comporta.

Non può infatti sfuggire come la scelta di non consentire ad essere esaminato e, quindi, di non sottoporsi al contraddittorio, operata da colui che, in sede di indagini preliminari, abbia reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di un terzo, leda grandemente il diritto di difesa dell'accusato, al quale deve essere riconosciuto il diritto di vedere affermata la propria innocenza, non solo quale conseguenza del venir meno *ex lege* di una fonte di prova e solo perché l'accusatore ha deciso (e di tale decisione — lo si ribadisce — non è tenuto in alcun modo ad illustrare le ragioni) di non parlare, ma, invece, come conseguenza dell'accertamento della verità storica.

Solo così, infatti, l'accusato potrà vedere dissolto ogni dubbio sulle accuse mosse nei suoi confronti, evitando di essere per sempre circondato di un alone di sospetto che la persona innocente non può e non deve tollerare.

Per altro verso, se il contraddittorio è senza dubbio uno strumento di difesa, è altresì innegabile la sua primaria funzione di accertamento della verità, sicché il condizionare la sua esistenza ad una scelta, che può essere anche arbitraria e immotivata, dell'accusatore, suscita un ragionevole e fondato sospetto di illegittimità costituzionale dell'art. 210, c.p.p., anche in relazione all'art. 25 della Costituzione laddove impone la punizione dei colpevoli.

Da quanto esposto si evince altresì una evidente violazione del principio di uguaglianza.

L'imputato di reato connesso che con la sua condotta diventa arbitro delle sorti del processo, può infatti inopinatamente scegliere in quale processo parlare ed in quale invece avvalersi della facoltà, che la legge gli ha accordato, di non rispondere, determinando così, a seconda dei casi, conseguenze affatto diverse per gli imputati, la cui sorte viene in larga parte a dipendere dagli umori del loro accusatore. (Per non parlare, poi, di come siffatto sistema si presti a favorire forme di intimidazione dirette o indirette senza che il legislatore abbia pensato di predisporre un qualche rimedio nel caso in cui il silenzio sia conseguenza di una accertata intimidazione).

Nei medesimi termini deve porsi la questione della irragionevolezza di un sistema che, consentendo un uso arbitrario del diritto al silenzio, può determinare situazioni di disparità di trattamento nei confronti di quegli imputati nei cui confronti, per ragioni del tutto contingenti come possono essere, ad esempio, quelle legate alla competenza funzionale (si pensi agli imputati minorenni) il processo deve essere separato.

Infine, la questione prospettata merita di essere esaminata anche alla luce del principio di non dispersione dei mezzi di prova sul quale già ci si è soffermati.

Per tutte le ragioni anzidette ritiene questo tribunale che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 4, c.p.p., meriti di essere sollevata in quanto non manifestamente infonda.

È peraltro evidente che la questione involge anche la legittimità costituzionale dell'art. 513, c.p.p., sicché l'eventuale accoglimento della prospettata questione non potrà non travolgere la menzionata norma.

Se così non fosse, se cioè la Corte ritenesse infondata la questione, questo tribunale, che pure, come già detto, prende atto della scelta legislativa operata con la legge n. 267/1997 e la valuta non incompatibile con la Carta costituzionale per i procedimenti futuri, non può non porsi un dubbio di legittimità costituzionale con riferimento ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della legge n. 267/1997 e per i quali, avuto riguardo alla fase nella quale si trovano, non sia più possibile correre al «rimedio» predisposto dal legislatore all'art. 6, comma 1 della menzionata novella; ovvero nei casi in cui, come quello che ci occupa, non sia neppure applicabile la disciplina di cui al comma 5 per il semplice motivo che le dichiarazioni dell'imputato di reato connesso non erano già state acquisite alla data di entrata in vigore della disposizione che, viceversa, tale avvenuta acquisizione pacificamente presuppone.

La mancata previsione legislativa della fattispecie in esame comporta la inapplicabilità della transitoria dettata all'art. 6, legge n. 267/1997 al caso di specie, per il quale dovrà, quindi, trovare applicazione l'art. 1 della predetta legge.

È appena il caso di far notare come un mero accidente (e cioè il differimento ad una data successiva all'estate della istruttoria dibattimentale) abbia comportato rilevanti conseguenze sul piano processuale; né si può sottacere la irragionevole disparità di trattamento tra imputati che si sarebbe potuta verificare se, prima della entrata in vigore della novella, vi fosse stata la acquisizione al fascicolo del dibattimento del verbale delle dichiarazioni di un imputato di reato connesso coinvolgenti, in ipotesi, la posizione di alcuni soltanto degli imputati.

Per quanto riguarda invece il primo dell'art. 6, della legge n. 67/1997, non ci si può nascondere che, se anche il legislatore colmasse la lacuna sopra rilevata, ugualmente non potrebbero ritenersi superati i dubbi legati alla facoltà, conferita dalla legge a colui che aveva reso dichiarazioni indizianti a carico di altri, di non rispondere anche nel corso dell'incidente probatorio: rilievo questo dal quale non può che trarsi ulteriore conferma che il nodo centrale di tutto il sistema attuale riposa nella compatibilità al dettato costituzionale della norma che consente il diritto al silenzio anche a coloro che abbiano reso dichiarazioni eteroaccusatorie.

In ogni caso, poiché il solo dubbio di non manifesta infondatezza, legittima la rimessione degli atti alla Corte, ritiene questo tribunale che sia opportuno provocare una pronuncia della Corte costituzionale anche con riferimento all'art. 513, c.p.p., nei limiti sopra indicati.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza in relazione agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, 101, 112 della Costituzione;

Solleva questione di legittimità costituzionale degli articoli: 210, comma 4, c.p.p., nella parte in cui prevede che l'imputato di reato connesso, che abbia reso dichiarazioni indizianti a carico di soggetti non presenti all'atto di assunzione davanti al pubblico ministero, possa avvalersi, nel dibattimento a carico di quei soggetti, della facoltà di non rispondere; 513, c.p.p., con riferimento all'art. 6, commi 1 e 5, legge n. 267/1997 nella parte in cui, non prevedendo tale ultima norma tutte le ipotesi che cadono nella fase transitoria, rimanda, per le ipotesi non contemplate, alla applicazione dell'art. 513, c.p.p., anche per i procedimenti già in corso al momento della entrata in vigore della legge n. 267/1997;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il processo;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Venezia, addì 27 marzo 1998

Il presidente: NELSON SALVARANI

Il giudice estensore: MARINO

98C0685

N. 441

*Ordinanza emessa il 26 marzo 1998 dal pretore di Milano
nel procedimento penale a carico di Zamengo Cristiano*

Gratuito patrocinio - Ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato - Esclusione nei casi di procedimenti penali concernenti contravvenzioni - Ingiustificata disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa.

(Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 1, comma 8).

(Cost., art. 3 e 24).

IL PRETORE

O S S E R V A

Con istanza depositata in data 24 aprile 1997 Zamegna Cristiano imputato del reato contravvenzionale di cui all'art. 218, comma 5, del c.d.s., formulava istanza di ammissione al gratuito patrocinio depositando in allegato la documentazione richiesta per legge;

Con provvedimento del 9 maggio 1997 il g.i.p. rigettava l'istanza ritenendola inammissibile in quanto relativa a procedimento per reato contravvenzionale escluso dall'ambito applicativo dell'art. 1, legge n. 217/1990;

Con atto depositato in data 19 settembre 1997 presso la cancelleria delle indagini preliminari il difensore del predetto imputato, avv. Alberto Longo sollevava eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 8 della legge n. 217/1990 per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale: la norma determinerebbe un'ingiustificata ed illogica disparità di trattamento tra coloro a cui viene ascritto un delitto (reato di regola più grave) e

coloro a cui viene ascritto una contravvenzione (fatto di regola meno grave) e ciò soprattutto allorché la legge preveda una sanzione penale detentiva e non la semplice ammenda, ed ancora comprometterebbe il diritto di difesa costituzionalmente garantito;

Il g.i.p., vista la fase in cui si trovava il procedimento, demandava al giudice del dibattimento l'esame della questione sollevata;

A seguito di assegnazione da parte del pretore dirigente del procedimento al sottoscritto giudice per impedimento dell'originario magistrato titolare del procedimento, il difensore rinnovava l'eccezione sollevata;

La prospettata questione appare rilevante atteso che il permanere del rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio costringerebbe l'imputato benché non abbiente ad affrontare in proprio gli oneri di difesa di questa fase del giudizio e degli ulteriori gradi;

Si ritiene inoltre che l'art. 1, comma 8, legge n. 217/1990 si ponga in contrasto con il dettato costituzionale di cui agli artt. 3 e 24;

In contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto determina un'ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti imputati di delitti e soggetti imputati di contravvenzioni, parimenti nelle condizioni soggettive di ammissibilità al beneficio, disparità che si accentua allorché la legge penale preveda anche per il reato contravvenzionale la pena detentiva magari di significativa durata;

In contrasto con l'art. 24 della Costituzione in quanto pregiudica di fatto il diritto di difesa dei non abbienti a cui sono ascritti reati contravvenzionali diritto che viceversa la menzionata norma definisce inviolabile per tutti i cittadini.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, della legge 30 luglio 1990, n. 217, nella parte in cui esclude il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni non riuniti a procedimenti per delitti o connessi a procedimenti per delitti ancorché non riuniti;

Dispone pertanto l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il procedimento in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti interessate, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente delle due Camere;

Così deciso in Milano il 26 marzo 1998.

Il pretore: TANARA

N. 442

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1998 dal tribunale di Frosinone
nel procedimento penale a carico di Spagnoli Antonio ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice, salvo l'accordo delle parti - Irragionevolezza posta la prevista utilizzabilità di tali precedenti dichiarazioni nella diversa ipotesi in cui non sia possibile ottenere la presenza del dichiarante oppure procedere all'esame in altro modo - Violazione dei principi di indipendenza del giudice e di obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 2, modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 1).

(Cost., artt. 3, 101 e 112).

IL TRIBUNALE

Nel corso della pubblica udienza del 16 aprile 1998, ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 c.p.p., nella formulazione risultante dalle modifiche operate con l'art. 1, legge 7 agosto 1997, n. 267, per violazione degli artt. 3, 101, 112 della Costituzione, sollevata dal pubblico ministero all'udienza odierna nel procedimento penale nei confronti di Spagnoli Antonio, Bucciarelli Vincenzo, Guinetti Carlo, Liburdi Giovanni, Martiradonna Giuseppe, Bucciarelli Giuseppe, Bucciarelli Saverio, Feudi Remo, Pizzuti Antonio, Colapietro Antonello, Del Brocco Franco, imputati dei reati di cui al decreto che dispone il giudizio:

O S S E R V A

Premessa.

Il presente procedimento, relativo ad una pluralità di fatti delittuosi per lo più costituenti i reati fine di una associazione per delinquere, trae la sua origine dallo sviluppo delle dichiarazioni accusatorie dapprima rese da tale Mirabella Corredo e, quindi, da Bottoni Filomena, Recine Pasqualino e, infine Colapietro Giampaolo, ai quali, nell'attuale fase procedimentale, compete la veste di imputato in procedimento connesso *ex art.* 210 c.p.p., e di cui il p.m. ha chiesto l'audizione.

Raccolte le dichiarazioni accusatorie e dopo una attività investigativa diretta alla acquisizione di elementi di riscontro rilevanti ai sensi dell'art. 192, comma 2, c.p.p., richiesta ed ottenuta l'applicazione di misure cautelari nei riguardi di diversi imputati, veniva, quindi, diposto il giudizio avanti il tribunale con decreto emesso il 29 giugno 1996.

Il dibattimento si sviluppava per alcune udienze, sin quando, all'udienza del 9 aprile 1998 e a quella odierna, gli imputati di reato connesso chiamati a deporre dichiaravano di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Poiché nessuna delle parti private prestava consenso all'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dai quattro citati oggetti, il pubblico ministero chiedeva a questo tribunale di dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della nuova formulazione dell'art. 513 c.p.p. con i provvedimenti di conseguenza.

Della rilevanza.

Tenuto conto della indicazione delle fonti di prova contenuta nel decreto che dispone il giudizio, dei dati rappresentati dal pubblico ministero nel corso della relazione introduttiva e dell'illustrazione della eccezione sollevata, nonché delle richieste di prova dallo stesso formulate ai sensi dell'art. 493 c.p.p., accolte dal tribunale con l'ordinanza *ex art.* 495 c.p.p., appare evidente la rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale nei limiti in cui viene riferita alla nuova formulazione del comma 2, dell'art. 513 c.p.p., trattandosi di processo nel quale l'impianto accusatorio poggia in larga parte sulle dichiarazioni di soggetti che si trovano nelle condizioni descritte dall'art. 210 c.p.p.

Tali dichiarazioni, in applicazione della impugnata norma, non possono trovare ingresso nel dibattimento, stante l'esercizio, da parte dei dichiaranti, della facoltà di non rispondere, e l'assenza dell'accordo delle parti in ordine alla acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese dai medesimi nel corso delle indagini preliminari.

Della non manifesta infondatezza.

È avviso del collegio che la norma impugnata abbia sostanzialmente ripristinato quel vizio di manifesta irragionevolezza cui la stessa Corte costituzionale aveva posto rimedio con la sentenza n. 254 del 1992, attraverso la quale era stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, c.p.p. nella formulazione allora vigente «nella parte cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni ... rese dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., qualora queste si avvalgano della facoltà di non rispondere».

In quella occasione, la Corte osservò che il principio guida dell'oralità deve essere temperato con l'esigenza di evitare la perdita ai fini della decisione di quanto acquisito prima del dibattimento e che in tale sede sia irripetibile, rimarcando che in tale categoria già la legge delega ricomprendeva anche l'indisponibilità dell'imputato all'esame.

E proseguendo nella strada di indicare principi costituzionali certi in materia di acquisizione e di utilizzabilità della prova, la Corte, con una successiva sentenza (n. 255/1992) attribuì esplicitamente rilievo costituzionale al «principio di conservazione della prova», osservando che «... il sistema accusatorio positivamente instaurato ha prescelto la dialettica del contraddittorio dibattimentale quale criterio rispondente all'esigenza di ricerca della verità; ma accanto al principio della oralità è presente, nel nuovo sistema processuale, il principio della non dispersione degli elementi di prova non compiutamente (o non genuinamente) acquisibili con il metodo orale ...». Al riguardo, può anche richiamarsi la sentenza n. 179 del 1994 della Corte, relativa all'ipotesi dell'esercizio della facoltà di astenersi dal deporre in dibattimento prevista dall'art. 199, c.p.p.: ivi la Corte concludeva affermando che «la testimonianza così acquisita è legittimamente e soprattutto stabilmente acquisita» ed «è certamente fuor di dubbio che l'acquisizione della prova testimoniale legittimamente assunta non può essere condizionata dall'eventualità di una successiva invalidazione da parte del teste, nel caso di un suo tardivo esercizio della facoltà di astensione». In tali casi si determina una «oggettiva e non prevedibile» impossibilità di ripetizione dell'atto dichiarativo. La conclusione della citata sentenza è, quindi, nel senso che occorre «temperare il rispetto del principio dell'oralità con l'esigenza di evitare la perdita ai fini della decisione di quanto acquisito prima del dibattimento e che sia irripetibile in tale sede».

In definitiva, di fronte al teste che opponga un irremovibile rifiuto di testimoniare, nell'alternativa fra il disperdere la prova e non fare giustizia e valorizzare, invece, gli atti formati anteriormente, il legislatore ha operato questa seconda scelta, consentendo la lettura e, quindi, l'utilizzazione delle dichiarazioni rese.

Orbene, anche nel caso delle persone indicate dall'art. 210, c.p.p., si è in presenza di soggetti che nella fase delle indagini preliminari non si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, e che hanno esercitato tale diritto rendendo l'atto «oggettivamente e imprevedibilmente» irripetibile.

Nemmeno appare logico che le dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari possano essere utilizzate *tout court* qualora non sia possibile ottenere la presenza della persona in dibattimento con altre modalità (art. 513, comma 2, prima parte), e invece occorra l'accordo delle parti qualora la persona si presenti in udienza e rifiuti di rispondere (art. 513, comma 2, seconda parte): ipotesi nel caso realizzatasi con riferimento ad un altro imputato di reato connesso, tale Marcenaro Sergio, deceduto, le cui dichiarazioni sono già state acquisite al fascicolo dibattimentale. Concludendo, in entrambi i casi l'atto è irripetibile, oggettivamente e imprevedibilmente, aparendo, tuttavia, evidente l'assoluta irragionevolezza di una differente loro disciplina.

La norma impugnata contrasta altresì con il combinato disposto degli artt. 101, secondo comma, 112, Cost., secondo il quale è inesistente un pieno potere dispositivo delle parti in ordine alla prova. La Corte ha spiegato che il precetto di cui all'art. 101, secondo comma, preclude una esasperata ed estremistica applicazione del principio dispositivo nel processo penale, in ragione della indisponibilità degli interessi pubblici e delle posizioni soggettive che di questo costituiscono l'oggetto, sicché, in definitiva, la disponibilità della prova renderebbe indirettamente disponibile la stessa *res iudicanda*. Ed allora, «il metodo dialogico di formazione della prova è stato, invero, prescelto come metodo di conoscenza dei fatti ritenuto maggiormente idoneo al loro per quanto più possibile pieno accertamento, e non come strumento per far programmaticamente prevalere una verità formale risultante dal mero confronto dialettico tra le parti sulla verità reale: altrimenti, ne sarebbe risultata tradita la funzione conoscitiva del processo, che discende dal principio di legalità e da quel suo particolare aspetto costituito dal principio di obbligatorietà dell'azione penale» (Corte cost. n. 111/1993).

Se è vero che un potere dispositivo della prova nel processo è negato alle parti, a maggior ragione ciò deve valere per chi, come le persone di cui all'art. 210 c.p.p., è per definizione estraneo al processo nell'ambito del quale sia chiamato a rendere dichiarazioni.

La norma impugnata, al contrario, consente di sottrarre una prova al vaglio dibattimentale, a seguito di un atto meramente discrezionale — e dunque potenzialmente immotivato e capriccioso — compiuto da un soggetto che neppure riveste la qualità di parte del procedimento, come avviene nel caso in cui la persona esaminata *ex art. 210 c.p.p.* si avvalga della facoltà di non rispondere. A ciò il legislatore del 1997 ha ritenuto di dover aggiungere un ulteriore sbarramento all'ingresso della fonte di prova, riservando (nel caso in cui il dichiarante, in sede dibattimentale, si sia avvalso della facoltà di non rispondere) la possibilità di acquisire le precedenti dichiarazioni all'accordo (*rectius*, al gradimento) delle parti.

Tali scelte, alla stregua della norma della cui legittimità in questa sede il collegio dubita, condizionano l'esercizio della giurisdizione, incidendo in misura determinante sulla libertà del giudice, nel significato che tale concetto ha assunto nella giurisprudenza costituzionale.

Il tribunale remittente si è, quindi, trovato di fronte ad una situazione in cui l'assunzione della prova è stata inibita proprio dalla scelta arbitraria dei dichiaranti, che induce conseguenze che non possono essere scongiurate dalla previsione del meccanismo, dell'incidente probatorio benché, in virtù del disposto dell'art. 4, legge n. 267/1997, lo stesso sia esperibile indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti previsti in via generale, dall'art. 392 c.p.p., poiché in tale sede resta comunque ferma la facoltà di non rendere dichiarazioni: è evidente, perciò, come l'adozione di tale meccanismo, lungi dal poter essere considerata alla stregua di «valvola di sicurezza» del sistema, si riduca alla mera anticipazione dei tempi di assunzione di quella prova, senza tuttavia garantirne l'effettiva acquisizione al processo.

L'aver riservato alla insindacabile scelta del soggetto di rendere o meno dichiarazioni e alla volontà delle parti processuali di consentire alla lettura di dichiarazioni in precedenza rese, ha finito per rimettere nella totale disponibilità delle parti l'ingresso di una prova nel dibattimento e, in definitiva, a condizionare l'esercizio stesso dell'azione penale. Che è quanto accaduto alle udienze del 9 e del 16 aprile 1998, quando tutti i difensori, preso atto del rifiuto dei dichiaranti di sottoporsi all'esame, non hanno consentito alla lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni già rese.

Si può dunque concludere, con le parole della stessa Corte costituzionale, che «ad un ordinamento costituzionale che sancisce il principio di obbligatorietà dell'azione penale, ma e prima di tutto improntato alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo ed al principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non sono consone norme di metodologia processuale che ostacolino in modo irragionevole il processo di accertamento del fatto storico necessario per pervenire ad una giusta decisione» (Corte costituzionale n. 241/1994).

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e seguenti, legge n. 87/53;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 101, 112, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, c.p.p., nel testo attualmente vigente;

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento della Repubblica;

Sospende il dibattimento fino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Frosinone, addì 16 aprile 1998

Il presidente: ORFANELLI

N. 443

*Ordinanza emessa il 30 dicembre 1997 dal pretore di Catania, sez. distaccata di Acireale
nel procedimento civile vertente tra D'Angelo Orazio e Cardillo Carmela*

Locazione di immobili urbani - Procedimento per convalida di sfratto - Costituzione delle parti - Possibilità per il locatore e per il conduttore di costituirsi presentando al giudice, in udienza, l'intimazione di sfratto o la comparsa di risposta - Lesione del diritto di difesa.

Locazione di immobili urbani - Inadempimento del conduttore - Mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista - Configurabilità di causa di risoluzione del contratto - Possibilità, per il giudice, di valutare l'importanza dell'inadempimento - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alle locazioni non abitative, per le quali, invece, secondo il diritto vivente, tale possibilità è consentita - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione della tutela del diritto di proprietà.

(C.P.C., art. 660, comma 5; legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 5).

(Cost., artt. 3, 24 e 42).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di sfratto per morosità promossa da D'Angelo Orazio, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Cavallaro del foro di Acireale, presso il cui studio in Acireale, via Vito D'Anna n. 16, è domiciliato, contro Cardillo Carmela, residente ad Acireale via Maddem, 2, che sta in giudizio personalmente.

Con citazione notificata il 3 novembre 1997, D'Angelo Orazio intimava a Cardillo Carmela sfratto per morosità, non avendo quest'ultima pagato il canone di ottobre 1997, pari a L. 250.000, citandola a comparire per l'udienza del 3 dicembre 1997.

La costituzione del locatore avveniva il 3 dicembre 1997 colla iscrizione della causa a ruolo e il deposito del fascicolo in cancelleria, ma la causa veniva d'ufficio rinviata al 17 dicembre 1997 perché ancora non assegnata al magistrato istruttore.

Alla prima udienza compariva personalmente la conduttrice, la quale produceva documentazione relativa al pagamento del canone e alla imputazione effettuata dal locatore e si opponeva alla convalida, eccependo di avere pagato il canone con ritardo a causa di assenza determinata da ragioni di salute.

La conduttrice, inoltre, eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 660/5 c.p.c. per violazione del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione) nella parte in cui consente al locatore di costituirsi lo stesso giorno dell'udienza; eccepiva altresì l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 392 del 1978, che esclude la valutazione da parte del giudice dell'importanza dell'inadempimento anche quando si tratta di ritardo nel pagamento di una sola mensilità di tenue importo.

Chiedeva quindi rigettarsi la domanda e in subordine termine di grazia per pagare le spese processuali.

La difesa del locatore chiedeva l'emissione di ordinanza di rilascio.

Le questioni, proposte dalla conduttrice coll'opposizione, costituiscono grave motivo per denegarsi l'ordinanza di rilascio dell'immobile.

Delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla conduttrice, la prima (riguardante la costituzione delle parti in giudizio) rileva non solo per parte convenuta, ma anche per parte attrice, anche se questa non ha sollevato eccezioni.

Per quanto riguarda la posizione dell'attore la questione viene, quindi, sollevata d'ufficio.

Mentre nei procedimenti ordinari attore e convenuto devono costituirsi entro termini ben precisi (cfr. artt. 165 e 166 c.p.c.), onde consentire all'altra parte di apprestare le proprie difese; invece l'art. 660 c.p.c., così come modificato dall'art. 8/ter d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv. in legge n. 534 del 1995, consente a entrambe le parti di costituirsi presentando al giudice, in udienza, intimazione o comparsa di risposta.

Ciò comporta per il conduttore la necessità di attendere che il giudice finisca l'udienza, per sapere se la causa è stata iscritta a ruolo dal locatore, nel caso che questi non si sia costituito prima dell'udienza.

Ma soprattutto comporta per entrambe le parti la menomazione del diritto di difesa, in quanto nel caso che una delle parti (attore o convenuto) non voglia scoprire le proprie carte anzitempo, può ritardare la costituzione (e il locatore l'iscrizione a ruolo della causa) fino al giorno dell'udienza, costringendo così l'altra parte a «improvvisare» la propria difesa all'udienza.

Ciò è particolarmente grave nelle cause di sfratto, nelle quali già alla prima udienza il giudice decide sul rilascio dell'immobile.

In tal modo la legge processuale rende estremamente difficoltoso l'esercizio concreto del diritto di difesa, che la Costituzione (art. 24) garantisce in ogni stato e grado del giudizio.

Di tale accelerazione processuale non si riesce a cogliere la ragione giustificatrice, posto che il procedimento di convalida è speciale, ma non è né cautelare né urgente.

Appellarsi alla discrezionalità del legislatore per escludere la fondatezza della questione di legittimità costituzionale vorrebbe dire eludere il problema che sopra abbiamo posto, perché è tutto da dimostrare che il legislatore possa eliminare, senza ragioni di urgenza, i termini di costituzione delle parti, posti a tutela del diritto di difesa.

Né questo può rimanere affidato alla discrezionalità del giudice, cioè alla possibilità che questi conceda (o meno) termine per note o un rinvio (come si dice) con salvezza dei diritti di prima udienza, in quanto il diritto di difesa è diritto pieno e non mero interesse legittimo.

Appare, quindi, non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 660/5 c.p.c. nella parte in cui consente sia al locatore intimante sia al conduttore intimato di costituirsi davanti al giudice in udienza.

L'eventuale dichiarazione di incostituzionalità comporterà la necessità per le parti di costituirsi almeno il giorno prima dell'udienza; e ciò permetterebbe quel minimo lasso di tempo perché le parti possano approntare le proprie difese.

Ciò in attesa che il legislatore riveda la materia, stabilendo dei termini per la costituzione delle parti (come è giusto).

Parimenti rilevante e non manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 5 della legge n. 392 del 1978, nella parte in cui dispone che anche il mero ritardo (di oltre venti giorni) nel pagamento del canone di una sola mensilità costituisce causa di risoluzione del contratto di locazione, in deroga all'art. 1455 cod. civ. e quindi senza che il giudice possa valutare l'importanza dell'inadempimento.

In tal senso viene, infatti, intesa detta norma dalla costante giurisprudenza (cfr. da ultimo Cass. sez. III 1° giugno 1995, n. 6131).

Orbene, la norma, così intesa, rappresenta, a nostro avviso, una tutela eccessiva delle ragioni della proprietà, in contrasto con la funzione sociale che la stessa deve avere secondo l'art. 42 della Costituzione.

Funzione sociale che non può prescindere dalla considerazione delle ragioni dei conduttori.

Orbene, ci sembra esagerato e ingiusto che la legge consenta al padrone di casa di gettare sul lastrico l'inquilino sol perché questi ha pagato in ritardo di qualche giorno il canone relativo a un sol mese (come nel caso in esame), senza che il giudice possa valutare l'importanza dell'inadempimento, tenuto conto anche delle ragioni esposte dal conduttore.

Il locatore è già tutelato dalla legge che gli attribuisce il diritto al pagamento degli interessi legali; la risoluzione del contratto costituisce il classico «troppo che storpia». Né può servire ad escludere tale ingiustizia il fatto che la legge c.d. dell'equo canone (art. 55) consente al conduttore di sanare la morosità nel termine assegnato dal giudice:

1) perché tale possibilità è condizionata alla prova delle difficoltà economiche del conduttore (prova che non sempre può essere data) ed è affidata alla discrezionalità del giudice (Cass. 14 febbraio 1992);

2) perché comporta in ogni caso il pagamento delle spese processuali, che talora (come nel caso in esame) sono di gran lunga superiori al canone, di cui si è ritardato il pagamento;

3) perché, ove il conduttore chieda il termine di grazia in via subordinata, ossia senza recesso dalla richiesta di rigetto della domanda di risoluzione, come nel caso in esame, (e la giurisprudenza lo ritiene possibile: cfr. Cass. 21 agosto 1985, n. 4474; Trib. Bologna 22 aprile 1994, Blaffard c. Mattioli) il giudice deve comunque applicare l'art. 5 predetto senza poter valutare l'importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c.c.

L'incostituzionalità dell'art. 5 della legge c.d. dell'equo canone si può ritenere anche sotto altro profilo, per il quale la questione viene sollevata d'ufficio.

Secondo la giurisprudenza, ormai costante da vari anni, l'art. 5 che stabilisce la «predeterminazione» della gravità dell'inadempimento, al fine della risoluzione del rapporto, non si applica alle locazioni non abitative, mentre è applicabile alle stesse l'art. 55 che consente di purgare la mora (cfr da ultimo Cass. 29 novembre 1994, n. 10202; Cass. 29 maggio 1995, n. 6023; Cass. 27 febbraio 1995, n. 2332).

Dovendo tale interpretazione considerarsi, come si dice, diritto vivente, balza agli occhi in tutta la sua evidenza l'irragionevole disparità di trattamento tra locazioni abitative e locazioni non abitative, essendo solo per queste ultime consentito al giudice di valutare l'importanza dell'inadempimento del conduttore.

Viene violato quindi l'art. 3 della Costituzione, oltre che l'art. 42 sulla funzione sociale della proprietà, sembrando rispondente alle esigenze di uguaglianza e di giustizia sociale che il legislatore non tratti i conduttori di case di abitazione peggio dei conduttori di immobili ad uso diverso.

P. Q. M.

Rigetta l'istanza di emissione dell'ordinanza di rilascio;

Sospende il giudizio;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; immediatamente dopo che la cancelleria avrà provveduto agli adempimenti di cui all'art. 23 della legge n. 87 del 1953.

Acireale, addì 30 dicembre 1997

Il pretore: STURIALE

98C0688

N. 444

*Ordinanza emessa il 21 gennaio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 giugno 1998)
dal tribunale per minorenni di Cagliari nel procedimento di sorveglianza nei confronti di I. S.*

Pena - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Sopravvivenza di determinate condanne - Revoca della sanzione sostitutiva e conversione nella pena detentiva - Lamentato automatismo di detti provvedimenti nei confronti degli imputati minorenni (nel presupposto dell'estensione ad essi delle condizioni soggettive per l'applicazione delle sanzioni sostitutive) e nei confronti dei condannati «collaboratori di giustizia» - Disparità di trattamento per i primi rispetto agli imputati maggiorenni e per i secondi rispetto alla generalità dei condannati - Lesione del principio della protezione della gioventù e di quello della funzione rieducativa della pena.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 72, in relazione alla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 59; d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 30; d.-l. 15 gennaio 1991, n. 8, artt. 10, 12, 13-ter, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82 e modificato dal d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 27 e 31).

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 105 del registro del tribunale di sorveglianza per l'anno 1996 iscritto nei confronti di I. S.

Letta l'istanza con la quale il pubblico ministero presso questo tribunale per i minorenni ha chiesto nei confronti dello I. la conversione dell'intera pena sostitutiva della libertà controllata, irrogatagli dal Collegio dibattimentale dello stesso t.m. con la sentenza n. 35/1992 dib. (pronunciata all'udienza del 16 giugno 1992) per la durata di mesi quattro, nella corrispondente pena detentiva (mesi due di reclusione), inflitta allo I., perché riconosciuto colpevole del reato contravvenzionale previsto e punito dall'art. 80 del codice della strada all'epoca vigente,

essendo stato fermato mentre si trovava alla guida di una autovettura nonostante fosse sprovvisto — in ragione dell'età — della prescritta abilitazione amministrativa; e per avere rilasciato una «falsa dichiarazione» in ordine alla propria identità personale agli Agenti di Polizia Giudiziaria che lo avevano fermato, rilevando a suo carico la richiamata violazione della disciplina della circolazione stradale: reati entrambi commessi nell'abitato della città di Carbonia (ove lo I. all'epoca risiedeva con i genitori, essendo stato imposto al padre il «soggiorno obbligato» nello stesso Comune), l'11 febbraio dell'anno 1991;

Rilevato che il P.M. ha richiesto la conversione della libertà controllata, per la ragione che lo I. «è stato condannato a svariate pene detentive in date successive alla condanna» (in riferimento alla quale questo t.m. gli ha applicato la predetta pena sostitutiva) «come si può evincere dal certificato del casellario giudiziale»;

Rilevato inoltre che il magistrato di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni di Caltanissetta procedeva a determinare «le prescrizioni» applicative della libertà controllata con ordinanza in data 18 gennaio 1993, peraltro non notificata allo I. — per quanto è dato stabilire esaminando gli atti depositati dal p.m. con l'istanza di revoca della pena sostitutiva — in quanto il suddetto condannato era stato trasferito dall'ultima residenza conosciuta (nella città di Gela) in una «località segreta», avendo assunto — nelle more dell'emissione dell'ordinanza applicativa della libertà controllata — la posizione di «collaboratore della giustizia» (come è stato riferito a quella autorità giudiziaria dal funzionario dirigente la squadra mobile della Questura di Caltanissetta con la nota riservata in data 1° dicembre 1993, parimenti acquisita agli atti del presente procedimento);

Rilevato parimenti che lo I. risulta condannato in riferimento a svariati delitti, fra i quali quelli di furto (consumato, e tentato, in forma continuata, commessi il 20 febbraio ed il 4 marzo 1991: sentenza emessa dal Collegio dibattimentale di questo t.m. all'udienza del 4 giugno 1992, irrevocabile dal 10 ottobre 1992); oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, e porto illegale di arma da taglio (pure commessi il 20 febbraio ed il 4 marzo 1991: sent. t.m. Cagliari, ud. dibattimentale 4 giugno 1992); 2 episodi di tentato omicidio, attuati con l'impiego di armi comuni da sparo (delitti contestati in forma concorrente con il reato contravvenzionale p. e p. dall'art. 703 c.p. commessi, in concorso, il 15 giugno ed il 27 settembre 1991: reati giudicati con distinte sentenze emesse dal tribunale per i minorenni di Caltanissetta all'udienza dibattimentale del 3 ottobre 1994, divenute irrevocabili il 17 gennaio 1995); concorso in omicidio volontario, parimenti attuato con l'impiego di arma comune da sparo, e detenzione illegale di un'altra arma dello stesso tipo (commessi, rispettivamente, il 5 agosto 1991 ed in una data dell'anno 1992 che non risulta specificata nel certificato del Casellario giudiziale in atti: delitti giudicati tutti dal giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale per i minorenni di Catania con sentenza emessa il 29 marzo 1995, divenuta irrevocabile il 10 giugno 1995); detenzione ed offerta di sostanze stupefacenti (commesso, in concorso, nel novembre 1992: reato giudicato dallo stesso t.m. Caltanissetta con sentenza dibattimentale in data 27 gennaio 1995, confermata in grado d'appello con decisione divenuta irrevocabile il 26 settembre 1995); rapina in forma continuata, detenzione continuata e porto illegali di armi comuni da sparo, detenzione e cessione a terzi di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio, e furto (commessi tutti in concorso, in epoca ricompresa fra il febbraio ed il dicembre 1991, giudicati dal g.u.p. di questo t.m. con sentenza del 1° dicembre 1995, divenuta irrevocabile il 25 marzo 1996);

Sentiti all'udienza camerale fissata per l'esame della richiesta depositata dal p.m., il rappresentante dell'ufficio requirente, che ha insistito nell'istanza per la revoca della libertà controllata, ed il difensore dello I., il quale ha chiesto che questi sia ammesso ad espiare la misura dopo la conclusione della detenzione domiciliare (disposta dal tribunale di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni di Roma con ordinanza deliberata l'8 settembre 1995, depositata in copia fotoriprodotta per l'acquisizione agli atti dallo stesso difensore del suddetto condannato), ed ha inoltre sollecitato il riconoscimento in favore dello I. del vincolo della continuazione fra i reati per i quali è stato condannato con la richiamata sentenza in data 16 giugno 1992 (pronunciata dal Collegio dibattimentale di questo tribunale) e gli altri giudicati dal g.u.p. dello stesso t.m. (con l'altra sentenza del 1° dicembre 1995), precisando che la pena sostitutiva della quale il p.m. ha sollecitato la revoca non è stata ancora eseguita per la sola ragione che l'imputato non ha potuto fare rientro nel luogo in cui aveva precedentemente fissato la propria residenza nella città di Caltanissetta, avendo assunto la posizione di «collaboratore di giustizia»: ha dunque conclusivamente rilevato la difesa dello I. che detta pena potrebbe essere eseguita dopo l'espiazione della detenzione domiciliare nella stessa località in cui lo I. si trova attualmente;

Tutto ciò premesso, il tribunale;

O S S E R V A

Preliminarmente che l'applicazione della pena sostitutiva di cui il p.m. ha richiesto la «revoca» deve ritenersi (sebbene detta norma non venga formalmente richiamata nel dispositivo, o nella parte motiva, della citata sentenza dibattimentale n. 35/1992 emessa da questo t.m.) sia stata disposta ai sensi dell'art. 30 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, trattandosi di norma «speciale» contenuta nel corpo normativo che disciplina il rito processuale penale applicabile per i reati commessi da imputati minorenni, i quali sono pertanto assoggettati alla competenza «funzionale» esclusiva del tribunale per i minorenni prevista dall'art. 3 stesso d.P.R. n. 448/1988.

Osserva inoltre il Collegio che il p.m. — per quanto a sua volta non lo abbia esplicitato nell'istanza depositata per «la revoca della sentenza di condanna a libertà controllata» — intende evidentemente sollecitare nei confronti dello I., in riferimento alla citata sentenza 16 giugno 1992 pronunciata dal Collegio dibattimentale di questo t.m., l'applicazione della norma contenuta nell'art. 72 della legge sulla «depenalizzazione» (d.P.R. 24 novembre 1981 n. 689: «Revoca della pena sostitutiva»), per effetto della quale la «sopravvenienza» di una (o più) sentenze di condanna fra quelle «previste nell' art. 59, commi primo e secondo, lettera a)», ovvero, «la condanna a pena detentiva per un fatto commesso successivamente alla sostituzione della pena» determina (secondo un meccanismo che l'orientamento interpretativo giurisprudenziale consolidato ritiene «automatico», la revoca della pena sostitutiva «per la parte non ancora eseguita», e la successiva «conversione» della medesima pena (in quella precedentemente sostituita, ovvero, con riguardo alla fattispecie in esame, nella pena della reclusione) secondo quanto è previsto nell' art. 66 dello stesso d.P.R. n. 681/1989.

Rileva pertanto il tribunale che si deve preliminarmente valutare — essendo stata applicata la libertà controllata allo I. sulla base della richiamata previsione normativa «speciale», che fissa quale unico «limite» all'esercizio del potere di sostituzione della pena detentiva nei riguardi degli imputati minorenni (all'epoca in cui sono stati commessi i reati per i quali viene inflitta la pena detentiva sostituenda), che detta pena sia «non superiore a due anni» (art. 30, comma 1, d.P.R. n. 448/1988) — se tale norma, in quanto non contiene alcun richiamo alla disciplina legale (generale) delle «sanzioni sostitutive», intenda derogare a tale disciplina, cosicché escluda si applichino agli stessi imputati minorenni le «condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva» previste dall'art. 59 della legge sulla depenalizzazione — espressamente richiamato (limitatamente all'ipotesi del comma primo, ed all'altra prevista dalla lett. a) del secondo comma) dal citato art. 72 della medesima legge — ovvero, non introduca alcuna deroga alla richiamata disciplina legale «generale», consentendo quindi di applicare indifferenziatamente anche ai condannati minorenni (all'epoca in cui furono commessi i reati per i quali è stato esercitato il potere di sostituzione conferito al giudice minorile dal citato art. 30 d.P.R. n. 448/1988, e gli altri reati per i quali sono intervenute le condanne richiamate dall'art. 72 legge n. 689/1981) l'istituto della revoca della pena sostitutiva del quale il p.m. invoca l'applicazione in pregiudizio dello I.

Considera dunque il Collegio di dover richiamare il costante orientamento interpretativo espresso da questo tribunale nel senso di ritenere che in riferimento ai reati commessi da minorenni l'unico limite legale preclusivo per l'esercizio del potere di sostituzione delle pene detentive sia costituito dalla misura della pena (concretamente) irrogabile, in quanto non superi il limite (massimo) dei due anni previsto dal citato art. 30 della legge che disciplina il rito processuale penale minorile: dovendo, conseguentemente, escludersi che possano applicarsi agli imputati (giudicandi, ed anche a quelli già giudicati, in virtù del richiamo all'art. 59 legge n. 689/1981 contenuto nell'art. 72 stessa legge) in riferimento a reati commessi anteriormente al conseguimento della maggiore età, le «condizioni soggettive» (e, di riflesso, le «esclusioni oggettive»), previste quali specifiche limitazioni alla sostituzione delle pene detentive brevi nei riguardi degli imputati (e dei condannati) maggiorenni.

Deve dunque nuovamente rilevare il tribunale che la suprema Corte di cassazione ha pronunciato decisioni contrastanti nella materia *de qua*, esprimendo difformi valutazioni sulla predetta questione interpretativa, cosicché questo Collegio ritiene necessario sollevare (d'ufficio) eccezione di costituzionalità dell' art. 72 d.P.R. 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui richiama l'art. 59 della medesima legge (individuando quale presupposto per l'esercizio del potere di revoca della sanzione sostitutiva l'irrogazione di condanne a pene detentive cumulativamente superiori al due anni di reclusione qualora l'ultimo reato sia stato commesso «nei cinque anni dalla condanna precedente»: primo comma della norma richiamata; ovvero, l'irrogazione di tre condanne «per reati della stessa indole», qualora l'ultima condanna alla pena detentiva sia stata irrogata «per un fatto commesso nell'ultimo decennio»: secondo comma, lettera a) della stessa disposizione).

Evidenzia quindi il Collegio la rilevanza che l'esame dell'eccezione di incostituzionalità riveste per la definizione del presente procedimento, in quanto se il dubbio di costituzionalità formulato dal tribunale rispetto

all'art. 72, legge n. 689/1981 fosse ritenuto fondato dalla Consulta, verrebbe (necessariamente) meno il presupposto legale assunto dall'organo dell'accusa quale fondamento dell'istanza depositata per la revoca della pena sostitutiva applicata allo I.

Ritiene pertanto il tribunale di sollevare d'ufficio eccezione di legittimità costituzionale dell' art. 72 d.P.R. 24 novembre 1981 n. 689, in relazione all' art. 59 stesso d.P.R. n. 689/1981 ed all'art. 30 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, nella parte in cui la prima disposizione — attraverso il predetto richiamo all'art. 59 (commi 1 e 2 lettera a) — consente anche nei riguardi dei condannati minorenni (ovvero, in riferimento a reati commessi — anteriormente al raggiungimento della maggiore età) i quali abbiano beneficiato con la condanna inflittagli per tali reati della sostituzione della pena detentiva di disporre, con «effetto automatico», la revoca della sanzione sostitutiva (e la conseguente «conversione» di tale sanzione, per la parte non ancora eseguita, nella pena detentiva della specie di quella sostituita).

Qualora si verificino le condizioni disciplinate dalle citate disposizioni, nonostante che l'art. 30 della legge sul processo penale minorile non richiami — quali (ulteriori) specifici limiti all'esercizio del potere di sostituzione delle pene detentive nei riguardi dei condannati minorenni (ovvero, in riferimento a reati commessi in età minore) — le «condizioni soggettive per la sostituzione delle pene detentive» (art. 59 legge n. 689/1981), previste quali presupposti (e limiti) di ordine generale (unitamente alle «esclusioni oggettive» elencate all'art. 60 legge n. 689/1981) per l'applicazione delle c.d. «misure ostitutive» delle pene detentive di breve durata.

Ovvero, non esclude (l'art. 72 citato) che operi nei riguardi dei condannati per reati commessi in età minore la revoca della pena sostitutiva, determinando (con effetto «automatico») la conversione nella corrispondente pena detentiva (per la parte residua, od anche per l'intera sanzione come avverrebbe per lo I. della libertà controllata che il Collegio dibattimentale gli ha inflitto con la richiamata sentenza n. 35/1992 dib.: cosicché l'estensione di tali limiti anche ai reati commessi da imputati minorenni precluderebbe al giudice minorile — secondo l'orientamento interpretativo espresso dalla Suprema Corte — di operare la sostituzione della pena detentiva in tutti i casi in cui i precedenti definiti precludano l'applicazione delle pene sostitutive, rendendo conseguentemente applicabile anche a tali reati l'«automatismo» della conversione conseguente alla revoca della pena sostitutiva secondo la previsione dell'art. 72 legge n. 689/1981.

Osserva quindi il tribunale che detta estensione non può essere desunta dal mero riferimento alle «leggi vigenti» (contenuto nel cpv. dello stesso art. 30 d.P.R. n. 448/1988), essendo tale richiamo espressamente circoscritto alla fase della «esecuzione» della sanzione sostitutiva irrogata nella singola fattispecie: detta limitazione — che peraltro specifica la previsione formulata nell' art. 75 dello stesso d.P.R. n. 689/1981, il quale esclude si estendano al condannato minore d'età «al momento della trasmissione dell'estratto della sentenza di condanna» (in sede di esecuzione della sentenza divenuta irrevocabile che dispone la sostituzione della pena detentiva), le modalità applicative previste dall' art. 56 d.P.R. n. 689/1981 — non consente, ad avviso del remittente, l'estensione *tout court* agli imputati minorenni (desunta peraltro *ab implicito*) dell'intera disciplina sull'applicazione delle «sanzioni sostitutive».

L'argomento che può essere tratto, applicando il criterio dell'interpretazione logico-sistematica, dalla formulazione dell'art. 75, per cui l'esclusione ivi prevista determinerebbe l'integrale estensione agli imputati minorenni della disciplina sulla sostituzione delle pene detentive di breve durata (per effetto del mero richiamo alla posizione del condannato «il quale, al momento della trasmissione dell'estratto della sentenza di condanna... non abbia compiuto gli anni diciotto»), omette di considerare che, al contrario, il predetto richiamo assume l'evidente significato di adattare le modalità applicative della sanzione sostitutiva alla peculiare condizione dei condannati minorenni (per i quali era in ogni caso previsto — anche nell'epoca antecedente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 448/1988 che ha disciplinato il rito penale minorile — un trattamento differenziato nella fase esecutiva delle sentenze di condanna a pene detentive, anche se sostituite).

Il remittente valuta invece che assuma una rilevanza decisiva per affermare l'«autonomia» della disciplina introdotta dall'art. 30 d.P.R. n. 448/1988 per la sostituzione delle pene detentive nei riguardi degli imputati minorenni, il raffronto fra il comma primo di tale norma, e l'art. 58 d.P.R. n. 689/1981.

Il citato art. 30 d.P.R. n. 448/1988, infatti, prevede che il giudice (penale minorile) —, nell'esercitare la facoltà di sostituzione della pena detentiva ritenuta irrogabile (in concreto) all'imputato minorenne (purché contenuta entro il limite dei due anni) — deve considerare la «personalità», le «esigenze di lavoro e di studio» e le «condizioni familiari, sociali e ambientali» dello stesso minorenne: laddove l'art. 58 d.P.R. n. 689/1981 (che non risulta modificato dal d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito con legge 12 agosto 1993 n. 296) individua il parametro valutativo al quale deve attenersi il giudice nell'esercizio del potere di sostituire la pena detentiva (e per l'indi-

viduazione della misura sostitutiva valutata più idonea nel singolo caso) in quello del «reinserimento sociale del condannato»: parametro che non coincide certamente con la valutazione della personalità, delle condizioni familiari, sociali e ambientali, e delle esigenze di lavoro e di studio, espressamente individuati dal citato art. 30 quali limiti per l'esercizio del potere di sostituzione delle pene detentive brevi nei riguardi dei condannati minorenni (all'epoca di commissione del fatto per il quale è intervenuta la condanna irrevocabile).

La rilevata (sostanziale) diversità dei parametri valutativi che governano l'esercizio del potere di sostituzione nei confronti dei condannati minorenni deve essere pure valutata in riferimento alla previsione del limite massimo della pena detentiva entro il quale tale pena può essere sostituita (fissato in 2 anni, quale limite unico per entrambe le misure della libertà controllata, e della semi-detenzione, dal comma 1, dell'art. 30), cosicché, per effetto dell'entrata in vigore della legge che ha disciplinato il rito penale minorile — evidentemente ispirata dall'esigenza di adottare una disciplina totalmente differenziata del trattamento sanzionatorio penale riservato agli imputati minorenni, rispetto all'altro previsto per i maggiorenni, allo scopo di evitare l'ingresso dei minori nel circuito carcerario, e per agevolarne nella maggior misura la fuoriuscita dall'area penale — anche la disciplina della sostituzione delle pene detentive deve assumere una connotazione differenziata nei riguardi dei condannati minorenni, dovendosi dunque escludere l'estensione a questi ultimi della disciplina generale dettata dal d.P.R. n. 689/1981.

Considera ancora il remittente che l'interpretazione su cui si fonda l'eccezione di incostituzionalità sollevata con la presente ordinanza rinviene un significativo riscontro nella «legge-delega» 16 febbraio 1987, n. 81, la quale dispone (all'art. 45, n. 2) che l'applicazione delle sanzioni sostitutive è ammessa, nei riguardi degli imputati maggiorenni, solamente «nei casi consentiti», dovendosi interpretare tale inciso nel senso che possa riconoscersi unicamente entro i limiti previsti dal d.P.R. n. 689/1981, che non sono stati invece richiamati nella formulazione del citato art. 30, d.P.R. n. 448/1988.

Assume pure rilievo la disposizione contenuta nell'art. 3 lettera f) della medesima legge n. 81/1987 (che, in tale parte, ha conferito al Governo la delega di disciplinare *ex novo* le pene sostitutive impartendo inoltre la specifica direttiva di adeguare la loro applicabilità «... in base alla pena irrogabile in concreto»: cosicché, in virtù di detta delega, è stata recentemente modificata la disciplina delle «sanzioni sostitutive», elevando i limiti massimi di pena entro i quali è ammessa la sostituzione, con il raddoppio di tali limiti (art. 5 d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito con legge 12 agosto 1993, n. 296, il cui comma 1-bis ha peraltro abrogato l'art. 54 d.P.R. n. 689/1981).

Ritiene pertanto significativo evidenziare il Collegio — sul punto della rilevanza ai fini della decisione in questo procedimento — che nella fattispecie in esame lo stesso giudice di legittimità ha sinora espresso orientamenti contrastanti in ordine alla questione interpretativa che forma oggetto della presente denuncia di incostituzionalità (essendosi in particolare pronunciate, in senso conforme all'orientamento espresso da questo tribunale, cass., sez. VI penale, sent. 28 ottobre 1994, n. 1906, deliberata su ricorso proposto dal p.g. presso la Corte d'appello di Cagliari avverso la precedente decisione emessa da questo t.m. all'udienza dibattimentale del 23 novembre 1993, C. imp., nella quale la s.c. ha in particolare statuito che «Il d.P.R. n. 448/1988, come qualunque normativa delegata, va interpretato alla luce di tutti i principi e criteri direttivi enunciati nella legge delega, che nella specie (art. 3, legge n. 81 del 1987) preliminarmente ha consentito le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle esigenze della sua educazione. Ora, l'art. 30/1 d.P.R. cit. — che, riferendosi alla personalità del minorenne, indubbiamente recupera la *ratio* dei limiti soggettivi posti dall'art. 59 della legge n. 689/1981 all'applicabilità delle sanzioni sostitutive, rimettendo alla discrezionalità del giudice la determinazione dell'opportunità della sostituzione — non avrebbe dato completa attuazione alla delega senza l'*interpretatio abrogans* operata dal tribunale, che questa Corte condivide», e l'altra, cass., II sez. Penale, sent. 30 settembre 1994, n. 917, anch'essa deliberata su ricorso dello stesso p.g. contro l'ennesima sentenza emessa da questo tribunale nella materia *de qua*, S. imp., in cui la s.c. ha ritenuto infondata la censura del p.m. ricorrente sul rilievo che «... la valutazione della personalità del minore, alla quale nel caso di specie il tribunale si è ... sostanzialmente riferito, sia stata imposta dalla norma (in uno alle altre situazioni in essa indicate) come primaria, esclusiva ed assorbente anche rispetto ai precedenti penali specifici del minore stesso (quei precedenti che nel sistema generale della legge, n. 689/1981 costituirebbero le esclusioni soggettive: art. 59), unico limite essendo quello, posto dalla norma stessa, della misura (due anni) della infliggenda pena detentiva».

Sono invece espresse in senso contrario all'interpretazione che questo giudice valuta conforme ai principi costituzionali, cass., IV sez. penale, sent. 13 gennaio 1995 deliberata ancora su ricorso proposto dal p.g. presso la Corte d'appello di Cagliari avverso una ulteriore sentenza pronunciata da questo t.m., A. e C. imputati, secondo la quale «... l'interpretazione del tribunale non trova alcuna conferma ricavabile dal testo letterale del detto d.P.R.» (22 settembre 1988 n. 448) «in quanto con il citato articolo 30 si è voluto apportare dal legislatore,

nel caso di processi a carico di minorenni, per le sanzioni sostitutive, una deroga a quanto stabilito dall'art. 53 della legge n. 689/1981 solamente con riferimento alla pena che è stata fissata in due anni di reclusione senza alcuna distinzione fra le sanzioni», considerato altresì che «Se ... si fosse voluto depurare, come ritengono i giudici del merito, la norma in questione dalle esclusioni in essa contenute, siano esse di carattere oggettivo o soggettivo, non vi sarebbe stato motivo alcuno per non farne specifico richiamo con espressa indicazione»: decisione, l'ultima richiamata, con la quale la s.c. ha pertanto annullato la decisione impugnata dal p.g. rinviando per la definizione nel merito della posizione degli imputati a questo Tribunale che ha quindi sollevato eccezione di costituzionalità delle medesime norme con ordinanza 13 febbraio 1997 — pubblicata al n. 283/1997 del registro ordinanze Corte costituzionale in *Gazzetta Ufficiale*, prima serie speciale n. 22, in data 28 maggio 1997 — non ancora esaminata dalla Consulta; e si è parimenti espressa in senso contrario all'orientamento del tribunale rimettente, cass. sez. V penale, sentenza 16 febbraio-17 aprile 1996, imp. S., annotata in «Cassazione Penale», 1997, p. 163-164, la quale ha formulato la valutazione che la disciplina dell'art. 30 «..... non esclude né esplicitamente né implicitamente l'operatività delle condizioni soggettive, ostative alla sostituzione della pena detentiva anche per gli imputati minorenni ma esplica una funzione derogatoria limitata all'entità della pena per la semidetenzione e la libertà controllata, come è reso evidente anche dal fatto che esso non disciplina la sanzione sostitutiva della pena pecuniaria per la cui applicabilità anche ai minori bisogna far capo alla regola generale di cui agli artt. 53 e ss. legge n. 689/1981».

Aggiungasi, infine, che — sin dai primi commenti elaborati dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 — è stata ritenuta conforme ai principi ispiratori della riforma del rito penale minorile proprio l'interpretazione dell'art. 30 che il remittente valuta conforme ai principi costituzionali (cfr., «Codice di procedura penale minorile commentato», in «Esperienze di giustizia minorile», numero speciale edito nel 1989, pagg. 217-218, ove è fatto espresso richiamo all'art. 3, lettera f) della citata legge-delega n. 81/1987 che conferiva al governo il mandato per disciplinare in via autonoma — rispetto all'altra in vigore per i condannati maggiorenni — la materia delle pene sostitutive: «..., la norma in esame afferma una generale applicabilità ai minorenni delle sanzioni sostitutive di semidetenzione e libertà controllata, con il solo limite che il giudice ritenga di dovere infliggere una pena detentiva non superiore ai due anni. Sembra dunque che non operino le esclusioni soggettive previste dall'art. 59 e le esclusioni oggettive in relazione a categorie di reati o a specifici reati di cui agli artt. 54» (abrogato dall'art. 5, comma 1-bis, d.-l. n. 187/1993 cit.) «e 60 della legge n. 689/1981. La correttezza di tale soluzione risulta da una rilettura della legge delega 16 febbraio 1987 n. 81. Mentre l'art. 2 n. 45 di detta legge ha disposto per gli adulti che l'applicazione delle sanzioni sostitutive avvenisse solo nei casi consentiti, chiarendo cioè che tale applicazione fosse ammissibile unicamente allorché le sanzioni risultassero applicabili in base alla legge n. 689/1981 che le ha introdotte nel nostro ordinamento, ben diverso è il contenuto dell'art. 3, lettera f) legge n. 81/1987 che ha delegato al governo di regolamentare *ex novo* le misure sostitutive per i minorenni, con una direttiva specifica di adeguare la loro applicabilità anche in base alla pena irrogabile in concreto. In forza di tale delega generale il governo ha ampliato i precedenti limiti di pena detentiva, da tre e sei mesi portandoli a due anni, per libertà controllata e semidetenzione; e, ridisegnando queste due figure in modo nuovo e autonomo, non ha richiamato e pertanto ha caducato tacitamente le esclusioni soggettive e oggettive previste dagli artt. 54, 59 e 60, legge n. 689/1981. A conferma si osserva che invece nell'art. 30 comma 2 il legislatore opera un rinvio alle leggi vigenti, che in quanto ivi richiamate hanno valore solo per disciplinare l'esecuzione delle sanzioni sostitutive. È chiaro comunque che, con l'elevazione a due anni del limite superiore di pena detentiva in concreto che consente l'applicazione delle due misure sostitutive, non ha più ragione l'elenco dei reati esclusi ricavabile dagli artt. 54 e 60, legge n. 689/1981. Ma anche le esclusioni soggettive di cui all'art. 59 della citata legge perdono di significato in un sistema che nasce con il proposito dichiarato di limitare i danni del carcere ai minorenni. Dunque, qualunque siano i precedenti penali e per ogni tipo di reato (purché, si ripete, sia irrogabile una pena in concreto non superiore ai due anni) il giudice minorile può condannare alle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata»).

Ritiene infine il tribunale remittente di richiamare le linee interpretative enunciate dalla Consulta nella sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (che ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 17 e 22 del Codice penale «nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore non imputabile», proprio sul presupposto che le norme denunciate si applicavano indifferenziatamente sia agli adulti che ai minorenni): se si considera, dunque che l'art. 31 della Carta fondamentale «prevede una speciale protezione dell'infanzia e della gioventù e favorisce gli istituti necessari a tale scopo anche l'art. 27 della Costituzione (secondo il quale «le pene devono tendere alla rieducazione del condannato»: terzo comma) deve essere interpretato nel senso che «...nei confronti di un soggetto ancora in formazione e alla ricerca della propria identità la pena deve avere una conno-

tazione educativa più che rieducativa, in funzione del suo inserimento maturo nel consorzio sociale», valutato in ogni caso che «la particolare condizione minorile esige di diversificare il più possibile il trattamento del minore dalla disciplina punitiva generale».

Nella stessa linea interpretativa, il Collegio ritiene di richiamare altresì l'antecedente sentenza n. 222, in data 19 luglio 1983 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma, dell'art. 9, r.d.-l. 20 luglio 1934, n. 1404, sancendo «la diversità della condizione minorile rispetto a quella riguardante gli adulti»: osservando, altresì, che l'art. 1, primo comma, (secondo periodo) del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, si configura quale norma di carattere programmatico, alla quale può essere dunque attribuita la funzione di orientamento generale dell'interprete in sede di applicazione degli istituti previsti dalla normativa (sostanziale e processuale), incentrata sui minori e calibrata sulla loro particolare condizione di soggetti immaturi e dalla personalità in via di formazione.

Consegue dunque alla puntuale applicazione delle richiamate linee interpretative che «è la qualità stessa della sanzione, non la sola quantità, che deve distinguere la pena minorile da quella ordinaria» (così, nella relazione presentata al Ministro di grazia e giustizia dalla Commissione di studio sui problemi ordinamentali della giustizia minorile insediata nell'anno 1994 dal prof. Giovanni Conso, pubblicata in «Minori e giustizia» n. 1/1995, ove in particolare si auspica che la riforma del codice penale preveda «un apposito sistema di sanzioni minorili, dove il carcere sia ... ridotto alle ipotesi estreme»).

Si richiama, inoltre, l'orientamento interpretativo recentemente formulato dalla Consulta in riferimento a fattispecie nelle quali era stata denunciata la legittimità costituzionale di istituti previsti dal vigente Ordinamento penitenziario (materia, questa, alla quale il Collegio ritiene possa essere assimilata anche l'altra relativa ai limiti, ed alle modalità applicative, delle «pene sostitutive», considerata la natura afflittiva di queste ultime — secondo la costante ed univoca esegesi giurisprudenziale — e la trasformazione nella corrispondente specie della pena detentiva sostituita nelle ipotesi di revoca disciplinate dal citato art. 72, legge n. 689/1981, o nell'altra dell'«inosservanza delle prescrizioni» imposte nella fase esecutiva della semidetenzione o della libertà controllata, agli effetti dell'art. 66 stessa legge), con le sentenze Corte cost. nn. 107/1997 e 403/1997, secondo cui «... l'assoluta parificazione tra adulti e minori in questa materia possa confliggere con le esigenze di specifica individualizzazione e di flessibilità del trattamento del detenuto minorenne» principio applicando il quale il giudice delle leggi ha dichiarato (con la citata sentenza 10-17 dicembre 1997, n. 403) l'illegittimità costituzionale della norma (l'art. 30-ter, quinto comma, della legge sull'ordinamento penitenziario) nella parte in cui, omettendo di operare una differenziazione fra detenuti maggiorenni e minorenni (ovvero, detenuti per reati commessi in età minore), determina anche nei riguardi di questi ultimi l'esclusione (operante, appunto, con «effetto automatico» dal beneficio della concessione dei «permessi-premio» nell'arco dei due anni successivi alla condanna od all'assunzione della qualità di imputato da parte del detenuto in riferimento ad un ulteriore delitto doloso commesso durante la restrizione carceraria (in espiatione di pena), o durante l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale.

Ha infatti ritenuto la Consulta — con valutazione che il remittente richiama integralmente (valutandola estensibile alla fattispecie disciplinata dal richiamato art. 72, legge n. 686/1981, parimenti denunciato di incostituzionalità con la presente ordinanza), che «... Il rigido automatismo dell'esclusione, ..., che impedisce qualsiasi valutazione, da parte del giudice, della condotta del minore,.... impedisca di perseguire efficacemente quel progressivo reinserimento armonico della persona nella società, che costituisce l'essenza della finalità rieducativa, assolutamente preminente nell'esecuzione penale minorile: tutto ciò conduce a ritenere irrimediabilmente compromesse, dalla norma in questione in quanto applicata indifferenziatamente ai minori, le specifiche esigenze costituzionali che debbono informare il diritto penale minorile».

Valuta quindi il Collegio che anche l'(indifferenziata) estensione ai minori delle norme denunciate di incostituzionalità con la presente ordinanza — e primariamente, dell'«automatismo» assegnato dall'art. 72 della legge sulla depenalizzazione alla revoca della pena sostitutiva (determinata dall'insorgenza delle «preclusioni» disciplinate dall'art. 59 per effetto delle condanne successivamente inflitte al minore nei cui riguardi la detentiva era stata precedentemente sostituita), contrasta irrimediabilmente con il perseguimento della finalità rieducativa (e risocializzante) cui sono certamente (e maggiormente) preordinate le «pene sostitutive» rispetto alle pene (detentive) sostituite: cosicché la revoca automatica della prima misura, determinando l'ingresso nel circuito carcerario del condannato minorenne (o per reati commessi in età minore), non solo ne modifica negativamente lo *status*, ma soprattutto si caratterizza per essere essenzialmente (se non esclusivamente) una «sanzione» (per di più, detentiva), indirettamente inflitta allo stesso minore.

Né la compatibilità costituzionale dell'istituto disciplinato dall'art. 72 citato può essere fatta salva dalla considerazione che il condannato minorenni il quale — in conseguenza della revoca (automatica) della pena sostitutiva — faccia ingresso nel circuito carcerario, potrebbe in ogni caso vedere soddisfatta l'esigenza di risocializzazione (e la finalità rieducativa, alla prima direttamente connessa) attraverso la fruizione dei «benefici» previsti dall'Ordinamento penitenziario: poiché dette esigenze sono comunque frustrate (o quantomeno, pesantemente ostacolate) proprio dall'ingresso nel circuito carcerario che le pene sostitutive sono viceversa preordinate ad evitare.

Considerazioni sostanzialmente analoghe valgono poi a ritenere costituzionalmente illegittime le norme denunciate (ed in primis, ancora, il richiamato art. n. 72 della legge n. 689/1981) nei riguardi dei condannati ad una pena sostitutiva i quali abbiano assunto — come nella fattispecie che interessa il presente procedimento, in epoca successiva alla pronuncia della sentenza applicativa della misura — la qualità (ed il correlativo *status* protetto) di «collaboratori di giustizia» sottoposti a programma di protezione, secondo la vigente normativa in materia.

Non può infatti trascurarsi di considerare che il rientro nel circuito carcerario (dal quale il «collaborante» condannato alla pena sostitutiva è fuoriuscito in seguito all'attivazione del «programma», può determinare gravissime ripercussioni negative sulla persona del condannato, certamente esponendolo ad un (quantomeno potenziale) pregiudizio per la propria incolumità fisica: cosicché, anche sotto tale profilo l'«automatismo» della revoca della pena sostitutiva che consegue all'applicazione dell'art. 72, legge n. 689/1981 (operando indifferenziatamente nei riguardi di tutti i condannati, senza considerare l'eventuale «*status* protetto» che consegue all'assunzione della qualità di «collaboratore di giustizia»), induce un rilevante sospetto di incostituzionalità, evidentemente rafforzato se — come si verifica per lo Ianni — questi cumula la duplice condizione (protetta) di condannato per reati commessi in età minore, e quella di «collaborante» sottoposto a programma di protezione.

Rileva infine ulteriormente il Collegio remittente che neppure nei riguardi dei condannati che ricadano nella richiamata categoria «protetta» la compatibilità costituzionale dell'istituto disciplinato dall'art. 72 citato può essere fatta salva attraverso la considerazione che il condannato «collaborante» può accedere con modalità particolarmente favorevoli alla fruizione delle «misure alternative» alla detenzione (si pensi, ad esempio, alla detenzione domiciliare in una località tenuta segreta, prescelta dalla Commissione centrale): tanto che lo stesso difensore dello Ianni ha espressamente configurato la possibilità che l'eventuale avvio della detenzione conseguente alla revoca della pena sostitutiva venga trascorso sempre attraverso la concessione della predetta «misura alternativa» alla detenzione carceraria (per l'ulteriore parte di pena detentiva conseguente alla revoca della libertà controllata).

Considerata infatti la natura (esclusivamente) sanzionatoria della «revoca automatica» prevista dall'art. 72 della legge sulla depenalizzazione, la sua applicazione indifferenziata anche ai condannati collaboranti pregiudica il perseguimento della finalità rieducativa (e dell'altra risocializzante) alla cui attuazione anche le misure di protezione sono preordinate.

Per le considerazioni svolte, l'estensione agli imputati minorenni — e, per quanto specificamente interessa lo Ianni, anche ai condannati per reati commessi in età minore che si trovino nella condizione di «collaboranti» (sottoposti a programma di protezione) — delle limitazioni previste dall'art. 59, legge n. 689/1981 (secondo l'interpretazione assunta dalla s.c. nelle sentenze richiamate) — nonché l'«automatismo» della conversione conseguente alla revoca della pena sostitutiva (secondo la previsione dell'art. 72, legge n. 449/1981) — determinano una irragionevole disparità, riservando ai minorenni (ed ai condannati «collaboratori di giustizia» sottoposti a «programma di protezione», agli effetti degli artt. 9 e ss. d.-l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dal d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con legge 7 agosto 1992, n. 356) l'identico trattamento sanzionatorio riservato agli imputati maggiorenni (per i primi), ed alla generalità dei condannati (per i secondi), nonostante la profonda diversità della rispettiva condizione, e la conseguente lesione del richiamato art. 31 della Carta costituzionale, nonché la lesione dei principi di eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), e della funzione rieducativa assegnata alle sanzioni penali (incluse quindi le pene sostitutive: art. 27, terzo comma della Costituzione).

Con separata ordinanza deve infine disporsi lo «stralcio» dell'istanza formulata dal difensore dello Ianni per conseguire l'applicazione della disciplina del «reato continuato» alle sentenze di condanna richiamate con la formulazione delle epigrafate richieste.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata — in relazione agli artt. 3, 27, comma terzo, 31 della Carta costituzionale, la questione di costituzionalità dell'art. 72 d.P.R. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 59 stesso d.P.R. n. 689/1981 ed all'art. 30 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nonché in relazione agli artt. 10, 12, 13-ter d.-l. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito con legge 15 marzo 1991, n. 82), come successivamente modificato con d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356), nella parte in cui la norma denunciata — coordinata alle altre richiamate (non escludendo che si applichino anche agli imputati minorenni le «condizioni soggettive per la sostituzione delle pene detentive» previste dall'art. 59 legge n. 689/1981) — consente che operi indifferenziatamente, nei riguardi dei condannati minorenni (o per reati commessi in età minore), e nei riguardi dei condannati che abbiano assunto la qualità di «collaboranti sottoposti a programma di protezione» l'automatismo della revoca della pena sostitutiva disciplinato dall'art. 72 stessa legge n. 689/1991;

Sospende il presente procedimento di sorveglianza;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma;

Ordina che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri, sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, venga pure notificata all'imputato (nel domicilio ex lege, presso il dipartimento di polizia criminale del Ministero dell'interno sede della commissione centrale per i programmi di protezione in Roma), ed al suo difensore avv. Giancarlo Sulis, e sia comunicata al pubblico ministero.

Cagliari addì, 21 gennaio 1997.

Il presidente estensore: DE NICOLA

98C0689

N. 445

Ordinanza emessa il 27 giugno 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 giugno 1998) dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Ministero delle finanze contro Pecorilla Giuseppe

Contenzioso tributario - Decisione della Commissione tributaria - Appello dell'Ufficio finanziario - Termini - Decorrenza dalla data della firma per ricevuta, apposta dal funzionario, destinatario della comunicazione del dispositivo, sul duplicato dell'avviso da restituire alla segreteria della Commissione tributaria - Mancata previsione, invece, della decorrenza di tale termine dalla consegna del plico da parte dell'ufficio postale - Lesione del principio di eguaglianza, in relazione a quanto disposto per il contribuente - Violazione del diritto di azione e di difesa.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 22, primo comma, 32, primo e ultimo comma, e 38, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da: Ministero delle finanze, in persona del Ministro *pro-tempore*, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l'avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende *ope legis*; ricorrente;

Contro Pecorilla Giuseppe; intimato, avverso la decisione n. 2529/95 della Commissione tributaria centrale, depositata il 22 giugno 1995;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 giugno 1997 dal relatore consigliere dott. Francesco Maria Fioretti;

Udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Vincenzo Maccarone che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

Rilevato che con quattro distinti ricorsi Pecorilla Giuseppe impugnava gli avvisi di accertamento notificatigli dall'Ufficio delle imposte dirette di Agrigento relativamente all'Irpef e all'Ilor per gli anni dal 1974 al 1977;

che la Commissione tributaria di primo grado, previa riunione dei ricorsi, annullava gli avvisi, ritenendo che l'ufficio si era illegittimamente avvalso dell'accertamento induttivo;

che su gravame dell'ufficio, la Commissione di secondo grado osservava, invece, che la irregolare contabilizzazione dei ricavi giustificava l'utilizzazione del metodo induttivo ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, per cui confermava gli avvisi di accertamento;

che avverso tale decisione il contribuente ricorreva alla Commissione tributaria centrale, deducendo preliminarmente che la Commissione di secondo grado avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'appello dell'ufficio perché proposto dopo la scadenza del termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado, e censurando, nel merito, la decisione impugnata per difetto di motivazione, illogicità manifesta ed *errores in iudicando*;

che la Commissione tributaria centrale accoglieva il ricorso del Pecorilla, dichiarando inammissibile l'appello a suo tempo proposto dall'ufficio delle imposte dirette di Agrigento alla Commissione tributaria di secondo grado, osservando che la decisione n. 1622/86 della Commissione di primo grado di Agrigento era stata comunicata mediante raccomandata dell'11 febbraio 1988 all'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Agrigento e che l'appello era stato proposto in data 26 aprile 1988, allorquando era già scaduto il termine di giorni 60 previsto dall'art. 22, primo comma, del d.P.R. n. 636/1972 per la proposizione dello stesso;

che avverso detta decisione l'amministrazione finanziaria dello Stato ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 32, primo ed ultimo comma, e falsa applicazione dell'art. 22, primo comma, del d.P.R. n. 636/1972, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., assumendo che la Commissione centrale, nel ritenere la tardività dell'appello dell'ufficio avverso la decisione della Commissione tributaria di primo grado, non aveva considerato che la decisione di primo grado era stata comunicata all'ufficio dalla segreteria della C.T. di primo grado mediante trasmissione, a mezzo di raccomandata, di elenco in duplice esemplare protocollato dall'ufficio ricevente, sotto il n. 991, in data 27 febbraio 1988 ed una copia di esso, munito di data e sottoscrizione del funzionario incaricato, era stata restituita per ricevuta alla segreteria dell'autorità decidente in data 29 febbraio 1988;

che, considerate dette modalità di comunicazione della decisione, secondo l'amministrazione ricorrente, il termine di sessanta giorni di cui all'art. 22 del d.P.R. n. 636/1972 per proporre appello alla Commissione tributaria di secondo grado non decorreva dall'11 febbraio 1988 (cioè dalla data in cui il plico con il quale veniva comunicata la decisione della Commissione tributaria di primo grado era stato ritirato dall'incaricato dell'ufficio distrettuale presso l'ufficio postale), ma decorreva dalla data successiva del 27 febbraio 1988 in virtù del combinato disposto dei commi primo ed ultimo dell'art. 32 del citato d.P.R., fatto questo che rendeva tempestivo l'appello proposto dall'ufficio in data 26 aprile 1988;

che la questione della decorrenza del termine, quando la decisione della Commissione tributaria sia stata comunicata nel modo su indicato, è stata già esaminata dalla Corte di cassazione, la quale (cfr. Cass. n. 1475 del 9 marzo 1979) ha affermato che quando il dispositivo della decisione della Commissione tributaria sia stato comunicato dalla segreteria della Commissione all'ufficio tributario, ai sensi dell'art. 32, primo comma, seconda parte, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare spedito per raccomandata, il termine per l'impugnazione da parte dell'ufficio decorre dalla data che il funzionario appone, con la propria firma, sul duplicato dell'avviso da restituire alla segreteria della commissione e non dalla data di attestazione di consegna del plico da parte dell'incaricato postale;

Considerato che il sistema suindicato rende arbitro l'ufficio tributario di determinare la data di decorrenza del termine di impugnazione, non essendo previsto dalla legge un termine preciso per l'apposizione della firma da parte del funzionario incaricato sul duplicato dell'avviso da restituire alla segreteria della Commissione tributaria, limitandosi la legge a prescrivere (art. 32, primo comma, seconda parte, del citato d.P.R.) che il duplicato *de quo* deve essere sottoscritto «immediatamente» senza preoccuparsi di circoscrivere in maniera più rigorosa il periodo di tempo che può trascorrere tra la consegna del plico da parte dell'ufficio postale e la sottoscrizione per ricevuta del duplicato da parte del funzionario dell'ufficio tributario incaricato della ricezione dell'atto;

che alla luce della su riferita interpretazione gli artt. 22, primo comma, 32, primo comma seconda parte, ed ultimo comma, e 38, terzo comma, del d.P.R. n. 636/1972 appaiono in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, sia perché consentono all'ufficio di ritardare, come già detto, la decorrenza di un termine previsto a pena

di decadenza prolungando così la durata del processo con danno della controparte vittoriosa, sia perché determinano, con riguardo alla decorrenza del termine di impugnazione, una irragionevole disparità di trattamento tra l'amministrazione finanziaria ed il contribuente;

che, data la non manifesta infondatezza e la sua rilevanza ai fini della decisione del caso di specie, questa Corte ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 22, primo comma, 32, primo ed ultimo comma, e 38, terzo comma, del d.P.R. n. 636/1972, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto prevedono che il termine per impugnare la decisione della Commissione tributaria decorra dalla data in cui il funzionario dell'ufficio destinatario della comunicazione del dispositivo appone la propria firma per ricevuta sul duplicato dell'avviso da restituire alla segreteria della Commissione tributaria e non dal momento in cui il plico è stato consegnato dall'ufficio postale;

P. Q. M.

La Corte rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli artt. 22, primo comma, 32, primo ed ultimo comma, e 38, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto prevedono che il termine per impugnare decorra dalla data in cui il funzionario dell'ufficio destinatario appone la firma per ricevuta;

Dispone che il presente provvedimento, a cura della cancelleria, sia notificato alle parti in causa, al pubblico ministero, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicato ai Presidenti delle due Camere.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 1997.

Il presidente: CANTILLO

98C0690

N. 446

Ordinanza emessa il 28 marzo 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Nola nel procedimento penale a carico di Chiacchio Umberto, Squame Giovanni ed altri

Processo penale - Misure cautelari interdittive - Sospensione dell'esercizio di un pubblico ufficio o servizio - Obbligo per il giudice per le indagini preliminari di procedere all'interrogatorio dell'indagato - Lamentata previsione di tale obbligo soltanto in caso di previa richiesta della misura da parte del pubblico ministero - Disparità di trattamento tra indagati - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1998, art. 289, comma 2).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza, esaminata la richiesta — presentata dal pubblico ministero sede, dott. Paolo Itri, il 14 marzo 1998 —, di applicazione di misure coercitive custodiali nei confronti del VI, VII, VIII e IX indagato qui appresso indicati, (ed in particolare la custodia in carcere per il VI, VII e IX e gli arresti domiciliari per l'VIII):

- 1) Chiacchio Umberto;
- 2) Chiacchio Eduardo;
- 3) Annunziata Giuseppe;
- 4) Vito Gaetano;
- 5) Pagano Aldo Franco;

6) Squame Giovanni, nato a Napoli il 7 ottobre 1936 e residente ad Ottaviano (Napoli), alla via Lucci n. 7;

7) Iovane Guglielmo, nato ad Angri (Salerno) il 1º agosto 1943 ed ivi residente alla via Mastrogenaro n. 3;

8) De Luca Amerigo, nato a Napoli il 26 novembre 1962 e residente a Giugliano (Napoli) alla via Ripuaria n. 249;

9) Annunziata Ciro, nato a Napoli il 13 dicembre 1952 ed ivi residente alla via Nicolardi n. 224, in relazione ai seguenti reati:

Tutti:

a) delitto p. e p. dagli artt. 81 c.p.v., 110, 112, n. 1), 61, n. 7), e 314, anche in relazione all'art. 40, comma 2, cod. pen. perché, con più azioni ed omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, agendo in concorso tra loro e con altre persone da identificare, l'Annunziata Giuseppe nella sua qualità di sindaco del comune di Terzigno, il Vito quale segretario generale, il Pagano Aldo Franco quale ragioniere capo, Iovane quale presidente del Collegio dei revisori dei conti, il De Luca e Annunziata Ciro quali componenti del predetto collegio, Squame nella sua qualità di funzionario del CO.RE.CO. di Napoli incaricato dell'istruttoria in ordine al controllo di legittimità delle delibere di approvazione dei conti consuntivi comunali 1993, 1994 e 1995 si appropriavano — materialmente Chiacchio Umberto (nella sua qualità di amministratore unico e legale responsabile della Italgest s.p.a., esercente il servizio di tesoreria) e Chiacchio Eduardo (quale procuratore speciale, legale rappresentante e direttore generale della predetta società) o comunque consentivano (non impedendolo pur avendone l'obbligo giuridico per legge, atti amministrativi e contratto) ai predetti Chiacchio Umberto ed Eduardo — (che ne avevano in ragione del prestato servizio il possesso o comunque la materiale disponibilità) — di appropriarsi di ingenti somme di denaro di pertinenza dell'ente, omettendo ogni dovuto controllo sull'andamento e sulla gestione del servizio di tesoreria ed in particolare i primi tre, sia trascurando (nell'ambito delle rispettive qualità e competenze) di richiedere (in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 13 del contratto di appalto registrato con n. rep. 685 del 13 febbraio 1995) la trasmissione della situazione giornaliera descrittiva delle riscossioni e dei pagamenti effettuati dal tesoriere, sia evitando di rilevare (in sede di verifica bimestrale di cassa a norma dell'art. 166 del r.d. 19 febbraio 1991, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni) i cospicui ammanchi di cassa sul conto di tesoreria unica e sui conti correnti postali del comune, sia indebitamente trattenendo, l'Annunziata Giuseppe ed il Vito, a partire dall'intero esercizio finanziario 1996, i modelli 56T della Banca d'Italia e comunque trascurando di consegnare i predetti modelli al Collegio dei revisori dei conti, Iovane, De Luca ed Annunziata Ciro omettendo di esercitare la dovuta vigilanza — (secondo quanto stabilito dall'art. 57 della legge n. 142/1990, dagli artt. 64 e 105 del d.lgs. n. 77/1995) — sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed in sede di verifiche ordinarie di cassa esprimendo parere favorevole all'approvazione dei conti consuntivi 1993, 1994 e 1995, Squame Giovanni infine omettendo di far rilevare, in sede istruttoria ed esame — da parte del CO.RE.CO. — della legittimità delle delibere del Consiglio comunale di approvazione dei detti conti consuntivi, i cospicui ammanchi di denaro determinati dalle quotidiane indebite appropriazioni di somme operate dall'Italgest in assenza dei regolari prescritti mandati di pagamento emessi dal comune e comunque in sistematica aperta violazione della normativa c.d. di tesoreria unica, tutto ciò facendo in modo tale da non far emergere i predetti ammanchi, ammontando le somme sottratte in danno del comune di Terzigno ad una cifra quantificabile approssimativamente in L. 8.111.634.137 circa, più interessi per lire 2 miliardi e trecento milioni circa, e rimanendo il fatto aggravato in ragione della rilevante gravità del danno arrecato all'ente.

In Terzigno (Napoli) e Napoli dal 1993 fino al mese di marzo 1997.

Iovane Guglielmo:

b) delitto p. e p. dagli artt. 61, n. 2, e 476 c.p., perché, al fine di assicurarsi l'impunità del reato di cui al capo che precede, nella sua qualità di presidente del Collegio dei revisori dei conti del comune di Terzigno, nell'esercizio delle sue funzioni, alterava una copia originale della relazione al conto consuntivo 1993, della quale sostituisce la seconda pagina nella parte relativa alla contabilità dell'ente.

In Terzigno (Napoli), reato commesso presumibilmente nell'anno 1997.

Iovane Guglielmo, De Luca Amerigo ed Annunziata Ciro:

c) delitto p. e p. dagli artt. 61, n. 2, 81 c.p.v., 110 e 479, c.p., perché, al fine di assicurarsi l'impunità del reato di cui al capo a), in concorso tra loro, Iovane quale presidente del Collegio dei revisori dei conti del comune di Terzigno, De Luca ed Annunziata Ciro quali componenti del predetto Collegio, con più azioni esecutive del

medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, falsamente attestavano nella relazione al conto consuntivo del predetto comune per l'anno 1994 di aver provveduto alla verifica del rendiconto con le risultanze della gestione alla quale lo stesso si riferisce, mentre Iovane ed Annunziata attestavano nella relazione al conto consuntivo del comune per l'anno 1995 la regolarità contabile, finanziaria e economica della gestione dell'ente.

In Terzigno (Napoli), negli anni 1995 e 1996.

PREMESSO CHE:

Con ordinanze del 21 aprile 1997 e del 16 giugno 1997, che qui si hanno per integralmente richiamate, questa A.g. emetteva, — su richiesta dell'ufficio della pubblica accusa, per la condotta di peculato descritta nel capo d'imputazione, ordinanze di custodia cautelare nei confronti, in un primo tempo di Chiacchio Umberto e Chiacchio Eduardo, — (titolari della tesoreria Italgest) —, ed, in un secondo, di Annunziata Giuseppe e Vito Gaetano nelle rispettive qualità di sindaco e segretario del comune di Terzigno nonché quella interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio di ragioniere capo del medesimo ente amministrativo nei confronti di Pagano Aldo Franco.

Nelle citate ordinanze venivano ricostruiti storicamente i fatti nonché venivano individuate le singole condotte ritenute delittuose, condotte connotate sia da gravità di indizi *ex art.* 273 c.p.p., che da cautele *ex art.* 274 c.p.p.

Successivamente a tali ordinanze le indagini della procura sede approfondivano anche aspetti attinenti al regime dei controlli che, a suo avviso avevano permesso la condotta di peculato.

Tali condotte, secondo le risultanze della esaminanda richiesta, avevano quali protagonisti i tre componenti del Collegio dei revisori dei conti del comune di Terzigno, — (Iovane Guglielmo; De Luca Amerigo; Annunziata Ciro) —, ed il funzionario del CO.RE.CO., tale Squame Giovanni;

il p.m. si determinava nei confronti di quest'ultimi a formulare le richieste di misura custodiale di cui in epigrafe;

O s s e r v a

Una delle due innovazioni procedurali introdotte dalla legge n. 234/1997 attiene all'integrazione dell'art. 289, comma 2, c.p.p., laddove si è stabilito che «nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato con le modalità indicate agli artt. 64 e 65».

Com'è noto, il secondo comma dell'art. 289 c.p.p. prevede la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio in relazione ai delitti contro la pubblica amministrazione (art. 314 - 360 c.p.), anche ove una delle ipotesi di reato da ultimo indicate preveda una pena al di sotto della soglia edittale di cui all'art. 287, comma 1.

Con l'introduzione sopra citata è stato sancito che, — fermi restando i noti presupposti (artt. 273, 274 e 275 c.p.p.) —, se il giudice, su domanda del p.m., si determina all'applicabilità della misura interdittiva di sospensione, purché quest'ultima specificamente richiesta dalla pubblica accusa, deve necessariamente dar luogo, prima dell'emissione del provvedimento cautelare, all'interrogatorio dell'indagato.

È fuor di dubbio che la suddetta introduzione ha trovato occasione nella riforma del delitto di abuso di ufficio (art. 323 c.p.), presente nello stesso testo di legge, al fine di allargare le garanzie dell'indagato sebbene è molto probabile che la «fretta» con la quale si è provveduto ha finito per creare delle approssimazioni (il legislatore, difatti, oltre all'abbassamento della soglia edittale per il delitto di abuso d'ufficio, — per il quale non sono più possibili misure custodiali —, ha anche previsto l'interrogatorio pre-cautelare in caso di richiesta di misura interdittiva, del tutto dimentico delle altre ipotesi di reato cui questa norma è applicabile).

Senza qui entrare nel merito né di ulteriori questioni di costituzionalità che non attengono alla vicenda in oggetto, (previsione di tale garanzia solo per la misura interdittiva sancita dall'art. 289 c.p.p., e non per le altre),

né di questioni risolvibili ermeneuticamente, (applicabilità della disciplina dell'art. 289, comma 2, c.p.p., novellato non solo per i delitti contro la pubblica amministrazione ma ogni qualvolta si intenda sospendere dal pubblico ufficio o servizio l'indagato, a prescindere dal tipo di reato, come del resto nel caso di specie), l'interrogatorio che, retoricamente, ci si intende porre è il seguente: — il giudice deve svolgere l'interrogatorio sempre, — e cioè, anche quando investito di una richiesta di misura custodiale intende applicare, nel rispetto del principio di gradualità, la misura sospensiva dell'art. 289 c.p.p. —, oppure solo quando il pubblico ministero chiede esclusivamente la irrogazione di quella limitazione ed egli intende accoglierla?

Stando alla lettera della legge è inequivoco che il giudice debba procedere all'interrogatorio dell'indagato solo nell'eventualità che gli sia richiesta quella specifica misura e lui intenda adottarla: il legislatore ha, difatti, lessicalmente vincolato tale dovere a quello specifico input né sono possibili letture sistematiche diverse.

Avallare tale interpretazione vorrebbe dire, però:

a) creare una illegittima disparità di trattamento tra il caso in cui l'indagato si veda colpito dalla limitazione *ex art.* 289 c.p.p., dopo aver comunque esposto le sue ragioni al giudice, — qualora già il pubblico ministero abbia preselezionato la possibile sanzione cautelare chiedendo espressamente quella interdittiva —, ed il caso in cui subisce l'interdizione senza esser stato prima sentito, — qualora il p.m. abbia chiesto una misura più grave ed il giudice si sia determinato a quella interdittiva, gradualmente da lui ritenuta più appropriata;

b) far divenire la pubblica accusa arbitra di una garanzia difensiva dell'indagato potendo egli determinarne l'ingresso o meno semplicemente chiedendo una misura più grave di quella interdittiva.

Ritiene l'estensore che, sotto il profilo della non manifesta infondatezza, intravedere nella prospettata situazione un'illegittimità costituzionale riguardo alla disparità di trattamento (art. 3 della Costituzione) ed alla compressione del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione) è del tutto appropriato; (*De iure condendo*, il legislatore avrebbe dovuto sancire: «Il giudice prima di applicare la misura di sospensione dall'ufficio o dal pubblico procede all'interrogatorio con le modalità indicate agli articoli 64 e 65»).

Le suddette discrasie di valenza costituzionale ancor più emergono, nella loro lampanza, ove si ponga mente ai seguenti ulteriori argomenti:

a) la disparità può verificarsi anche all'interno del medesimo procedimento allorché richiesto di misure coercitive personali sia custodiali che di interdizione *ex art.* 289 c.p.p., il giudice applichi sempre quest'ultima ma nell'un caso senza interrogatorio preventivo dell'indagato e nell'altro con;

b) se da un lato fa capo al pubblico ministero il principio della domanda cautelare — (e, consequenzialmente, quello di modulazione-selezione della stessa, di cui l'abrogato art. 291, comma 1-bis, c.p.p., costituiva l'archetipo) — è fuor di dubbio che risale al giudice quello della graduazione dell'intervento cautelare, normativizzato dall'art. 275 c.p.p.;

c) in ordine a quanto da ultimo detto va evidenziato che l'introduzione normativa svolta dalla legge n. 234/1997 —, a differenza di quanto accadeva con l'art. 291, comma 1-bis, c.p.p. — non pone il giudice nell'alternativa tra l'applicare o meno una misura cautelare bensì nel dar ingresso o meno ad una garanzia difensiva: la Consulta ritenne, con ordinanza n. 4, del 22 gennaio 1992, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo sopra citato sia perché non in contrasto con i criteri enunciati dalla direttiva n. 59, dell'art. 2, della legge delega sia in quanto non venivano infranti gli altri parametri costituzionali potendo il giudice rigettare qualsiasi coercizione; nel caso di specie, invece, principio di eguaglianza e diritto di difesa vengono indubitabilmente calpestati e/o conculcati in forza del principio della domanda (e modulazione) cautelare, il quale può sì, a monte, selezionare le misure ma non può mai, a valle, andare ad elidere una garanzia difensiva prope-deutica all'eventuale applicazione;

d) nel dare ingresso ad una sorta di contraddittorio cautelare anticipato il legislatore, — invero, con fare timido —, ha senz'altro voluto collegare la situazione procedimentale sopra rappresentata alla misura cautelare da applicare e non certo al potere di pre-selezione (modulazione) del pubblico ministero che non è in alcun modo in discussione: in definitiva, fatto salvo quest'ultimo, può anche lo stesso impedire l'ingresso di una garanzia difensiva, quale quella dell'interrogatorio del giudice, che rientra da un lato nel diritto di difesa dell'indagato e dall'altro nel potere-dovere di graduazione attribuito al giudicante?

Non può certo revocarsi in dubbio la circostanza che il potere del pubblico ministero di chiedere l'applicazione di una misura coercitiva e di preselezionarne il tipo trova interruzione allorquando la richiesta (art. 291

c.p.p.) viene inoltrata al giudice competente: in seguito a ciò, subentra l'esclusivo potere-dovere di quest'ultimo ad analizzarla sotto i vari profili previsti dal legislatore (artt. 273, 274, 275 e ss. c.p.p.): ebbene, è proprio in ordine all'ultimo parametro (quello della gradualità), ed in relazione alla sola misura interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio e servizio che è stato creato il diritto dell'indagato «sospendendo» all'interrogatorio.

Quest'ultimo, lo si ripete, costituisce appendice solo di quella singola, e specifica, misura interdittiva ed è posta, — quale garanzia —, non solo oltre il confine del potere del pubblico ministero desumibile dall'art. 291 c.p.p., ma anche in un campo, — quello della difesa —, non intaccabile dal medesimo né dal giudice, anzi propedeuticamente all'intervento *tout court* di quest'ultimo.

L'interrogatorio pre-cautelare introdotto dall'art. 289, comma 2, c.p.p., — che costituisce un'autentica novità nel codice di rito —, fa richiamo agli artt. 64 e 65 c.p.p., e ciò, al di là del fatto che tale istituto costituisce un ibrido, (interrogatorio investigativo o di garanzia?), comporta il pieno innesto in quelle norme poste a garanzia dell'imputato (alias, indagato) con quel che ne dovrebbe conseguire in termini di non compressione.

Fermo restando i suddetti elementi di non manifesta infondatezza va altresì posta in luce la rilevanza della questione nel caso *de quo*.

Il legislatore allorché ha sancito il dovere propedeutico dell'interrogatorio da parte del giudice prima dell'applicazione della misura interdittiva di cui all'art. 289 c.p.p., ha implicitamente ritenuto che l'A.g. debba considerare sussistenti i gravi indizi di colpevolezza. (Non può ritenersi, — come a contrario fatto da parte della dottrina —, che, anche in caso di volontà di rigetto, il giudice deve comunque procedere all'interrogatorio in quanto altrimenti — in caso di appello del p.m. — si eliderebbe tale garanzia stante la circostanza che il legislatore ha inserito tale norma non nell'art. 279 c.p.p., bensì nello specifico precetto della misura con obbligo risalente, quindi, anche al giudice del gravame).

Tale sussistenza *ex art.* 273 c.p.p., non va (non dev'essere) esplicitata in un provvedimento pre-cautelare ragion per cui ai fini della rimessione alla Corte costituzionale è sufficiente evidenziare che questa A.g. ritiene, — allo stato —, la confacenza dei medesimi, confacenza che immediatamente innesta quella relativa alla cautela di reiterabilità delle condotte che, nel caso di specie, si ritiene tutelabile con la misura interdittiva *ex art.* 289 c.p.p. (Tale non necessità di un provvedimento pre-cautelare, al di là della sua assoluta mancanza di previsione ricavabile dal codice di rito, trova ovvia ragione nel fatto che gli indagati in sede di interrogatorio potrebbero ben intaccare anche il parametro di cui all'art. 273 c.p.p., parametro, dunque, da considerare doverosamente *in itinere*).

In breve, nel caso di specie, l'estensore, ritenuti sussistenti sia i gravi indizi di colpevolezza che la cautela di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p., nel dar luogo alla valutazione di gradualità della misura applicanda (art. 275 c.p.p.) considera come appropriata quella interdittiva *ex art.* 289 c.p.p.: nel rispetto della lettera della legge, l'estensore dovrebbe applicare quest'ultima senza sentire preventivamente gli indagati in interrogatorio *ex artt.* 64 e 65 c.p.p., così, allo stesso tempo, sopprimendo ingiustamente, — nei sensi di cui in motivazione —, una garanzia degli indagati ed autolimitando impropriamente il proprio potere-dovere di gradualizzare la misura.

In relazione ad entrambi i punti indicati da ultimo va, infine, osservato che:

a) l'art. 275 c.p.p., laddove sancisce che «nel disporre le misure il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura ed al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto» intende riferirsi implicitamente ad ogni elemento che possa incidere su tali presupposti, di cui l'interrogatorio preventivo dell'indagato — una volta previsto — può costituire occasione fondamentale di approfondimento sul punto;

b) sottrarre la possibilità di effettuare quest'ultimo vuol dire non solo comprimere la difesa dell'indagato ma anche limitare i poteri di accertamento che il legislatore ha ritenuto di concedere in proposito stante la minor gravità della sanzione che ci si accinge ad applicare e la caduta di ogni vincolo di segretezza — (Il richiamo agli artt. 63 e 64 c.p.p. rafforza tale necessità di una preventiva audizione, sempre ed in ogni caso, e non solo in forza della scelta di pre-selezione del pubblico ministero già implicitamente non accolta dal giudice).

P. Q. M.

Dispone la rimessione degli atti alla Corte costituzionale al fine di risolvere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 289, comma 2, c.p.p., sollevata nei sensi di cui in motivazione, relativamente agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Manda alla cancelleria g.i.p. di dar luogo agli adempimenti di competenza, ex art. 23 della legge n. 87/1953.

Nola, addì 28 marzo 1998

Il giudice delle indagini preliminari: CAMPOLI

98C0691

N. 447

Ordinanza emessa il 24 marzo 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Biella sul ricorso proposto da Maucci Roberto contro l'ufficio imposte dirette di Biella

Imposte e tasse in genere - Imposte sul reddito - Redditi fondiari - Dichiarazione di tali redditi e determinazione dell'imposta, indipendentemente dalla loro percezione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto agli altri redditi, soggetti a tassazione solo se effettivamente percepiti - Riconoscimento a favore del solo Ufficio delle imposte della possibilità di avvalersi di presunzioni - Contrasto con l'art. 1 del t.u. delle imposte sui redditi, che stabilisce, quale presupposto impositivo, il possesso di redditi in denaro o in natura - Violazione del principio della capacità contributiva.

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 23, comma 1).

(Cost., artt. 3, e 53).

LA COMMISSIONE PROVINCIALE TRIBUTARIA

Letti gli atti, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa da Maucci Roberto con ricorso depositato in data 17 aprile 1992 presso questa segreteria avverso accertamento dell'Ufficio imposte dirette di Biella.

PREMESSO

che l'Ufficio imposte dirette di Biella notificava, in data 18 dicembre 1996, al Maucci un'avviso di accertamento con il quale rettificava la Dichiarazione Redditi relativo all'anno 1990, ai sensi dell'art. 23 del T.U.I.R., approvata con d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, in quanto per un fabbricato sito in Biella era stata indicata nel mod. 740 la rendita catastale nonostante risultasse essere stato concesso in locazione per il canone annuo di L. 18.000.000;

che avverso il suddetto accertamento proponeva ricorso il Maucci sostenendo che il canone pattuito non gli era stato corrisposto per i periodi 1989 e 1990 e che solo nel 1991 gli era stato versato un acconto di L. 8.300.000 imputato per L. 6.000.000 all'anno 1989 e per L. 2.300.000 all'anno 1990;

che in data 11 luglio 1991 aveva presentato una intimazione di sfratto per morosità e, in data 31 dicembre 1991 l'affittuario aveva lasciato liberi i locali senza corrispondere ulteriori importi;

che pertanto la pretesa dell'Ufficio, (a fronte della documentazione allegata al ricorso dalla quale emergeva una forte presunzione della mancata percezione del canone) secondo cui questo doveva essere dichiarato ugualmente nell'importo previsto dal contratto di locazione, era da ritenersi illegittimo a norma dell'art. 53 della Costituzione.

OSSERVA IN DIRITTO

L'art. 53 della Costituzione dispone che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e, in conformità a tale disposizione l'art. 1 del T.U.I.R. stabilisce che presupposto dell'imposta sul reddito è il possesso di redditi in denaro o in natura.

La norma di cui all'art. 23 del T.U.I.R. si pone pertanto in evidente contrasto con le norme sopracitate e provoca altresì una irragionevole «disparità» di trattamento tra i redditi fondiari e gli altri redditi soggetti a tassazione solo in quanto effettivamente percepiti.

Nella fattispecie in esame si ravvisa anche una ulteriore disparità fra la possibilità per l'Ufficio di avvalersi di presunzioni mentre tale possibilità è negata al contribuente;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1 del T.U.I.R. approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, in relazione all'art. 53 della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio;

Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Biella, addì 24 marzo 1998

Il presidente della commissione: GRIZI

98C0692

N. 448

*Ordinanza emessa il 2 aprile 1998 dal pretore di Latina
nel procedimento penale a carico di Ambrifi Fernando*

Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, comb. disp.; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza (art. 23, legge n. 87/57);

Letti gli atti del proc. n. 346/1998 r.g.p. a carico di Ambrifi F., imp. del reato p. e p. dall'art. 221 r.d. n. 1265/34 e succ. modd.;

Udite le parti;

Ritenuto che ai fini della decisione del giudizio è rilevante stabilire se la violazione contestata dal prevenuto sia tuttora penalmente sanzionata, trattandosi dell'oggetto dell'imputazione;

Considerato che, secondo il diritto vivente ed in particolare la giurisprudenza di legittimità nel suo più alto consesso (Cass. pen. sez. un. c.c. 11 giugno 1996, n. 6, dep. 6 luglio 1996), attualmente la mancanza di licenza di agibilità costituisce ancora una fattispecie astratta di reato, nonostante l'espressa abrogazione del comma primo del predetto art. 221 ad opera dell'art. 5 del d.P.R. n. 425/1994;

Atteso che a tale conclusione la giurisprudenza perviene in via interpretativa rilevando che l'art. 4 del d.P.R. n. 425/1994 ha sostanzialmente sostituito il primo comma dell'art. 221 r.d. 1265/34 per quanto riguarda le modalità di rilascio della licenza di agibilità con la conseguenza che la testuale espressione del secondo comma del predetto art. 221 «il proprietario che contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quarantamila a lire quattrocentomila» deve intendersi riferita all'art. 4 del citato d.P.R. che avrebbe sostituito il precetto della detta sanzione;

Ritenuto che non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 d.P.R. n. 425/1994 nella parte in cui limita l'abrogazione dell'art. 221 r.d. n. 1265/34 al solo primo comma per contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost. per violazione dei principi di ragionevolezza e tassatività delle norme penali;

Considerato che a detta soluzione deve pervenirsi sulla base di un'osservazione testuale, poiché la sanzione di cui al secondo comma dell'art. 221 r.d. citato è riferita alla violazione di un precetto espressamente individuato nel primo comma del predetto articolo, oggi non più vigente;

Ritenuto che per l'autorevole interpretazione data dal supremo collegio al combinato disposto degli artt. 221 r.d. n. 1265/1934 e 4 e 5 d.P.R. n. 425/1994 si deve ritenere che attualmente la sanzione di cui all'art. 221 citato si riferisca al precetto contenuto nell'art. 4 del menzionato d.P.R.;

Atteso che ciò contrasta con il principio generale di ragionevolezza delle norme, poiché con interpretazione estensiva si riferisce un dato testuale, ossia il riferimento letterale ad un comma abrogato contenuto nel medesimo art. 221 r.d. cit., ad un'altra disposizione, ossia il predetto art. 4 d.P.R. cit.;

Ritenuto che ciò contrasta con il principio di tassatività delle norme penali poiché con operazione ermeneutica si restituisce un precetto ad una sanzione che ne è priva allargando impropriamente la sfera dell'illecito penale e ponendo il cittadino, destinatario delle norme penali, nella sostanziale impossibilità di individuare il precetto della sanzione di cui all'art. 221 cit.;

Visto l'art. 23, legge n. 87/1957;

P. Q. M.

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 221 r.d. n. 1265/1934 e 4 e 5, d.P.R. n. 425/1994 nella parte in cui prevedono l'applicabilità del secondo comma dell'art. 221, r.d. n. 1265/1934 alle violazioni dell'art. 4 del d.P.R. n. 425/1994, in relazione agli artt. 3 e 25 Cost.;

Sospende il processo, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e manda la Cancelleria per la notificazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento della presente ordinanza.

Così deciso in Latina, 2 aprile 1998.

Il pretore: MORGIGNI

98C0693

N. 449

*Ordinanza emessa il 2 aprile 1998 dal pretore di Latina
nel procedimento penale a carico di Bonaldo Adriano*

Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, comb. disp.; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza (art. 23, legge n. 87/1957);

Letti gli atti del proc. n. 345/1998 r.g.p. a carico di Bonaldo A., imp. del reato p. e p. dall'art. 221 r.d. n. 1265/34 e succ. modd.;

Udite le parti;

Ritenuto che ai fini della decisione del giudizio è rilevante stabilire se la violazione contestata dal prevenuto sia tuttora penalmente sanzionata, trattandosi dell'oggetto dell'imputazione;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 448/1998).

98C0694

N. 450

*Ordinanza emessa il 24 marzo 1998 dal pretore di Trento
nel procedimento penale a carico di Bassoli Natale*

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso che abbia reso dichiarazioni indizianti al pubblico ministero - Possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere - Conseguente inutilizzabilità di dette dichiarazioni - Irragionevolezza con incidenza sul diritto di difesa - Disparità di trattamento tra le parti - Lesione del principio di indefettibilità della funzione giurisdizionale e di obbligatorietà dell'azione penale - Incidenza sul principio del libero convincimento del giudice.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Irragionevolezza - Disparità di trattamento tra le parti - Lesione del principio di indefettibilità della funzione giurisdizionale e di obbligatorietà dell'azione penale - Incidenza sul principio del libero convincimento del giudice.

(C.P.P. 1988, artt. 210, comma 4, e 513, comma 2, modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101, 102, primo comma, 111 e 112).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza;

All'esito della discussione ritiene il pretore di sollevare questione di costituzionalità, facendo proprie le motivazioni addotte dal p.m. che ha chiesto che tale eccezione venisse formalizzata:

1) degli artt. 210, comma 4, e 513, c.p.p. nella parte in cui prevedono che l'imputato in procedimento connesso, che abbia reso al pubblico ministero dichiarazioni direttamente o indirettamente indiziati a carico di determinati soggetti, possa avvalersi, nel dibattimento a carico di quei soggetti, della facoltà di non rispondere, per violazione degli artt. 3, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 101, 102, comma primo, 111 e 112, della Costituzione;

2) dell'art. 513, comma 2, c.p.p., come novellato dall'art. 1, legge 7 agosto 1997 n. 267, nella parte in cui subordina esclusivamente all'accordo delle parti la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese al pubblico ministero delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., qualora queste si siano avvalse della facoltà di non rispondere o, nel caso di accoglimento della eccezione *sub* 1), si siano rifiutate di rispondere, per violazione degli artt. 3, 25 comma secondo, 101, 102, comma primo, 111 e 112, della Costituzione.

Sulla rilevanza della questione.

Le questioni appaiono rilevanti nel presente processo, alla luce della dichiarazione degli imputati in procedimento connesso Lino Gentilini ed Enrico Pancheri di avvalersi della facoltà di non rispondere all'esame richiesto dal pubblico ministero.

La norma processuale, così come oggi vigente, impedisce la acquisizione al fascicolo per il dibattimento tramite lettura dei verbali delle dichiarazioni rese in precedenza al pubblico ministero se non con l'accordo delle parti.

Tali dichiarazioni, sulla base delle quali è stata esercitata l'azione penale nei confronti dell'odierno imputato, rappresentavano elementi di prova a carico dello stesso (e pertanto l'esame ai sensi degli artt. 210 e 468 c.p.p. delle predette persone era stato oggetto di richiesta in ordine alle prove); il regime processuale della utilizzabilità di tali dichiarazioni incide quindi sulla valutazione spettante al giudice in relazione alla contestazione addebitata all'imputato.

Sulla non manifesta infondatezza della questione.

È chiara la intenzione del legislatore del 1997 di depotenziare di valore probatorio (rispetto alla disciplina prima vigente) le acquisizioni avvenute in fase di indagini e in assenza di contraddittorio mediante il conferimento alle parti di un potere discrezionale circa il loro ingresso nel fascicolo per il dibattimento.

È d'altro canto noto che la Corte costituzionale si è più volte pronunciata sui caratteri che il processo di parti introdotto con il codice del 1998 ha nel quadro del nostro ordinamento costituzionale e dei relativi principi sulla azione e giurisdizione penale.

La sentenza n. 11 del 1997 ha ribadito l'esistenza del «... principio di indefettibilità della giurisdizione» (così anche le sentt. nn. 353/1996, 460/1995, 114/1994); con la sentenza n. 88 del 1991, la Corte ha affermato che «l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale ad opera del pubblico ministero... è stata costituzionalmente affermata come elemento che concorre a garantire, da un lato l'indipendenza del p.m. nell'esercizio della propria funzione e, dall'altro, l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale»; il principio di legalità (art. 25, comma 2, Cost.), che rende doverosa la repressione delle condotte violatrici della legge penale, abbisogna, per la sua concretizzazione, della legalità del procedere e questa, in un sistema come il nostro, fondato sul principio della uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non può essere salvaguardata che attraverso l'obbligatorietà dell'azione penale (cui si ricollega l'indipendenza del pubblico ministero, art. 101, comma 2, Cost.).

Il principio della obbligatorietà dell'azione penale è stato richiamato dalla giurisprudenza costituzionale in numerose sentenze che hanno individuato concrete applicazioni: tendenziale completezza delle indagini (sent. n. 92 del 1992), tutela della effettività dell'azione per contrastare un uso solo apparente della stessa (sentt. 409/1990, 445/1990 sui poteri del g.i.p.), ecc.

Anche in ordine allo scopo del processo penale, la Corte ha avuto modo di affermare che esso deve individuarsi nell'«accertare i fatti onde pervenire ad una decisione il più possibile corrispondente al risultato voluto dal diritto sostanziale» e che, anche dopo l'entrata in vigore del codice del 1988 ad impianto tendenzialmente accusatorio, «fine primario e ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità» (sentt. n. 111/1993, 225/1992 e 258/1991).

Tali affermazioni derivano direttamente dal principio di uguaglianza dei cittadini dinnanzi alla legge penale, dal principio di legalità e di inviolabilità della libertà personale.

Alla luce di ciò, la scelta del contraddittorio dibattimentale operata dal legislatore del 1988 privilegiava il metodo orale di raccolta delle prove, concepito come strumento per favorire la dialettica del contraddittorio e la formazione nel giudice di un convincimento libero da influenze pregresse.

Tuttavia, la Corte ha anche osservato che, proprio perché lo scopo del processo penale non può che individuarsi nella ricerca della verità, «...l'oralità, assunta a principio del nuovo sistema, non rappresenta, nella disciplina del codice, il veicolo esclusivo di formazione della prova nel dibattimento... di guisa che in taluni casi in cui la prova non possa, di fatto, prodursi oralmente è dato rilievo, nei limiti e alle condizioni di volta in volta indicate, ad atti formati prima e al di fuori del dibattimento» (sent. 255/1992, che ha enunciato il «principio di non dispersione delle prove», nonché la sent. n. 111/1993, secondo cui «ad un ordinamento improntato al principio di legalità, nonché al connesso principio di obbligatorietà dell'azione penale, non sono consone norme di metodologia processuale che ostacolino in modo irragionevole il processo di accertamento del fatto storico necessario a pervenire a una giusta decisione»).

Significativa è inoltre la giurisprudenza sulla inesistenza di un potere dispositivo delle parti in materia di prova (sent. 111/1993 cit. sull'art. 507 c.p.p., che conferisce al giudice poteri suppletivi ma non eccezionali).

Nella disciplina novellata dal legislatore del 1997 si ravvisano violazioni di principi costituzionalmente affermati in relazione agli artt. 3, 25 comma secondo, 101, comma secondo, 102, comma primo, 111 e 112, Cost.

Infatti, premesso che il pubblico ministero è un organo pubblico, gli atti che questi compie o assume (fra cui le dichiarazioni direttamente o indirettamente indizianti rese da un indagato nei confronti di altri soggetti) sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari e ai fini dell'esercizio dell'azione penale (dovendosi rilevare che, per le dichiarazioni dei coimputati o degli imputati in procedimento connesso, l'utilizzazione è obbligatoria alla luce dell'art. 112 della Costituzione).

Ne deriva che costituisce un irragionevole ostacolo al razionale esercizio dell'azione penale, oltre che una evidente contraddizione ordinamentale, disporre che atti sui quali il pubblico ministero ha fondato il doveroso esercizio della sua funzione, quando siano divenuti imprevedibilmente irripetibili — con conseguente esclusione del

contraddittorio non imputabile al p.m. medesimo — siano utilizzabili in dibattimento solo con il consenso di tutte le altre parti processuali, tra le quali gli imputati nei confronti dei quali il contenuto di tali atti ha già spiegato in base alla legge i propri dannosi effetti.

Il meccanismo con cui la nuova formulazione dell'art. 513 c.p.p. riconosce alle parti la possibilità di precludere la utilizzabilità nel dibattimento di una prova (tale dovendosi considerare la dichiarazione indiziante non ripetuta in sede di esame per circostanze imprevedibili) appare irragionevole e in contrasto con il disposto dell'art. 25 della Costituzione come interpretato dalla Corte costituzionale (perché rende possibile alle parti disporre delle prove e, quindi, dell'oggetto del processo).

È altresì evidente il contrasto con i principi della soggezione del giudice soltanto alla legge e del libero convincimento dello stesso, avuto riguardo al potere riconosciuto alle parti di impedire l'acquisizione della prova non ripetibile in dibattimento.

Anche per quanto riguarda la questione di costituzionalità degli artt. 210, comma 4, e 513, c.p.p. si riscontrano violazioni alle norme costituzionali di riferimento, che derivano dalle modalità con cui il legislatore ha inteso tutelare per un verso il diritto al contraddittorio degli imputati e, per altro verso, il loro diritto a non sottoporsi all'esame dibattimentale, modalità che — in forza della nuova disciplina — si riflettono in maniera negativa sull'esercizio della giurisdizione.

Infatti, affinché si possa sviluppare il contraddittorio dibattimentale, quando esso si manifesta nella forma dell'esame incrociato, una condizione è che il soggetto che vi è sottoposto sia gravato dall'obbligo di rispondere alle domande che gli vengono rivolte.

Se tale condizione non sussiste, si concede al soggetto in questione il potere di vanificare l'altrui diritto all'esame e controesame.

Appare dunque irrazionale riconoscere al coimputato o all'imputato in procedimento connesso che abbiano reso al p.m. dichiarazioni che costituiscono elemento indiziante a carico di determinati soggetti, la facoltà di non rispondere nel dibattimento a carico di quei soggetti, se si accettano i presupposti della intangibilità del diritto al contraddittorio e dei principi di uguaglianza, legalità, obbligatorio esercizio della azione penale, funzione conoscitiva del processo e del dibattimento, indefettibilità della giurisdizione.

Si rinvia, in ogni caso, alle argomentazioni contenute nell'ordinanza del tribunale di Torino, 27 novembre 1997, in *Gazzetta Ufficiale*, prima serie speciale, n. 8 del 25 febbraio 1998.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 1° novembre 1953, n. 87;

Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità sopra indicate;

Dichiara sospeso il giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Trento, addì 24 marzo 1998

Il pretore: (firma illeggibile)

N. 451

*Ordinanza emessa il 4 aprile 1998 dal pretore di Torino
nel procedimento civile vertente tra Rapali Enrico e Camera di commercio di Torino ed altro*

Titoli di credito - Assegno bancario - Protesto per mancato pagamento - Pubblicazione ufficiale nell'elenco dei protesti, anche in caso di rifiuto legittimo al pagamento da parte del soggetto protestato (nella specie: per evidente contraffazione del titolo) - Lesione del diritto all'onore e alla identità personale e morale - Violazione del principio di eguaglianza, rispetto al protesto per mancanza di fondi - Incidenza sul diritto di difesa - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 151/1994.

(Legge 12 febbraio 1955, n. 77, artt. 1 e 3).

(Cost., art. 2, 3 e 24).

IL PRETORE

Esaminati gli atti e sciogliendo la riserva;

O S S E R V A

Quanto segue in fatto e in diritto:

1) Con ricorso depositato in data 16 marzo 1998, il sig. Rapali Enrico esponeva di aver inviato alla sede della Bank Americard a mezzo del servizio postale, in data 27 dicembre 1997, un plico contenente un assegno bancario tratto sull'istituto bancario S. Paolo di Torino; il titolo, che doveva servire ad estinguere un debito del ricorrente avverso la medesima Bank Americard, era stato emesso per l'importo di L. 300.000 e vi era stata apposta la clausola di non trasferibilità; senonché, in data 23 gennaio 1998, l'assegno era stato presentato all'incasso da certo sig. Fiumara Claudio, alterato in varie parti; invero la data di emissione era stata cancellata e vi era stata sostituita quella del 22 gennaio 1998, così come il nome del prenditore, che risultava essere al momento dell'incasso quello di certo sig. Castronuovo Massimiliano; ancora, era stata cancellata la clausola di non trasferibilità, e sul titolo comparivano varie girate (come ultimo giratario era appunto indicato il citato sig. Fiumara); l'importo risultava infine essere di L. 2.300.000, e non di L. 300.000; il S. Paolo, rilevati il furto e la contraffazione, aveva trasmesso l'assegno al notaio Bertani, il quale in data 29 gennaio 1998 aveva levato il protesto indicando espressamente l'intervenuta contraffazione del titolo; il sig. Rapali riteneva quindi di aver diritto all'emissione di un provvedimento *ex art. 700 c.p.c.* idoneo ad impedire la pubblicazione, nel Bollettino edito dalla Camera di commercio *ex legge n. 77/1955*, del protesto relativo all'assegno in questione; il *periculum in mora* era costituito dal pregiudizio che la pubblicazione avrebbe arrecato al buon nome e all'immagine morale e sociale del ricorrente (che era iscritto all'albo professionale degli ingegneri) nonché dalla probabilità che la pubblicazione stessa avrebbe negativamente influito sull'attività (specie nei rapporti con le aziende di credito) di una società della quale il medesimo, sig. Rapali era amministratore; sotto il profilo del *fumus boni iuris* si faceva notare l'evidente illegittimità della circolazione dell'assegno *de quo*, dalla quale conseguiva l'indebita levata del protesto nei confronti del ricorrente; il giudizio veniva instaurato nei confronti della Camera di commercio di Torino nonché del sig. Fiumara; la causa di merito veniva indicata nella richiesta di accertamento dell'illegittimità del protesto in questione, con conseguente condanna del sig. Fiumara a risarcire i danni derivanti dalla presentazione del titolo all'incasso nonostante l'evidente alterazione.

Non si costituiva nessuno dei due convenuti.

All'udienza del 30 marzo 1998 il sig. Rapali forniva ulteriori precisazioni sui fatti indicati in ricorso; veniva poi sentita quale persona informata sui fatti la sig.ra Bosso Renata, dipendente dell'istituto bancario S. Paolo di Torino (che confermava l'evidente alterazione del titolo); alla stessa udienza questo pretore tratteneva la causa a riserva.

2) È fin troppo noto il contrasto dottrinale e giurisprudenziale esistente nella nostra materia.

A fronte di chi ammette, in ipotesi simili a quella per cui è causa, il ricorso alla tutela d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.* per impedire che il protesto venga pubblicato nel bollettino edito dalla Camera di commercio *ex legge n. 77/1955*, vi è chi nega in radice tale possibilità.

Secondo altra parte della giurisprudenza, poi, il risultato di impedire la pubblicazione del protesto può venire praticamente raggiunto anche sospendendo *ex art. 700 c.p.c.* l'efficacia esecutiva del titolo di credito (cfr. pret. Taranto, 21 luglio 1991, in *Foro It.* 1992, I, 971).

Vi è infine discordanza pure sull'individuazione dei soggetti passivi dell'azione, ritenendosi talvolta che sia necessario chiamare in causa anche (o solo) la Camera di commercio, e altre volte il solo presentatore del titolo (cfr. trib. Catanzaro, 7 aprile 1995, in *banca, borsa* 1995, 491).

3) Per impostare con chiarezza i termini della questione, è indispensabile svolgere subito una importante considerazione.

Nonostante il tenore letterale di varie pronunce, non si può affatto ritenere che in genere — nelle fattispecie analoghe a quella ora in esame — sia illegittima la levata del protesto.

Semmai, ciò che stride con il comune senso di giustizia è il fatto che il protesto venga pubblicato nel bollettino, di talché viene reso «di pubblico dominio» un mancato pagamento che potrebbe essere interpretato come indice di una cattiva volontà del debitore, ma che invece era nel caso di specie del tutto giustificato.

Orbene, giova ripetere che in tutti questi casi il protesto era stato tuttavia legittimamente levato, ricorrendone le condizioni di legge.

Basti pensare che, in base alla l.a. (ma il discorso è analogo per quanto concerne la l.c.), il protesto non è altro che la constatazione con atto autentico del rifiuto del pagamento (art. 45 l.a.), e serve unicamente per poter esercitare l'azione di regresso.

Ora, è fin troppo evidente che il rifiuto del pagamento (seppure, com'è ovvio, assai spesso derivi semplicemente dalla mancanza dei fondi) può essere peraltro determinato dalle più svariate ragioni: nei rapporti diretti sono proponibili anche le eccezioni causali ma, più in generale, occorre ricordare che vi sono diverse eccezioni proponibili nei confronti di qualunque possessore (v. art. 1993 c.c.), quali la falsità della firma, ecc.; le ipotesi di alterazione dell'assegno sono poi espressamente regolate dall'art. 68 l.a.

È chiaro, a questo punto, che il protesto deve essere levato qualunque sia il motivo del rifiuto del pagamento: invero, da un lato, il portatore è obbligato ad eseguire il protesto (per esercitare e) per mantenere l'azione di regresso agli obbligati aggrediti (v. art. 52 l.a.) e, dall'altro, la l.a. non prevede alcuna ipotesi in cui sia possibile evitare il protesto in funzione delle eccezioni proposte dal debitore (tanto è vero che, ai sensi dell'art. 63 l.a., il protesto deve contenere tra l'altro le risposte avute all'atto della richiesta di pagamento).

Consegue da quanto finora detto che anche nell'ipotesi per cui è causa (alterazione del testo dell'assegno) il protesto doveva essere levato, di talché non può essere neppure posta in discussione la sua legittimità.

4) Da quanto finora esposto emergono in tutta evidenza le ragioni di coloro che negano radicalmente la possibilità di impedire la pubblicazione di un protesto sul relativo bollettino.

Invero, secondo questa opinione, la legittimità della levata del protesto indipendentemente dal motivo del rifiuto del pagamento, unita alla considerazione che l'art. 1, legge n. 77/1955 impone la pubblicazione di tutti i protesti indistintamente (le ipotesi di cancellazione del nome del protestato *ex art. 3*, quarto comma, legge n. 77/1955 sono chiaramente relative ad errori o vizi nella procedura di levata del protesto; e non alle eccezioni opposte dal debitore cartolare), non consentono di ritenere ammissibile la richiesta di non pubblicare un protesto correttamente levato (cfr. pret. Roma 5 novembre 1984 e 28 febbraio 1986, in *Foro It.* 1987, I, 291).

La stessa posizione era stata peraltro espressa dalla suprema Corte nelle sentenze meno recenti.

Nella importante pronuncia n. 2936 del 18 ottobre 1974 (in Giust. Civ. 1975, I, 271), la Corte aveva infatti ritenuto legittimi sia il protesto sia la sua pubblicazione nei casi di falsità della firma del traente (affermando il principio che il protesto non doveva essere levato contro il correntista solo nell'ipotesi in cui l'assegno fosse stato sottoscritto con un nome chiaramente e totalmente diverso da quello del titolare del conto corrente, mentre doveva essere protestato il correntista sia nell'ipotesi in cui la firma falsa fosse illeggibile, sia nell'ipotesi in cui fosse leggibile l'effettivo nome del correntista medesimo).

Secondo il supremo Collegio, la soluzione «... che potrebbe apparire iniqua nei confronti del correntista derubato si giustifica tuttavia su di un piano di politica legislativa considerando che la legge di regola ha la funzione di dirimere un conflitto di interessi e che nella specie l'art. 62, l. ass. dal quale deriva tale interpretazione, nel conflitto di interesse del correntista e quello dei terzi giratari, ha dato la prevalenza a quest'ultimo, in aderenza ai principi di rigore formale che presiedono alla circolazione cartolare...» (sostanzialmente nello stesso senso Cass. 1683/1968).

5) Più di recente, la suprema Corte ha tuttavia mutato completamente indirizzo.

La nuova opinione si fonda essenzialmente su una opzione interpretativa fatta propria da numerose pronunce dei giudici di merito (v. trib. Verona 1° luglio 1994, in Giur. merito 1995, 743; pret. Genova 10 giugno 1988, in Giur. merito 1989, 1154; pret. Forlì 10 aprile 1987, in Giur. merito 1988, 20): si suole infatti affermare che, nelle ipotesi in cui il portatore del titolo non poteva legittimamente richiedere il pagamento al debitore cartolare, la stessa levata del protesto sarebbe illegittima.

In buona sostanza, se il portatore non aveva il diritto a valersi del titolo sono illegittime anche le conseguenze (il protesto) derivanti dalla presentazione all'incasso.

Da quanto appena detto il Supremo Collegio (con la pronuncia a s.u. n. 1612 del 3 aprile 1989, in Giust. Civ. 1989, I, 1043) ha tratto la conseguenza che «... poiché un protesto illegittimo contrasta con la verità dei fatti e lede l'onore del protestato, incidendo sulla sua stessa identità morale e sociale, non par dubbio che la persona lesa da un protesto illegittimo non solo ha il diritto di valersi della rettifica, ma anche di impedire il compiersi della lesione della verità e del suo onore, ricorrendo alla tutela apprestata dall'art. 700 c.p.c. ...» (v. anche Cass. 12144/1990, 8983/1990 e 4297/1990).

6) L'orientamento interpretativo appena descritto, a parere di questo pretore, non può tuttavia considerarsi condivisibile.

Invero l'equazione: illegittima presentazione del titolo — illegittimo protesto si fonda su un presupposto contrario al vigente diritto positivo, e cioè sul presupposto che il protesto non dovrebbe essere levato qualora siano fondate le eccezioni proposte dal debitore cartolare al quale viene richiesto il pagamento.

Senonché tale soluzione, per quanto sopra esposto *sub* 3), non appare accettabile: la l.a. impone infatti di levare il protesto indipendentemente dalla natura e dalla fondatezza delle eccezioni sollevate all'atto della richiesta formale di pagamento, di talché una eventuale azione per impedire la pubblicazione del protesto può allo stato essere ammessa solo in ipotesi residuali, e cioè qualora vengano in rilievo delle fattispecie riconducibili alla illegittimità o alla erroneità della levata del protesto (si pensi all'ipotesi, esaminata da Cass. 2936/1974 cit., in cui sia levato il protesto contro il correntista anche se l'assegno trafugato sia stato falsamente sottoscritto con un nome di fantasia, oppure al caso in cui sia stato indicato nel bollettino il nome del legale rappresentante della società, quale persona fisica che ha sottoscritto il titolo, in caso di protesto levato contro la società medesima: cfr. trib. Firenze, 25 marzo 1997 in Giur. merito 1997, 692).

La tesi interpretativa in esame, pur dettata da esigenze equitative ampiamente meritevoli di tutela, non può quindi essere seguita, in quanto contraria al diritto positivo.

7) A questo punto, occorre ribadire una considerazione già svolta più sopra.

Ciò che risulta idoneo ad arrecare un pregiudizio al debitore cartolare che abbia fondate eccezioni da opporre al portatore del titolo, non è tanto la levata del protesto, quanto la sua pubblicazione nel bollettino.

Invero, è fatto notorio che nella coscienza comune e nella considerazione sociale la pubblicazione nel bollettino suona quasi come un marchio di inaffidabilità dei soggetti interessati (così pret. Genova 10 giugno 1988 cit.); per altro verso, è altrettanto notorio che le informazioni commerciali normalmente assunte per valutare la solidità patrimoniale di un soggetto fanno di regola riferimento anche alla eventuale pubblicazione di protesti.

Un simile pregiudizio all'«onore» alla «identità morale e sociale» del protestato (cfr. Cass. 1612/1989 cit.) può quindi essere ammesso non indistintamente, ma solo qualora sia giustificato da ragioni altrettanto meritevoli di tutela.

Per altro verso, le esigenze riconnesse al regime formale della circolazione dei titoli di credito non sembrano affatto vanificate pur riconoscendo che non è necessaria la pubblicazione di un protesto relativo ad un rifiuto legittimo di pagamento: per quanto concerne gli obbligati cartolari di quel determinato titolo, la conoscenza del rifiuto appare adeguatamente garantita dal disposto dell'art. 47 l.a. mentre la generalità dei consociati ha interesse ad una adeguata pubblicità non dei casi in cui un soggetto legittimamente difende i propri interessi, bensì delle sole ipotesi che possono evidenziare uno scarso affidamento dei soggetti con i quali si desidera contrattare.

8) Questo pretore, per tutto quanto finora esposto, dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 e 3 della legge n. 77/1955, nella parte in cui si prevede la pubblicazione dei protesti legittimamente levati di assegni bancari anche se relativi ad ipotesi in cui fosse legittimo il rifiuto del pagamento da parte del soggetto protestato.

Il sospetto di illegittimità nasce dal possibile contrasto della normativa in esame con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione.

In particolare:

nelle ipotesi *de quibus* il diritto del soggetto all'onore e all'identità personale e morale non sembra adeguatamente tutelato *ex art. 2* della Costituzione, atteso che la lesione che consegue alla pubblicazione (prevista dall'attuale formulazione dell'art. 1, legge n. 77/1955) potrebbe non risultare giustificata a seguito del giudizio di bilanciamento con gli altri interessi costituzionalmente rilevanti;

la situazione di colui che venga protestato per mancanza di fondi appare assai diversa da quella di colui che rifiuta il pagamento per legittimi motivi, di talché la sottoposizione al medesimo trattamento normativo sembra lesiva del principio di uguaglianza *ex art. 3* della Costituzione;

l'attuale formulazione degli artt. 1 e 3, legge n. 77/1955 appare ingiustamente lesiva dei diritti di difesa e così contrastante con l'art. 24 della Costituzione, atteso che ora il soggetto protestato non gode di alcun soddisfacente strumento per la tutela di situazioni che, al contrario, potrebbero esserne degne (tanto è vero che la giurisprudenza, per motivi squisitamente equitativi, è giunta a «dover» interpretare la legge secondo l'impostazione sopra evidenziata); per altro verso le eventuali azioni di risarcimento dei danni a disposizione del protestato potrebbero rivelarsi di minima efficacia.

9) La questione proposta è rilevante nel presente giudizio.

Invero sembrano sussistere nel caso di specie tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione cautelare *ex art. 700 c.p.c.*

A questo punto il sig. Rapali, qualora venisse riconosciuta fondata la presente questione di illegittimità costituzionale, potrebbe aver diritto alla tutela richiesta.

Al contrario, allo stato attuale della legislazione, questo pretore non potrebbe che prendere atto del difetto del requisito del *fumus boni iuris* e rigettare la domanda atteso che, applicando al caso di specie il disposto degli artt. 1 e 3, legge n. 77/1955, la pubblicazione del protesto (correttamente levato) risultava doverosa e irrinunciabile.

Ne deriva che il presente procedimento non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione (art. 23, legge n. 87/1953).

Né si potrebbe obiettare che nel caso di specie sia sottoposta al giudice delle leggi una mera questione interpretativa.

Invero qui non si tratta di scegliere tra più possibili opzioni interpretative, una delle quali una conforme ai precetti costituzionali; viceversa, la legge n. 77/1955 non lascia spazio per alcuna interpretazione diversa da quella che impone la pubblicazione di tutti i protesti indistintamente (purché ritualmente levati).

Neppure, infine, sembra che il protestato possa raggiungere un risultato utile richiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo di credito (cfr., pret. Taranto 21 luglio 1991 cit.), ovvero richiedendo che il giudice ordini alla banca trattaria di non levare il protesto (cfr. pret. Milano 8 novembre 1988 in banca, borsa 1990, pag. 415 e pret. Roma 27 luglio 1987, in Foro It. 1988, I, 1808): si tratta invero di azioni la cui esperibilità è alquanto contrastata, utilizzabili (anche da coloro che ne riconoscono l'ammissibilità) solo in presenza di particolari presupposti, e che appaiono comunque scarsamente compatibili con i principi generali sulla circolazione dei titoli di credito.

10) La questione appare inoltre non manifestamente infondata.

Sul punto basterà richiamare le considerazioni finora svolte.

Si può solo aggiungere che, oltretutto, per parte della dottrina la pubblicazione sul bollettino dei protesti ha natura di sanzione amministrativa atipica.

Se così fosse ne uscirebbe ulteriormente rafforzato il sospetto di illegittimità della normativa in esame, atteso che una sanzione presuppone la commissione di un fatto previsto come illecito dalla legge, mentre il rifiuto di pagare un titolo di credito può essere determinato da motivi degni di tutela.

Deve essere svolta un'ultima riflessione.

Profili analoghi a quelli evidenziati nel presente provvedimento sono già stati esaminati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 151 del 14-21 aprile 1994.

Con tale sentenza la questione proposta era stata dichiarata non fondata sulla base essenzialmente di due ordini di motivi: da un lato, l'art. 1, legge n. 77/1955 prevede che sul bollettino vengano pubblicate anche le «dichiarazioni di rifiuto» senza contare la possibilità per il debitore di far pubblicare sul bollettino stesso le rettifiche necessarie), di talché il protestato avrebbe comunque gli strumenti per rendere pubblica l'incolpevolezza dell'inadempimento; dall'altro è stata sottolineata l'esistenza della giurisprudenza sopra citata, secondo la quale sarebbe possibile impedire la pubblicazione del protesto del debitore incolpevole.

Orbene, ritiene questo pretore che i rimedi evidenziati dalla Corte non siano ancora sufficienti per la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti.

Invero, per un verso, lo stesso formarsi della giurisprudenza cui ha fatto riferimento il giudice delle leggi (giurisprudenza che, come sopra evidenziato, si fonda sulla forzatura di ritenere illegittimo il protesto del debitore incolpevole) dimostra che gli strumenti di cui alla legge n. 77/1955 (e in particolare la pubblicazione delle dichiarazioni di rifiuto) sono avvertiti come del tutto insufficienti per la tutela del protestato.

Per altro verso una ulteriore espansione e diffusione della giurisprudenza in esame rischia paradossalmente di aggravare il pregiudizio arrecato al debitore: basti pensare che, ove comparisse sul bollettino la pubblicazione di un protesto giustificato dal debitore con motivi legittimi in presenza di un orientamento come quello citato ormai pacifico e costante, il fatto stesso della pubblicazione potrebbe essere interpretato quale palese infondatezza dei motivi addotti (atteso che si potrebbe dubitare che il debitore non sia riuscito o non si sia attivato per ottenere giudizialmente che il protesto non venisse inserito nell'elenco).

In realtà, a parere dello scrivente, la questione deve essere meditata alla luce della considerazione che ormai, per il *quisque de populo*, la pubblicazione sul bollettino è considerata indice dell'inaffidabilità del debitore e può comportare una serie di ripercussioni «a catena» sulla vita stessa dell'impresa: ne consegue che una eventuale dichiarazione di illegittimità della normativa sottoposta al vaglio della Corte (pur portando con sé, con ogni probabilità, l'effetto negativo di un incremento del contenzioso giudiziario) potrebbe forse contribuire a determinare anche il giusto effetto di vedere inseriti nell'elenco i soli protesti meritevoli della pubblicità.

11) Viste le particolarità del caso di specie, appare ammissibile un provvedimento urgente che impedisca la pubblicazione del protesto *de quo* durante la sospensione del presente giudizio per l'incidente di legittimità costituzionale (cfr. app. Palermo 30 giugno 1992, in Giust. civ. 1993, 2235).

P. Q. M.

Ordina alla Camera di commercio di Torino di non pubblicare nell'elenco dei protesti edito ex legge n. 77/1955, fino all'esito del presente giudizio, il protesto levato contro il sig. Rapali Enrico per atto del notaio Bertani 29 gennaio 1998 e relativo all'assegno bancario n. 0716728414 tratto sull'istituto bancario S. Paolo di Torino;

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 e 3, legge 12 febbraio 1955, n. 77, nella parte in cui si prevede la pubblicazione dei protesti legittimamente levati di assegni bancari anche se relativi ad ipotesi in cui fosse legittimo il rifiuto del pagamento da parte del soggetto protestato;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso, iscritto al n. 2114, r.g. 1998 della pretura di Torino e vertente tra il sig. Rapali Enrico e la Camera di commercio di Torino nonché il sig. Fiumara Claudio;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Torino, il 4 aprile 1998.

Il pretore: FURLAN

98C0696

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietratre
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantana, 15
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Cairi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 178/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 18
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIABEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 184
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 383
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 58
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO L.I.C.A.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villasmara, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalì, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggior, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adige, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTI PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			
- annuale	L.	484.000	
- semestrale	L.	275.000	
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
- annuale	L.	396.000	
- semestrale	L.	220.000	
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			
- annuale	L.	110.000	
- semestrale	L.	66.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			
- annuale	L.	102.000	
- semestrale	L.	66.500	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	L.	260.000	
- semestrale	L.	143.000	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale	L.	101.000	
- semestrale	L.	65.000	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale	L.	254.000	
- semestrale	L.	138.000	
Tipo F - Completo. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):			
- annuale	L.	1.045.000	
- semestrale	L.	565.000	
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):			
- annuale	L.	935.000	
- semestrale	L.	495.000	

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTI SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 2 5 0 9 8 *

L. 10.500